GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 19 LUGLIO — NUM. 169

La *Gazzetta Ufficiale* di ieri, 18, deve portare il N. 168 e non 167 come fu erroneamente stampato.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6941** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far continuare fino al 31 dicembre 1891 il servizio affidato alla Società Peninsulare ed Orientale colla convenzione del 31 gennaio 1888, approvata per legge del 30 giugno successivo, n. 5487 (serie 3ª), inscrivendo nel bilancio passivo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, al corrispondente capitolo, la somma di lire 710,416.67 per l'esercizio 1890-91 (pei mesi dal 1° agosto 1890 al 30 giugno 1891) e quella di lire 387,500 per l'esercizio 1891-92 (pei mesi dal 1° luglio a tutto dicembre 1891).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO

LACAVA.
MICELI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6942** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1890, n. 6909 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1890-91;

Visto il Regio decreto 17 marzo 1881, n. 145 (serie 3ª) e l'annessavi tabella *B* che stabilisce il ruolo organico del personale amministrativo e medico delle capitanerie di porto e ne fissa gli stipendi;

Visti i Regi decreti 3 maggio 1883, n. 1313; 3 luglio 1884, n. 2498; 24 febbraio 1887, n. 4344; 26 giugno 1887, n. 4753; 1º luglio 1888, n. 5528; 19 luglio 1888, n. 5590 e 30 giugno 1889, n. 6225 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale amministrativo e medico delle capitanerie di porto, risultante dalla tabella *B*, annessa al R. decreto 17 marzo 1881, n. 145 (serie 3ª) e successivamente modificato dai Regi decreti sopracitati, è stabilito, per la parte che riguarda le classi degli ufficiali di porto, come segue:

N. 72 ufficiali di porto di 1ª classe, con lo stipendio di L. 3500 annue;

N. 48 ufficiali di porto di 2ª classe, con lo stipendio di L. 2500 annue, rimanendo così soppressa l'attuale terza classe degli ufficiali medesimi.

Art. 2.

Nel suddetto ruolo organico sono diminuiti di due i posti di applicato di porto di seconda classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6943** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª);

Visto il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6247 (serie 3ª);

Vista la legge 28 giugno 1890 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per lo esercizio finanziario dal 1º luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico degli ufficiali del corpo sanitario militare marittimo è stabilito in conformità della seguente tabella:

Ispettore	N. 1
Direttori	» 4
Medici capi di 1ª classe	» 11
Medici capi di 2ª classe	» 15
Medici di 1ª classe	» 65
Medici di 2ª classe	» 65

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6944** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 1 luglio 1888, n. 5598 (serie 3ª), 30 giugno 1889, n. 6199 (serie 3ª) e 17 aprile 1890, n. 6797 (serie 3ª);

Vista la legge 28 giugno 1890, n. 6910 (serie 3ª), con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1890-91;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1º luglio 1890 nel ruolo organico approvato con i succitati Regi decreti per il personale dell'amministrazione centrale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sono soppressi un posto di vicesegretario di ragioneria di 2ª classe ed un posto di ufficiale d'ordine di 2ª classe e sono aggiunti un posto di vicesegretario di ragioneria di 1ª classe ed un posto di ufficiale d'ordine di 1ª classe

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6945** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1887, n. 4637 (serie 3ª) che instituisce presso il R. Museo agrario di Roma una stazione di patologia vegetale e ne fissa il relativo ruolo organico;

Considerato che per il notevole sviluppo assunto dallo Istituto, rendesi necessaria l'opera di più numeroso personale;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico della stazione di patologia vegetale di Roma è fissato in conformità della tabella annessa al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro per Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA del personale addetto alla R. Stazione di patologia vegetale, annessa al R. Museo agrario di Roma.

Direttore	L. 5000
Assistente	» 2000
Assistente	» 2000

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
L. MICELI.

Il Numero **6953** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) per il risanamento della città di Napoli;

Visto il Nostro decreto 12 marzo detto anno, n. 3003 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto i Nostri decreti 30 dicembre 1886, n. 4257 (serie 3ª); 4 agosto 1887, n. 4867 (serie 3ª); 13 gennaio 1889, n. 5907 (serie 3ª), concernenti l'emissione della *prima* e *seconda serie* di obbligazioni, e 18 ottobre 1889, n. 6481 (serie 3ª), concernente l'emissione della *terza serie* di obbligazioni per provvedere alla spesa dei lavori autorizzati con la precitata legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alle spese dei lavori da eseguirsi per il risanamento della città di Napoli, in esecuzione dell'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) ed agli effetti dell'art. 21 del regolamento approvato col Regio decreto 12 marzo detto anno, n. 3003 (serie 3ª), sarà emessa una *quarta* serie di obbligazioni del capitale nominale di lire *cinquecento* (L. 500) ognuna, nella quantità necessaria per ottenere il capitale di lire *ottomilioni* (L. 8,000,000).

Art. 2.

Le obbligazioni della detta *quarta* serie saranno emesse con decorrenza dal 1° luglio 1890 e frutteranno l'interesse del 5 per cento all'anno, pagabili a semestri maturati il 1° gennaio ed il 1° luglio presso la Cassa del Debito Pubblico e le Tesorerie provinciali del Regno.

Esse saranno estinguibili in sessanta annualità eguali comprensive interessi e ammortamento a cominciare dal 1890, mediante estrazione a sorte annuale nella quantità indicata nella tabella d'ammortamento, stampata a tergo dei titoli.

Art. 3.

Come quelle della prima, della seconda e della terza serie, le obbligazioni della quarta serie saranno stampate su carta bianca filogranata: la filograna rappresenta nel corpo del titolo il *cavallo* dello stemma della città di Napoli e nelle cedole la leggenda « Regno d'Italia » in senso traversale.

In testa del titolo è stampata una vignetta rappresentante il panorama della città di Napoli.

Nel *prospetto* sono stampati il fondo del titolo e delle cedole in color « bruno rosso chiaro » la vignetta, le leggende e le liste di separazione in color « bruno d'Italia ».

Nel *verso* sono stampate le leggende e le liste di separazione in color « bruno rosso ».

Dette obbligazioni porteranno *impresse* a stampa, mediante *fac-simile* le firme del Direttore Generale del Debito Pubblico « Novelli », del Capo di Divisione « Ghironi » e del Rappresentante l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti « Leris ».

Il *fac-simile* di dette tre firme sarà identico a quello apposto al modello del titolo da depositarsi negli Archivi Generali del Regno, visto d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro, assieme al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. MMMDCCCXXXII (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore dell'Asilo Infantile centrale di Magliano Alpi, per ottenere l'erezione in Ente morale di quel Pio Istituto e l'approvazione del relativo statuto organico;

Visto il detto statuto organico;

Visti gli altri atti, dai quali risulta che la benefica istituzione dispone di mezzi sufficienti perchè la sua esistenza possa ritenersi assicurata;

Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1889, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cuneo ha espresso parere favorevole all'esaudimento della detta domanda;

Viste le leggi 5 giugno 1850 N. 1037, e 3 agosto 1862 N. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Asilo Infantile centrale di Magliano Alpi è eretto in Ente morale.

Art. 2. È approvato il relativo statuto organico, in data 1° giugno corrente, composto di 47 articoli, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. MMMDCCCXXXIII (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 febbraio 1889, con cui fu eretto in corpo morale il Manicomio di Genova, prescrivendosi che, fino a nuove disposizioni, continuasse quell'istituto ad essere amministrato in base allo Statuto organico degli Spedali Civili di detta Città;

Viste le deliberazioni 23 gennaio e 26 marzo 1890, colle quali il Consiglio provinciale di Genova divisò di provvedere alla separata amministrazione del Manicomio e di approvare all'uopo apposito statuto organico, corretto e definitivamente deliberato in successiva adunanza del 10 giugno ultimo decorso;

Vista la deliberazione 22 aprile 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Genova;

Visti lo statuto organico suddetto e gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, N. 753;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo Statuto organico del Manicomio di Genova, deliberato dal Consiglio provinciale nelle adunanze 23 gennaio, 26 marzo e 10 giugno 1890.

Lo statuto stesso, composto di sedici articoli, sarà, di ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. MMMDCCCXXXIV (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento in data 6 giugno 1884, col quale il defunto D. Giuseppe Denti lasciava al Municipio di Foligno una casa, disponendo del capitale di lire 27000 per la fondazione in quella città di una Pia Casa di lavoro per le figlie dei poveri;

Vista la domanda presentata dal sindaco di Foligno in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Consiglio comunale per ottenere la Nostra autorizzazione ad accettare il detto legato, nonchè la erezione in Ente morale della Pia Istituzione e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Visto il detto statuto organico, in cui all'articolo 9 viene deferita al Consiglio comunale la nomina della maestra direttrice della Pia Casa, con incarico al Consiglio stesso di provvedere che alle alunne sia impartita l'istruzione obbligatoria.

Vista la deliberazione 15 settembre 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Perugia opinò in senso favorevole all'esaudimento della detta domanda.

Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862 n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli affari dello interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Foligno è autorizzato ad accettare il legato disposto dal D. Giuseppe Denti per la fondazione di una Pia Casa di lavoro per le figlie dei poveri.

Art. 2.

Il pio luogo è eretto in Ente morale, ed è approvato il relativo Statuto organico, con chè al citato articolo 9 sia aggiunta la clausola, che per la nomina dell'insegnante si debba riportare l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico voluta dal Regio decreto 3 novembre 1877. Il detto Statuto che è composto di quindici articoli, sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo 21 luglio 1883 col quale il cav. Antonio Colleoni ha lasciato al Parroco *pro tempore* della Chiesa di S. Pietro Martire in Murano (Venezia) la proprietà gravata da usufrutto a favore di Vittorina Salvatori, di una casa con botteghe situata in Murano ai numeri 82, 83 e 84 per impiegarne la rendita nella costituzione di un patrimonio sacro a favore di un giovane prete di Murano;

Veduta la domanda del Parroco amministratore per essere autorizzato ad accettare la suddetta casa, che dà una rendita lorda di lire 540 annue, nonchè per la creazione in corpo morale del pio lascito e l'approvazione del relativo Statuto organico;

Veduta la corrispondente deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Venezia;

Viste le leggi 3 agosto 1863 e 5 giugno 1850;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pia fondazione Antonio Colleoni per patrimonio ecclesiastico in Murano, istituita col succitato testamento 21 luglio 1883, è eretta in corpo morale, con autorizzazione ad accettare il relativo stabile lasciato.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico della pia fondazione, con la data 4 settembre 1889, composto di 12 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Arese in provincia di Milano, con la quale chiede l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico del Legato per tre doti di maritaggio da lire 50 cadauna, disposto dal fu Monsignor Giuseppe Negri con testamento 12 gennaio 1883;

Veduto il detto statuto organico;

Veduta la deliberazione dell'Autorità tutoria;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il pio Legato Negri di Arese, per doti di maritaggio, è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico in data 20 maggio 1890 composto di nove articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Regolamento annesso al Regio decreto N. 6954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *di ieri.*

REGOLAMENTO GENERALE
INTORNO AL SERVIZIO POSTALE

CAPO I.
Delle attribuzioni dell'Amministrazione delle Poste e della privativa alla medesima conferita.

Art. 1.

L'Amministrazione delle Poste ha le seguenti attribuzioni:

a) trasporto e distribuzione di oggetti di corrispondenza di qualsiasi specie (*lettere e pieghi, cartoline, biglietti postali, carte manoscritte, stampe e campioni di merci*), la cui spedizione può essere fatta in via *ordinaria*, o con *raccomandazione*, od anche, limitatamente alle lettere ed ai pieghi, con *assicurazione* di valore e può essere pure, se raccomandata od assicurata, gravata di *assegno;*

b) esecuzione di pagamenti per conto di terzi, mediante la emissione di appositi recapiti, denominati *vaglia* o *cartoline-vaglia;*

c) emissione di credenziali, sotto la denominazione di *titoli di credito*, che abilitano i rispettivi titolari a ritirare fondi in altre località;

d) esecuzione di *riscossioni*, pure per conto di terzi, su recapiti dai medesimi presentati;

e) commissione per conto di terzi di *associazioni a giornali* o ad altre pubblicazioni;

f) trasporto e distribuzione di piccoli pacchi di merci o di altro, denominati *pacchi postali*, la cui spedizione può essere fatta con o senza *assicurazione* di valore ed essere anche gravata di *assegno;*

g) emissione di libretti, detti di *ricognizione*, per agevolare l'accertamento della identità personale dei rispettivi titolari;

h) servizio di *Cassa di risparmio.*

I servizi di cui nei precedenti §§ *a, b, c, d, e, f, g* sono retti dal testo unico delle Leggi postali, approvato con Regio Decreto del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª), dalla successiva Legge del 12 giugno 1890, n. 6889, stessa serie, e dal presente Regolamento.

Le norme medesime valgono anche nei rapporti internazionali, in quanto sia conciliabile colle Convenzioni in vigore, coi Regolamenti per l'esecuzione di queste e colle tariffe emanate in conformità di tali Convenzioni e Regolamenti.

Il servizio dei risparmi è retto dalla Legge organica del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), dal Regolamento approvato con Regio Decreto del 9 dicembre 1875, n. 2810 (stessa serie) e da posteriori disposizioni, che rimangono in vigore.

Art. 2.

L'esecuzione del servizio postale in genere è affidata nel Regno a stabilimenti di tre distinte categorie:

a) *Direzioni provinciali;*

b) *Uffizi*, ripartiti in più classi;

c) *Collettorie*, ripartite ugualmente in più classi ed aggregate rispettivamente ad una Direzione o ad un uffizio.

Ciascuna Direzione e ciascun Uffizio hanno un distretto, che comprende il territorio servito dalle Direzioni o dagli uffizi stessi, direttamente o per mezzo di Collettorie o di agenti rurali.

Un Comune costituisce un solo distretto, quand'anche sia provveduto di più uffizi.

Esistono uffizi nazionali anche fuori del Regno; cioè nei dominii italiani in Africa ed in taluni paesi stranieri.

Sotto la denominazione — *Uffizi* —, quando è adoperata genericamente, s'intendono le Direzioni, gli uffizi di ogni classe, entro e fuori del Regno e le collettorie di prima classe.

Sotto la denominazione di — *Uffizi fuori del Regno* — si intendono, tanto quelli dei dominii italiani in Africa, quanto quelli esistenti in paesi stranieri; quando non sia diversamente indicato.

Gli uffizi in cui il servizio postale è riunito al telegrafico assumono la denominazione di *uffizi postali-telegrafici.*

Il servizio delle corrispondenze ordinarie è comune a tutti gli stabilimenti postali, aperti al pubblico. Il presente Regolamento indica a quali categorie di stabilimenti sono affidati gli altri servizi.

Art. 3.

Oltre i servizi accennati nel precedente articolo 1, gli uffizi postali hanno i seguenti servizi accessori:

a) possono essere incaricati, d'accordo coll'Amministrazione finanziaria, della rivendita di carta bollata e di marche da bollo, nei sensi del R. decreto del 30 settembre 1863, n. 1492.

b) possono essere incaricati ugualmente di fare operazioni per conto della *Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro*, nei sensi del Regolamento approvato con R. decreto del 1° settembre 1884, n. 2684 (Serie 3ª), e di fare riscossioni e pagamenti per conto delle Casse degli invalidi della marina mercantile.

c) possono essere incaricati inoltre del pagamento di titoli di spese e di altri recapiti per conto delle Tesorerie provinciali, nei sensi dell'art. 217 del Regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª);

d) ove non esistono uffizi del Registro pagano le spese di giustizia, giusta gli articoli 92 e seguenti del Regolamento, approvato con R. decreto del 10 dicembre 1882, n. 1103 (Serie 3ª);

e) ove non esistono uffizi del Telegrafo sono costituiti in agenzie telegrafiche, nel senso che accettano telegrammi in partenza, e li inoltrano per Posta al prossimo uffizio del Telegrafo, per essere fatti proseguire, giusta i Reali decreti del 22 dicembre 1869, nn. 5412 e del 25 aprile 1889, n. 6059, (Serie 3ª);

f) come agenti infine delle Casse postali di risparmio adempiono gli incarichi speciali affidati alle Casse stesse.

Art. 4.

Tranne nei casi e nei limiti indicati nelle leggi postali, non incombe all'Amministrazione delle Poste veruna responsabilità per eventuali errori o ritardi nella spedizione, nel trasporto o nella consegna di oggetti ad essa affidati, per dispersione totale o parziale, o per deteriorazione di questi o per altri errori o ritardi in genere.

Così pure non è ammessa la rifusione di tasse state riscosse regolarmente, salvo nei casi indicati nel presente Regolamento.

Art. 5.

Costituiscono *privativa* dell'Amministrazione delle Poste il trasporto e la distribuzione di *lettere* e di *pieghi*, di *cartoline* e di *biglietti postali.*

Non la costituiscono il trasporto e la distribuzione di *carte manoscritte*, di *stampe* e di *campioni di merci*, purchè sieno nelle condizioni prescritte dalle leggi postali e dal presente Regolamento, e non sieno accompagnati da lettere.

Per *lettera* s'intende, oltrechè qualsiasi comunicazione chiusa, anche qualsiasi comunicazione aperta, di uno o più fogli, munita d'indirizzo, che costituisca una corrispondenza attuale fra due o più persone e non ecceda il peso di 15 grammi; salvo per le stampe aventi carattere di corrispondenza epistolare, il disposto del 1° capoverso del successivo art. 70 e salvo quanto per il peso della corrispondenza officiale è dichiarato nel successivo art. 141.

Per *piego* s'intende, nel senso postale, qualsiasi lettera di peso eccedente 15 grammi e qualsiasi involto di carte, che sia chiuso, o che, essendo anche aperto, contenga in tutto od in parte comunicazioni aventi il carattere di cui nel precedente capoverso.

I successivi articoli 56, 62, 65, 70 e 95 danno rispettivamente la definizione delle cartoline, dei biglietti postali, delle carte manoscritte, delle stampe e dei campioni.

Art. 6.

Non costituiscono contravvenzioni alla privativa:

a) il trasporto e la distribuzione di corrispondenze da un punto all'altro dei comuni ove non esistono stabilimenti postali, ed il trasporto delle corrispondenze medesime allo stabilimento postale di un comune limitrofo e viceversa, nei sensi del n. 4 dell'art. 2 della legge postale (testo unico).

b) la distribuzione di corrispondenze interne, anche nei comuni

provveduti di uflzi di Posta, qualora non vi esista servizio di porta lettere;

c) la distribuzione di lettere circolari aperte, che pubblici uflzi, corpi morali o case di commercio facciano eseguire per proprio conto e nel proprio interesse nei luoghi di loro residenza, quand'anche vi sia uno stabilimento postale, con servizio di portalettere, o col mezzo di propri viaggiatori fuori dei detti luoghi;

d) l'inclusione di fatture o distinte, pure aperte, nei colli di merci, comunque trasportati;

e) il trasporto e la consegna, per parte di intraprenditori di trasporti pubblici, di lettere di vettura, polizze di carico, fatture o semplici note di commissioni, che non contengano indicazioni maggiori di quelle richieste dalla natura loro, che sieno aperte e si riferiscano esclusivamente alle merci, che i detti intraprenditori abbiano in consegna o debbano ritirare;

f) il trasporto e la distribuzione di corrispondenze, francate in *corso particolare*, mediante l'apposizione sulle medesime di francobolli, regolarmente annullati da un uflzio di Posta;

g) il trasporto di corrispondenze di qualsiasi natura per parte di capitani o padroni di navi, o dei rispettivi equipaggi o passeggieri, purchè nell'atto del loro arrivo o di ciascun loro scalo nel Regno consegnino o facciano consegnare all'uflzio di Sanità tutte quelle dirette ugualmente nel Regno, per essere rimesse all'uflzio di Posta più vicino;

h) il trasporto per parte di società ferroviarie nel proprio interesse della corrispondenza riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia scambiata fra i loro uflzi, situati lungo le linee medesime, o della corrispondenza della stessa natura scambiata con altre società ferroviarie, colle quali abbiano servizio cumulativo, o con uflzi governativi.

Per *privato*, nel senso dell'art. 2° della Legge postale (testo unico), si intende chi non faccia professione di *vettore*, nè sia addetto ad imprese di trasporti o commissioni.

Per *espresso*, nei sensi del n. 3 dell'articolo predetto, si intende chi sia mandato appositamente e straordinariamente da un luogo ad un altro, per eseguire una commissione.

Art. 7.

Nessuno può fare incetta di corrispondenze altrui; spedire, quando anche per mezzo della Posta, trasportare, distribuire o far distribuire le corrispondenze così incettate; nè può collocare cassette d'impostazione in luoghi aperti al pubblico.

Per *incetta* si intende la raccolta o l'accettazione di corrispondenze di più persone, per spedirle, distribuirle o farle distribuire entro o fuori del Regno.

Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di *postale*, nè le denominazioni — *Posta, Piccola Posta*, od altre somiglianti.

Art. 8.

Gli agenti postali debbono invigilare che non si commettano contravvenzioni alla privativa.

Uguale obbligo è imposto agli uflziali ed agli agenti di pubblica sicurezza, i quali debbono inoltre deferire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli inviti che sieno loro fatti da quelli delle Poste, per accertare contravvenzioni.

Salvo il disposto del successivo articolo 14, i detti uflziali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere a perquisizioni sulle navi, sui veicoli delle strade ferrate e delle tramvie, non che sulle vetture pubbliche, escluse però le persone dei viaggiatori, e così pure sui vetturali, mulattieri, barcaiuoli, sugli agenti che scortano i treni delle dette strade ferrate e delle dette tramvie, sulle persone componenti gli equipaggi delle navi e simili, come pure sui messaggieri, procacci e portalettere rurali delle Poste, con obbligo di sequestrare qualsiasi oggetto trasportato in frode alla privativa.

Art. 9.

Gli oggetti sequestrati, nei sensi dell'articolo precedente, debbono essere consegnati al più presto, con una copia dei verbali, all'uflzio di Posta locale o prossimo, per essere distribuiti od avviati a destinazione. I verbali originali sono rimessi invece all'autorità giudiziaria competente.

Gli oggetti sequestrati sono sottoposti a carico dei destinatari alla tassa delle corrispondenze non francate.

Art. 10.

Le penalità di cui negli articoli 3° e 4° della Legge postale (testo unico) è misurata sulle tariffe delle corrispondenze non francate interne od internazionali, a seconda che si tratti di corrispondenze dell'una specie o dell'altra.

CAPO II.

Del trasporto obbligatorio per parte di terzi dei dispacci postali.

Art. 11.

Chi è obbligato al trasporto dei dispacci, in forza degli articoli 5° e 6° della Legge postale (testo unico), deve notificare in tempo utile all'amministrazione delle Poste gli itinerari e gli orari delle vetture o delle navi, di cui sia intraprenditore o comandante.

Art. 12.

La retribuzione, di cui nell'art. 7° della detta Legge, per il trasporto di lettere e di pieghi è fissa e si applica anche ai biglietti postali.

La retribuzione pel trasporto degli altri oggetti di corrispondenza è fissa pure per le cartoline e progredisce invece per le carte manoscritte, le stampe ed i campioni, in ragione del rispettivo peso, nelle stesse proporzioni che sono stabilite per la progressione delle tasse postali.

La retribuzione è dovuta per le corrispondenze in partenza, quando hanno corso in dispacci chiusi e per quelle in arrivo, quando hanno avuto corso sciolte.

CAPO III.

Della guarentigia delle corrispondenze, degli altri oggetti, e dei valori affidati alla Posta.

Art. 13.

Il segreto delle corrispondenze affidate alla Posta è inviolabile.

Ne costituisce violazione, per quelle chiuse, non solo l'apertura che ne sia fatta, ma anche la cognizione che sia presa o lasciata prendere in qualunque modo del loro contenuto.

Per le cartoline ne costituisce violazione soltanto la partecipazione a terzi di comunicazioni scritte sulle medesime.

Per gli oggetti sotto fascia o in buste aperte, francati come carte manoscritte, stampe o campioni, o circolanti con esenzione di tassa, non ne costituisce violazione l'apertura che ne sia fatta, al solo scopo di riconoscere che sieno nelle condizioni prescritte dalle Leggi postali e dal presente Regolamento.

È vietato agli agenti delle Poste, sotto pena di licenziamento dal servizio, oltre le maggiori nelle quali potessero incorrere a seconda del Codice penale, di dare informazioni a terzi intorno all'altrui carteggio, circolante sotto qualsiasi forma; fatta eccezione per le richieste delle autorità giudiziarie, in sede penale.

Art. 14.

Qualora gli impiegati delle Dogane, o gli uflziali ed agenti di pubblica sicurezza abbiano ragione di sospettare, che nei dispacci postali, contenenti corrispondenze o pacchi, sieno trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode alle Leggi sulle Dogane, sulle Privative, sul Dazio di consumo o ad altre, hanno soltanto facoltà, lasciando integri i dispacci stessi, di accompagnarli all'uflzio di Posta più vicino e di esigere che sieno aperti e verificati in loro presenza; senza però violare le dette corrispondenze.

Le stesse norme valgono per le bolgette degli agenti rurali delle Poste.

È vietato ai detti impiegati doganali ed ai detti uflziali od agenti di pubblica sicurezza, salvo il caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti postali, nelle vetture postali sulle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle Poste sulle vetture stesse, su quelle delle tramvie o sui piroscafi, senza un'esplicita autorizzazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi od un'ordinanza dell'autorità giudiziaria.

E' riservata però agli impiegati doganali la facoltà di visitare i veicoli della Posta provenienti dall'estero, prima che vi s'ano incominciate le operazioni postali.

Art. 15.

Gli oggetti di corrispondenza affidati alla Posta possono essere rimessi soltanto ai rispettivi destinatari, salvo il disposto dei successivi articoli 38, 39 e 42; tranne:

a) quelli diretti a commercianti o a case di commercio in istato di fallimento, che debbono essere consegnati, nei sensi dell'art. 749 del Codice di commercio, ai rispettivi curatori, se già nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) quelli diretti a persone in istato di demenza, che debbono essere consegnati ai rispettivi tutori, se già nominati, od essere ritenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorità competente abbia provveduto, o gli oggetti stessi abbiano compiuto la giacenza normale;

c) quelli diretti a persone defunte, che debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo fra loro, oppure essere ritenuti, finchè qualcuno di essi abbia provocato provvedimenti dall'autorità giudiziaria, o gli oggetti stessi abbiano compiuto essi pure la giacenza normale;

d) quelli che siano sequestrati nei casi previsti dall'art. 13 della Legge postale (testo unico) e, limitatamente ai campioni ed alle stampe, in forza di Leggi generali; la consegna dei quali oggetti è fatta alle persone che sieno state all'uopo delegate nelle ordinanze delle autorità sequestranti e che presentino copie autentiche delle ordinanze stesse, nei sensi dell'articolo 150 del Codice di procedura penale;

e) quelli diretti a militari di truppa dell'esercito ed ai loro assimilati dell'armata, che debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi Comandanti;

f) quelli diretti a detenuti in istabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi, che debbono essere del pari rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi Direttori;

g) gli oggetti assicurati, diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta;

h) gli altri oggetti di corrispondenza, pure diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai loro rappresentanti legali, quando questi sieno muniti di autorizzazione giudiziaria.

Salvo il disposto dei paragrafi precedenti, è vietato agli uffizi di Posta di ritardare, ad istanza di chicchessia, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.

Art. 16.

Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero traccie di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore od omonimia e poi restituite alla Posta, debbono essere convenientemente riparate per cura degli uffizi postali, coll'aggiunta a tergo di apposite dichiarazioni.

Art. 17.

Gli oggetti diversi da quelli di corrispondenza ed il denaro affidati alla Posta rimangono assoggettati, nei rapporti fra terzi, al diritto comune; in quanto non sia diversamente disposto nelle Leggi postali.

Art. 18.

Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione, nei casi in cui sono ammessi, producono effetto di fronte all'Amministrazione delle Poste dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'uffizio, che debba consegnare quei dati oggetti od eseguire quei dati pagamenti.

Pei sequestri e per le opposizioni, che l'autorità giudiziaria ordini in sede penale, bastano una semplice lettera od un semplice telegramma, confermato poi con lettera, dell'autorità stessa.

Art. 19.

Il titolare dell'uffizio, cui sieno notificati od intimati atti di opposizione, sequestro o pignoramento, sospende la consegna di quei dati oggetti o l'esecuzione di quei dati pagamenti, finchè sia intervenuto un provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, ai termini dell'art. 561 del Codice di procedura civile.

Trattandosi di provvedimenti dati dall'autorità predetta in sede penale, si uniforma senz'altro ai provvedimenti stessi.

Si uniforma pure agli atti di cessione, quando non esistano opposizioni, sequestri o pignoramenti.

Art. 20.

Per le dichiarazioni, prescritte dagli articoli 611, 613 e 937 del Codice di procedura civile, il titolare dell'uffizio predetto deposita o fa depositare nella cancelleria della competente magistratura, mediante ricevuta, un atto da lui sottoscritto, in carta semplice e munito del bollo d'uffizio; da cui risultino:

a) I nomi e i cognomi dei mittenti e dei destinatari, il giorno d'impostazione e la provenienza di quei dati oggetti, più il relativo importo, quando trattisi di valori o di titoli da pagare;

b) Qualunque opposizione, sequestro, pignoramento o cessione precedentemente intimati sugli oggetti o valori stessi, indicando nome, cognome, domicilio o residenza di ciascuno degli altri opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari ed i loro titoli esecutivi.

Il detto titolare potrà anche farsi rappresentare da un altro agente postale, munendolo di apposito mandato, nei sensi dell'articolo 48 del Codice di procedura civile.

Art. 21.

I provvedimenti e le decisioni giudiziarie riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto di fronte all'Amministrazione postale dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'uffizio, di cui nel precedente articolo 18.

Le rinunzie agli atti anzidetti ed a quelli di cessione, per parte degli opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari, hanno effetto di fronte all'Amministrazione stessa, solamente in quanto risultino da atti pubblici o da scritture private, le cui firme sieno munite di autenticazione notarile, ed a datare dal giorno in cui sieno state come sopra notificate.

CAPO IV.

Norme generali intorno al trattamento delle corrispondenze.

Art. 22.

I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati ad una od a più persone, in qualunque località dell'interno o dell'estero, o ad una persona con surrogazione di un'altra in sua mancanza o ad una persona perchè li rimetta ad un'altra, con o senza indicazione del recapito rispettivo, oppure - *fermi in posta*.

Sono ammessi indirizzi con nomi supposti, o con semplici lettere iniziali o con cifre; tranne sugli oggetti da essere raccomandati, od assicurati, o da essere recapitati per espresso.

Gli indirizzi possono essere fatti sugli oggetti stessi o sui relativi involucri e, tranne sugli oggetti da assicurare, anche su foglietti da esservi incollati sopra. Sono ammessi a mano, a stampa o con qualsiasi altro mezzo meccanico e sugli oggetti da avere corso in via ordinaria anche a matita.

Art. 23.

Può essere aggiunta sull'indirizzo di qualunque oggetto l'indicazione del mittente, seguita da quella della sua abitazione, fatta a stampa od a mano, con bolli od altrimenti.

L'applicazione di etichette non è però ammessa sulle corrispondenze da assicurare.

Art. 24.

Le corrispondenze indirizzate ad uffizi di Posta, per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri luoghi, sono considerate come corrispondenze impostate nei luoghi ove risiedono gli uffizi stessi e se sono dirette nell'interno del Regno sono sottoposte inoltre al trattamento di cui nel successivo articolo 104. In tutti i casi deve essere apposta a tergo una dichiarazione, che ne indichi la provenienza, e la rispettiva tassa fa carico ai destinatari, quando non sia stata soddisfatta dai mittenti, mediante apposizione di francobolli regolari.

Art. 25.

Tutti gli oggetti debbono essere deposti nelle apposite buche o cas-

sette, fatta eccezione pei giornali o periodici, pei quali è provveduto altrimenti dal presente regolamento, per gli oggetti in genere, che si vogliano raccomandare od assicurare, per quelli da essere recapitati per espresso, ed infine per quelli troppo voluminosi; i quali oggetti debbono essere consegnati agli agenti, autorizzati a riceverli.

Art. 26.

Gli uffizi di Posta, che ritirano i singoli oggetti o li estraggono dalle buche o cassette, debbono imprimervi nella parte dell'indirizzo un bollo, che indichi il luogo e la data della rispettiva impostazione, fatta eccezione per gli oggetti francati col metodo del *conto corrente*, nei sensi del successivo articolo 81.

Tutti gli oggetti debbono essere inoltrati a destinazione colla prima corsa utile, salvo il disposto dei successivi articoli 91, 92 e 96.

Quelli non francati o francati incompletamente possono essere ritardati di una corsa.

L'Amministrazione è autorizzata a far acchiudere in apposite buste, all'indirizzo dei rispettivi destinatari, gli oggetti non francati o francati incompletamente, il cui contenuto possa essere desunto da segni esterni od altrimenti, o che possano essere letti senza lacerazione delle rispettive fasce.

Art. 27.

È vietato agli uffizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge postale (testo unico), di dare ricevuta di corrispondenze ordinarie, di rilasciare certificati relativi all'impostazione od alla consegna delle medesime e di dichiarare, anche verbalmente a richiesta di chiunque, se un dato oggetto esista od abbia avuto corso; salvo il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 13, nel caso di richieste dell'autorità giudiziaria in sede penale.

È permesso invece di rilasciare certificati per le corrispondenze raccomandate od assicurate; ma soltanto a richiesta dei rispettivi mittenti o destinatari.

Art 28.

Non hanno corso:

a) gli oggetti che possano cagionare danno alle persone cui spetterebbe maneggiarli od alle rimanenti corrispondenze;

b) quelli la cui circolazione sia vietata da Leggi, da Regolamenti, o da altre disposizioni generali;

c) quelli che abbiano indirizzi sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico;

d) quelli infine la cui spedizione non sia ammessa dalla Legge postale (testo unico) o dal presente Regolamento.

Nei rapporti coll'estero non hanno corso neanche i biglietti di lotterie, gli oggetti d'oro o di argento, comprese le monete, ed in genere gli oggetti passibili di diritti doganali, quand'anche fossero spediti in raccomandazione o con assicurazione; salvo da e per i paesi, coi quali esistano accordi speciali.

Le corrispondenze che non possano avere corso in partenza o che debbano essere ritenute degli uffizi di destinazione o di transito, sono trattate a seconda del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della succitata Legge, quando non possano essere restituite subito ai mittenti e non debbano essere sequestrate o distrutte.

Nei casi previsti dal precedente § *a* debbono essere compilati verbali, indicanti anche il peso delle corrispondenze contenenti gli oggetti ivi menzionati, per l'applicazione in base al detto peso delle penalità, di cui negli articoli 3 e 16 della detta Legge.

Art. 29.

La francatura delle lettere, dei pieghi e degli oggetti assimilati alle une ed agli altri, nonchè quella delle carte manoscritte, è libera, se la spedizione ne è fatta in via ordinaria, ed è invece obbligatoria, se la spedizione ne è fatta con raccomandazione, con assicurazione o con domanda di recapito per espresso.

La francatura delle stampe e dei campioni è sempre obbligatoria e gli oggetti stessi sono ritenuti, se non stati francati, quanto meno parzialmente.

Gli oggetti ritenuti per mancanza di francatura sono trattati a forma del penultimo capoverso del precedente articolo 28.

Art. 30.

La francatura di tutti gli oggetti di corrispondenza, tanto per l'interno, quanto per l'estero, deve essere operata mediante francobolli mobili, applicati sugli oggetti stessi nella parte dell'indirizzo, salvo il disposto dei successivi articoli 56, 62 ed 81, per le cartoline, i biglietti postali e le stampe.

Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione, di assicurazione, di assegno e di espresso delle corrispondenze di ogni specie.

Art. 31.

L'applicazione dei francobolli mobili sulle corrispondenze deve essere fatta dai mittenti; salvo su quelle da raccomandare o da assicurare, sulle quali può essere fatta anche dagli uffizi di Posta.

Gli uffizi d'impostazione li annullano in ogni caso con appositi bolli.

Art. 32.

I francobolli debbono essere adoperati nello stato in cui sono provveduti dall'Amministrazione.

Possono essere traforati, nel senso di riprodurre colla traforatura le iniziali dei nomi e cognomi dei mittenti, e determinate cifre, che non superino in grandezza il terzo della dimensione di essi francobolli.

Non sono ammessi francobolli mancanti di qualche pezzetto, che superi un decimo della loro dimensione o formati di più pezzetti.

Così pure non sono ammessi francobolli macchiati o francobolli, sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.

L'Amministrazione ha facoltà di cambiare con altri quelli che siensi eventualmente sciupati; mediante però il pagamento per parte degli esibitori di un centesimo per francobollo, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 33.

Gli oggetti di francatura libera, sui quali fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o già adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno bensì corso, ma senza tenere conto dei francobolli stessi; salvo il diritto ai destinatari di reclamare pel debito rimborso, quando tali francobolli sieno riconosciuti validi.

Trattandosi di francobolli supposti falsi o di francobolli stati lavati o sottoposti ad altre operazioni tendenti a fare scomparire sui medesimi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono consegnare le rispettive buste o fasce agli uffizi postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne in iscritto i mittenti, per l'applicazione a questi della penalità di cui negli articoli 268 a 274 del Codice penale.

Trattandosi di cartoline debbono consegnarle intiere.

Se ricusano di ottemperare a tali prescrizioni, gli oggetti anzidetti non sono consegnati e sono rimessi intatti all'autorità giudiziaria.

Gli oggetti di francatura obbligatoria, sui quali fossero stati applicati francobolli riputati non ammissibili, sono ritenuti e spediti subito al Ministero, che, dopo averli esaminati, li passa nei rifiuti o li rimette in corso o promuove gli opportuni procedimenti, a seconda dei casi.

Art. 34.

Le disposizioni dei succitati articoli 268 a 274 del Codice penale sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

I francobolli impressi sulle cartoline o sui biglietti, che ne fossero staccati, non sono validi per altri usi.

Art. 35.

Le lettere ordinarie francate incompletamente e gli oggetti pareggiati ad esse, francati pure incompletamente, sono gravati di una tassa pari a quella dei non francati, sotto deduzione dell'importare dei francobolli appostivi.

Le cartoline, le carte manoscritte, le stampe ed i campioni francati del pari incompletamente sono sottoposti a tasse doppie di quelle di francatura, sotto deduzione delle già pagate.

Le corrispondenze raccomandate, assicurate o gravate di assegno con francatura incompleta, sono sottoposte a loro volta alle tasse di cui sopra, con aggiunta di quelle normali di raccomandazione, di assicurazione o di assegno, detratto l'importare dei francobolli appostivi.

Le tasse dovute sono arrotondate, nei sensi dell'articolo 16 della Legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª).

Art. 36.

Le corrispondenze scambiate mediante navi non postali fra località del Regno o fra queste e località fuori di esso ove esistono ufizi di posta italiani sono sottoposte ad una sopratassa, pari alla retribuzione dovuta ai capitani delle navi stesse, ai sensi dell'articolo 7 della legge postale (testo unico) e dell'articolo 12 del presente Regolamento.

La sopratassa fa carico ai destinatari, applicando il disposto dello articolo 16 della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª) quando non sia stata pagata in precedenza dai mittenti, mediante francobolli equivalenti.

Art. 37.

Le tasse e sopratasse che gravano le corrispondenze non francate o francate incompletamente, debbono essere rappresentate da segnatasse, applicati sulle medesime dagli ufizi di destinazione.

I destinatari di corrispondenze gravate di tasse o sopratasse debbono astenersi dal pagarle, se queste non sono rappresentate da segnatasse equivalenti.

Art. 38.

Il mittente di qualsiasi oggetto di corrispondenza, tanto ordinaria, quanto raccomandata od assicurata, può ritirarlo, o modificarne l'indirizzo o la destinazione, quando l'oggetto stesso non sia peranco partito, purchè ne faccia domanda in iscritto all'ufizio della località ove sia stato impostato, giustifichi la propria identità, esibisca un *fac-simile* dell'indirizzo dell'oggetto anzidetto, o la ricevuta corrispondente, dato che sia raccomandato od assicurato, ed assista, quando occorra, all'apertura di esso, per riconoscerne la sottoscrizione.

Egli può incaricare di quanto sopra terze persone.

Art. 39.

Indipendentemente dal disposto del successivo articolo 48, il mittente di un oggetto già partito, ma tuttora in possesso della Posta, può farlo richiamare, o farne modificare l'indirizzo o la destinazione per opera di un ufizio di transito o dell'ufizio destinatario, quando non ostino impedimenti, nei sensi delle leggi o del presente regolamento, oppure farlo sottoporre a raccomandazione o ad assicurazione o farlo gravare di assegno, dato che abbia avuto corso in via ordinaria, o farlo recapitare per espresso, presentando analoga domanda, colle norme dianzi indicate.

L'ordine di modificarne l'indirizzo o la destinazione, oppure di trattenerlo o rimandarlo o di sottoporlo a raccomandazione o ad assicurazione o di gravarlo di assegno o di farlo recapitare per espresso, può essere spedito per Posta o per Telegrafo, a spese dell'interessato; ma sempre per opera dell'ufizio d'impostazione.

La spesa è quella di una lettera ordinaria o raccomandata, a scelta di lui, se l'ordine deve essere inoltrato per Posta, o del telegramma occorrente, se deve essere inoltrato per Telegrafo.

Trattandosi di sottoporre a raccomandazione, ad assicurazione o ad assegno corrispondenze spedite senza tali cautele, o di farle recapitare per espresso, deve essere pagata inoltre la maggiore tassa dovuta.

Quando le corrispondenze richiamate ritornino all'ufizio di partenza, possono essere aperte, se occorre, in presenza del mittente, per accertare che siano state effettivamente spedite da lui.

Art. 40.

Se le corrispondenze, di cui nei precedenti articoli 38 e 39, non sono francate, chi le ritira deve pagare le tasse che sarebbero andate a carico dei destinatari, qualora avessero avuto corso regolare. Si applica però la tariffa interna per gli oggetti diretti all'estero.

Art. 41.

Salvo il disposto del successivo capo XV per le corrispondenze da essere recapitate per espresso, la distribuzione delle corrispondenze ordinarie in arrivo, siano francate o sottoposte a tassa, è fatta negli ufizi postali di destinazione, o col mezzo dei portalettere, ove ne esistono.

Sono distribuite col mezzo dei portalettere, oltre le lettere ed i pieghi, anche le carte manoscritte, le stampe ed i campioni, non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso di mezzo chilogrammo, che portino la indicazione del recapito o sieno all'indirizzo di persone, il cui recapito sia conosciuto; salvo, nel secondo caso, ordini in contrario delle persone stesse.

Sono distribuite negli uffizi le *ferme in posta*, quelle circolanti con esenzione dalle tasse postali e tutte le altre, che per qualunque ragione non possono essere recapitate a domicilio.

Possono essere fatte però recapitare, in via d'eccezione, anche le corrispondenze circolanti con esenzione di tassa, quando sieno in tale quantità, che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati.

La distribuzione delle corrispondenze è sempre gratuita, tranne nei luoghi ove non esistano portalettere retribuiti dalla Amministrazione. In essi luoghi tale distribuzione può essere affidata ad agenti dei comuni od a privati, con facoltà di riscuotere un compenso a carico dei destinatari, nella misura che sia approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi. In questo caso però il ricevimento a domicilio non ne è mai obbligatorio.

È in facoltà dell'Amministrazione di far recapitare a domicilio eziandio le corrispondenze raccomandate ed assicurate, non ferme in Posta, quand'anche gravate di assegni. Laddove non ne sia ammesso, o non ne sia possibile il recapito, deve essere dato avviso gratuito ai destinatari dell'arrivo delle medesime.

Deve essere dato loro avviso ugualmente dell'esistenza di quelle che non possano essere recapitate, stante il peso, o per altre cause eccezionali.

Art. 42.

Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufizio sono rimesse a chi le chiede, in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente art. 15 e fatta eccezione per le *ferme in posta*.

Quelle il cui indirizzo consti di sole lettere iniziali o di cifre sono consegnate ugualmente a chi le chiegga, indicando le iniziali o le cifre stesse, nell'ordine in cui sono disposti.

Le *ferme in posta* sono consegnate soltanto ai destinatari, salvo il disposto del precedente capoverso, che giustifichino la propria identità, considerando come tali gli esibitori di buste di altri oggetti, ugualmente *fermi in posta*, oppure raccomandati od assicurati, diretti alle stesse persone e ritirati in precedenza, o di indizizzi uguali e di identica scrittura.

Le corrispondenze raccomandate ed assicurate sono consegnate soltanto ai rispettivi destinatari in persona od a rappresentanti, mandatari o delegati di essi, che giustifichino, i primi la propria identità e gli altri anche la propria qualità, colle norme prescritte pel pagamento dei vaglia postali, nei sensi dei successivi articoli 170 e 171 e ne rilascino ricevuta.

Per le raccomandate le delegazioni possono essere fatte a tergo degli avvisi, di cui nel penultimo capoverso del precedente art. 41 o su altri stampati provveduti dall'Amministrazione; purchè le firme dei destinatari, se non note agli ufizi di Posta, sieno autenticate da pubblici uffiziali o guarentite con quelle ben conosciute di idonei mallevadori.

Per le assicurate occorrono invece mandati di procura regolari.

Non sono ammessi mandati generali, che non autorizzino esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.

Alle ricevute di persone che non sappiano o non possano scrivere è applicabile il disposto del primo capoverso dell'art. 44 della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato (testo unico) in data del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª); ammettendo anche il concorso di un solo testimonio, purchè solvente, che si dichiari garante della consegna.

Art. 43.

Negli ufizi principali possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia domanda caselle speciali, per la sua corrispondenza in arrivo; mediante il pagamento di una tassa mensile, determinata con decreto ministeriale.

E' ammessa eziandio l'apertura di conti di credito a favore di chi ne faccia ugualmente domanda, tanto per la francatura delle sue cor-

rispondenze in partenza, quanto per la consegna di quelle tassate in arrivo; alle condizioni da essere determinate ugualmente con decreto ministeriale.

E' ammesso infine l'uso di bolgette o di sacchi chiusi pel ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo e per la consegna agli uffizi postali di quelle in partenza; alle condizioni da essere determinate come sopra.

Art. 44.

Le corrispondenze ordinarie recapitate per opera del portalettere possono essere lasciate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove eglino dimorino, o sieno alloggiati, o nei negozi, stabilimenti, uffizi, manifatture e simili, cui sieno addetti.

Anche le corrispondenze raccomandate possono essere rimesse dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari e coi medesimi conviventi od a direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffizi, manifatture e simili, ove eglino sieno alloggiati o cui sieno addetti; ritirandone però ricevute.

La consegna invece delle corrispondenze assicurate deve essere fatta esclusivamente ai destinatari in persona od a loro rappresentanti, muniti di procure; sempre mediante ricevute.

In nessun caso le corrispondenze in genere sono portate più di due volte ai recapiti designati.

È applicabile alle dette ricevute il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 42.

Art. 45.

Nel caso di corrispondenze con un indirizzo, che l'uffizio di Posta sappia essere comune a più persone, le corrispondenze stesse debbono essere aperte in concorso di tutte quelle date persone o di loro mandatari, per riconoscere a chi spettino; tranne che chi le domanda sappia indicarne la provenienza ed il mittente e questo risulti dall'indirizzo od altrimenti. Quando taluna di esse persone, sebbene invitata, non si presenti, l'apertura delle corrispondenze di cui trattasi può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si sieno presentate.

Art. 46.

Ciascuno è libero di ritirare le corrispondenze al proprio indirizzo, o di rifiutarle; ma in questo secondo caso non può aprirle, nè prendere notizia altrimenti del loro contenuto, salvo per le corrispondenze all'indirizzo di uffizi governativi il disposto del successivo articolo 150.

Le corrispondenze rifiutate sono respinte subito ai rispettivi mittenti, se noti. Altrimenti sono rimesse al Ministero, per essere sottoposte al trattamento prescritto dagli articoli 10, 11 e 12 della Legge postale (testo unico).

Quelle che non possano essere restituite ai mittenti, neanche dopo aperte, sono distrutte; salvo le eccezioni indicate nei detti articoli.

I mittenti non possono ricuperarle, senza pagare le tasse di cui sieno gravate. Si applica però la tariffa interna anche a quelle di ritorno dall'estero.

E' vietato di consegnarne gratuitamente o con riduzione di tassa.

Art. 47.

Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non sieno stati richiamati dai mittenti sono tenuti per un periodo di due mesi negli uffizi di destinazione; salvo per le stampe, *non ferme in posta*, per le quali il periodo di custodia è limitato a 15 giorni.

Trascorso il periodo stesso, gli oggetti non distribuiti sono trattati a seconda dell'articolo precedente.

Qualora però risulti chi sia il mittente di taluno di essi oggetti, deve essergli dato avviso della giacenza di quel dato oggetto, affinchè ne disponga.

Gli avvisi e le risposte a questi hanno corso gratuitamente.

Debbono essere rimandate senz'altro ai mittenti le corrispondenze, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate colle norme e cautele da essi prescritte od entro i termini da esso indicati, qualora sui rispettivi indirizzi eglino abbiano espresso il desiderio, che in tale caso sieno loro restituite.

Art. 48.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo 39, le corrispondenze in arrivo, tanto interne quanto estere, possono essere fatte proseguire in altre località, su richieste scritte dei rispettivi destinatari o mittenti, presentate agli uffizi di destinazione od indirizzate a questi per Posta o per Telegrafo.

Se tali richieste non hanno carattere di autenticità, le corrispondenze ordinarie sono avviate alle nuove destinazioni - *ferme in posta.*

Sono ammesse pure richieste di terzi, purchè di notoria onestà, che sieno presentate in nome dei destinatari o mittenti agli uffizi di destinazione delle corrispondenze da far proseguire.

Art. 49.

La rispedizione delle corrispondenze da un luogo ad un altro del Regno non è sottoposta a nuove tasse; salvo le eccezioni qui appresso indicate.

Le corrispondenze chiuse, che sieno state aperte, quelle che circolano sciolte o sotto fascia, che siano state anche soltanto ritirate e le corrispondenze infine di cui sia stato mutato l'indirizzo, anche senza ritirarle, sono trattate come di nuova impostazione; salvo il disposto del precedente articolo 39.

Non sono considerati però come mutazione di indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito, o l'aggiunta di questo o di altre indicazioni atte ad agevolare la ricerca del destinatario.

Gli oggetti indirizzati nel distretto dell'uffizio di impostazione e francati come tali, che siano fatti proseguire fuori distretto, sono sottoposti ad un supplemento di tassa pari alla differenza fra la tassa già pagata e quella che avrebbe dovuto esserlo, se fossero stati indirizzati in origine nelle località di nuova destinazione.

Gli oggetti non francati o francati incompletamente sono sottoposti invece alle tasse delle corrispondenze circolanti in identiche condizioni fra un uffizio ed un altro.

Art. 50.

Allorquando sorga controversia sulla tassa di francatura da applicarsi a determinati oggetti in partenza, si applica la più elevata, compilando appositi verbali, firmati dagli uffiziali di Posta e dai mittenti. Tali verbali sono rimessi al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, per le sue determinazioni.

I reclami per indebita applicazione di tasse su corrispondenze non francate, in arrivo tanto dall'interno quanto dall'estero, possono essere fatti anche verbalmente agli uffizi di Posta, che ne riferiscono al Ministero, per le sue determinazioni, comunicandogli quei dati oggetti od i relativi involucri.

CAPO V.

Delle lettere ordinarie.

Art. 51.

Qualunque oggetto, esclusi soltanto quelli di cui nel precedente articolo 23, può essere spedito col trattamento delle lettere.

Le lettere ordinarie però non debbono contenere denaro, carte od altri oggetti di valore; sotto la comminatoria di cui nell'articolo 104.

Possono essere chiuse in buste, di qualunque forma o colore, od essere piegate o suggellate altrimenti, ed essere anche spedite aperte.

Sono ammesse eziandio buste, sulle quali sieno stampati annunzi commerciali o sieno state scritte indicazioni estranee allo indirizzo; applicando quand'occorra il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 23.

Art. 52.

La riduzione di tassa, di cui nell'articolo 21 della Legge postale (testo unico), è applicabile alle sole lettere ed agli oggetti pareggiati a queste, all'indirizzo, o tremchè di sotto ufficiali, di caporali o di soldati in servizio attivo o di loro assimilati dell'esercito o dell'armata, compresi quelli appartenenti a corpi irregolari, anche di allievi in istituti di istruzione militare, che provengono già dall'esercito, con grado inferiore a quello di ufficiale, e di detenuti in istabilimenti mi-

litari di pena, finchè rimangano ascritti all'esercito od all'armata, con grado ugualmente inferiore a quello di ufficiale.

Art. 53.

La riduzione di cui nell'articolo precedente compete anche alle lettere dirette a guardie di finanza mobilizzate in tempo di guerra ed ai loro graduati, in condizioni identiche a quelle degli altri ammessi a tale beneficio.

Art. 54.

Per poter essere ammesse a profittare dell'agevolezza, di cui nel primo paragrafo dell'articolo 1° della Legge del 12 giugno 1890, N. 6889 (serie 3ª), le lettere non francate di sott'ufficiali, caporali o soldati e loro assimilati dell'esercito e dell'armata, dirette alle rispettive famiglie (moglie, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle) debbono recare, a tergo dell'indirizzo, l'indicazione del cognome, nome o grado dei mittenti e dei corpi cui essi appartengono ed essere rimesse agli uffizi di Posta di partenza, per mezzo di appositi incaricati dei comandi dei corpi stessi od altri reparti, in buste chiuse coll soprascritta: *Lettere non francate di militari di truppa*. Le buste medesime debbono essere munite del bollo di ufficio o, per i reparti sprovvisti di bollo, della firma dei rispettivi comandanti.

Gli uffizi postali, cui le lettere sono consegnate, vi appongono come contrassegno di riconoscimento, apposito bollo.

Per le truppe in campagna la facilitazione di cui sopra s'intende estesa a tutte le corrispondenze consegnate agli uffizi di posta militare, se esistono, e munite dei bolli di questi.

Se mancano uffizi di posta militare, sono applicabili le norme di cui sopra.

Art. 55.

Il disposto del secondo paragrafo dell'art. 1° della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), è applicabile soltanto alle corrispondenze (lettere o pieghi di carte manoscritte), regolarmente contrassegnate dagli uffizi speditori, designati per Decreto Reale.

CAPO VI.

Delle cartoline per corrispondenza.

Art. 56.

Le *cartoline* semplici sono costituite da cartoncini lunghi centimetri 14 e larghi centimetri 8; le doppie da due di essi cartoncini, uniti e ripiegati l'uno sull'altro.

È fatta eccezione per quelle destinate a circolare soltanto nel distretto dell'uffizi d'impostazione, le quali hanno le dimensioni di centimetri 11 per 7.

Le cartoline vendute dall'Ammistrazione delle Poste hanno impresso nell'angolo superiore destro della loro parte anteriore il francobollo di francatura.

L'Amministrazione stessa cambia con altre quelle che sieno eventualmente sciupate, purchè le doppie sieno presentate intiere, e gli esibitori paghino un centesimo per cartolina, semplice o doppia, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 57.

Le cartoline provvedute dall'industria privata, in conformità dell'articolo 23° della legge postale (testo unico), non possono essere di peso superiore a quello delle cartoline da centesimi dieci della Posta, nè di dimensioni eccedenti in veruno dei lati quelle delle dette cartoline postali. Possono differire da queste nel colore.

Nella loro parte anteriore deve essere impressa l'indicazione - *Cartolina postale*, - con facoltà di farla seguire da qualche altra parola, per esempio: *romana, veneziana* e simili, oppure dell'albergo o della casa tale o tale altra.

Oltrechè mediante i francobolli, ne è ammessa la francatura mediante bollatura preventiva, per opera dell'officina delle carte-valori, previo pagamento delle rispettive tasse, ed alle condizioni da essere determinate con Decreto ministeriale.

Se le cartoline non sono francate sono sottoposte alla tassa delle lettere interne, egualmente non francate. Quelle dirette all'estero non hanno corso.

A quelle francate incompletamente si applica il disposto del primo capoverso del precedente art. 35.

Art. 58.

È considerato come cartolina provveduta dall'industria privata qualsiasi cartoncino, non eccedente il peso e le dimensioni della cartolina postale semplice, e che abbia da un lato l'indirizzo e dall'altro contenga comunicazione epistolare.

Art. 59.

Le cartoline debbono essere spedite senza buste od altri involucri nè chiuse in qualsiasi modo.

Il loro lato anteriore è riservato per l'indirizzo, che può essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti, di dimensioni non superiori a centimetri cinque per due, e non può contenere altre aggiunte, tranne l'indicazione dei mittenti.

Il lato posteriore serve per le comunicazioni dei mittenti ai destinatari e può essere riempiuto in qualunque modo, con o senza firma.

E' vietato che tali comunicazioni sieno fatte su fogli distinti, incollati sulle cartoline; ma è ammesso in via di eccezione che sieno attaccati alle medesime indirizzi di giornali od altre piccole liste di carta stampata, purchè non ne cuoprano neanche in parte lo scritto.

Così pure è ammesso che sull'uno o sull'altro lato delle cartoline sieno impressi disegni ed è ammessa ugualmente l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone su quelle che debbano servire come quietanze.

Le marche debbono esservi applicate nella parte posteriore; mentre il bollo può esservi impresso anche nella parte anteriore.

Art. 60.

Salvo il disposto del terzo capoverso del successivo art. 134, le cartoline con risposta debbono essere impostate con unita la seconda parte in bianco o tutt'al più coll'indirizzo già predispostovi, o con aggiuntivi francobolli per la raccomandazione di essa; giammai riempiute in amendue le parti o colla seconda cucita od incollata colla prima, in modo che lo scritto rimanga chiuso o coperto.

La parte riservata alla risposta può essere adoperata invece separatamente, per corrispondere con qualsiasi persona.

Art. 61.

Le cartoline accluse in buste o spedite sotto fasce o piegate in modo da rimanere chiuse sono trattate come lettere non francate; sotto deduzione del rispettivo valore o dell'importo dei francobolli appostivi, quando le buste sieno aperte e le fasce tali da rendere possibile la bollatura delle cartoline stesse.

Le cartoline cui sieno attaccati campioni od altri oggetti non francati separatamente, salvo l'eccezione di cui nel terzo capoverso dell'art. 59, le cartoline private di dimensioni superiori alle postali e quelle nella cui spedizione sia stato contravvenuto a qualsiasi delle disposizioni degli articoli precedenti, sono tassate esse pure come lettere non francate, sotto deduzione ugualmente del rispettivo valore o dell'importo dei francobolli appostivi.

Le prime parti però di cartoline con risposta, che sieno spedite senza la seconda, sono assoggettate soltanto ad una sopratassa di cinque centesimi, quando non sia stato aggiunto sulle dette prime parti un francobollo equivalente.

Indipendentemente dal disposto del paragrafo *c* del precedente art. 28, non hanno corso cartoline, che contengano nella parte riservata alle comunicazioni espressioni evidentemente sconcie, ingiuriose pei destinatari o contrarie all'ordine pubblico; dato che gli uffizi di Posta se ne avvedano.

A tali cartoline è applicabile il disposto del penultimo capoverso dell'articolo medesimo.

CAPO VII.

Dei biglietti postali.

Art. 62.

Il *biglietto postale* si compone di un foglietto doppio, da potere essere chiuso.

Le sue dimensioni sono di centimetri 14, per centimetri 8.

Ha impresso il francobollo di francatura.

E' applicabile ai biglietti il disposto dell'ultimo capoverso del precedente art 56.

Art. 63.

I biglietti possono essere spediti aperti, o senza la parte posteriore, o riempiuti anche nell'esterno della medesima.

Questa non può essere invece adoperata separatamente.

Può esservi incluso qualsiasi oggetto, salvo il disposto dell'art. 28 e del primo capoverso dell'art. 51.

Art. 64.

I biglietti che superassero il peso di quindici grammi, per avere acclusi fogli od altri oggetti, debbono essere completati nella francatura mediante francobolli, e non essendolo sono trattati come lettere francate incompletamente, nei sensi del precedente art. 35.

Quelli che avessero attaccati campioni od altri oggetti, non francati separatamente, sono sottoposti al trattamento di cui nel successivo articolo 97.

CAPO VIII.

Delle carte manoscritte.

Art. 65.

Per *carte manoscritte* si intendono, nel senso postale, gli atti legali, i documenti di qualsiasi natura, le carte di contabilità, i resoconti anche periodici, in parte stampati ed in parte manoscritti, di società commerciali od altre, i rimanenti modelli stampati, riempiuti pure a mano e le altre carte in genere, scritte in tutto od in parte, che non abbiano carattere di corrispondenza attuale fra mittente e destinatario, nei sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, e non possano essere comprese fra le stampe, nei sensi del successivo capo IX.

Sono trattate come carte manoscritte le lettere di antica data, purchè aperte.

Art. 66.

La tassa dei singoli pieghi di carte manoscritte si applica come segue:

a) fino al peso di grammi 50, centesimi 20 se francati e 40 se non francati;

b) oltre grammi 50 fino a 500, rispettivamente centesimi 40 od 80;

c) oltre grammi 500 fino a 1000, centesimi 80 o lire 1,60; aggiungendo in seguito rispettivamente centesimi 40 od 80 ogni 500 grammi o frazione di maggiore peso.

I pieghi stessi sono però sottoposti alle tasse delle lettere, tanto se francati, quanto se non francati o francati insufficientemente quando le tasse stesse risultino inferiori.

Art. 67.

Le dette carte debbono essere spedite sotto fasce mobili od in buste aperte entro involucri di carta, di tela o di altro, ugualmente aperti. Possono anche essere legate; ma in tale caso la legatura deve essere fatta in modo, da potere essere facilmente sciolta.

Altrimenti sono trattate come lettere.

Art. 68.

Nei sensi dell'articolo 4 della legge del 12 giugno 1890, N. 6889 (serie 3ª), ciascun piego può contenere una lettera di accompagnamento, purchè sia semplice, aperta ed indirizzata allo stesso destinatario.

Qualora sia chiusa, oppure essendo aperta superi il peso di quindici grammi o sia indirizzata ad altra persona, o non abbia relazione colle carte cui sia unita, il piego è gravato della tassa della lettera stessa, considerandola come non francata.

Se le lettere fossero più di una, quand'anche all'indirizzo dello stesso destinatario, sono tassate tutte a parte, lettera per lettera.

I destinatari di pieghi stati tassati per intiero come lettere, nei sensi dell'articolo 67, perchè spediti sotto fasce non intieramente mobili, o perchè legati in modo da non poter essere facilmente sciolti, hanno diritto, depositando l'importo delle tasse, che i pieghi stessi siano aperti e verificati in loro presenza. Qualora tutte le carte che contengano sieno riconosciute della natura delle manoscritte, salvo il disposto del precedente paragrafo primo, o sia loro applicabile il successivo articolo 98, tali pieghi sono consegnati gratuitamente, se francati, o mediante il pagamento della tassa normale, se non francati o francati insufficientemente.

Qualora invece tutte le carte che contengano abbiano carattere di lettere od i pieghi stessi si trovino nelle condizioni di cui nei precedenti paragrafi secondo o terzo, la tassa non può essere ridotta.

È ammessa l'inclusione di vaglia postali nei detti pieghi.

Art. 69.

Ciascun piego non deve superare cinque chilogrammi di peso ed in veruno dei suoi lati quarantacinque centimetri di dimensione. La lunghezza però dei pieghi aventi forma di rotolo può giungere a 75 centimetri, purchè tali pieghi sieno di diametro non eccedente dieci centimetri.

Quelli di peso o di dimensioni maggiori non hanno corso.

CAPO IX.

Delle stampe.

Art. 70

Per *stampe* si intendono, nel senso postale, le impressioni o riproduzioni su carta, su carta pecora, su tela o su cartone, fatte con processi meccanici, facili ad essere riconosciuti, che sieno atti alla tiratura di un numero indeterminato di esemplari dello stesso oggetto.

Quelle però fra le suddette riproduzioni, che abbiano carattere di corrispondenza personale, nei sensi del precedente articolo 5°, e tutte le riproduzioni fatte col velocigrafo o con altri metodi simili, per la cui tiratura non occorra l'uso di inchiostro grasso di stamperia, sono ammesse al trattamento delle stampe, nel solo caso che sieno consegnate simultaneamente alla posta per la spedizione in una quantità minima di venti esemplari perfettamente identici; il che dovrà risultare da apposito bollo impressioni dagli uffizi postali di partenza.

Sono escluse dal trattamento delle stampe le riproduzioni fatte col calco, colle macchine da scrivere o mediante sovrapposizione, e così pure le cartelle del Debito pubblico, i biglietti di banca, i francobolli, le marche da bollo e simili, quand'anche annullati, e le altre carte-valori.

Le impressioni o riproduzioni non ammessibili come stampe sono trattate quali cartoline o quali lettere, a seconda della loro forma e della loro dimensione.

Le stampe sono ripartite in due categorie: *periodiche* e *non periodiche*.

Art. 71.

Sono *stampe periodiche*, nei sensi degli articoli 8 e 9 della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), quelle che, uscendo regolarmente almeno una volta per trimestre, non costituendo opere determinate ed essendo sottoposte alle disposizioni del Capo VIII della Legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848, abbiano per iscopo di tenere informato il pubblico delle vicende politiche, scientifiche, tecniche, artistiche, letterarie, religiose, amministrative, finanziarie, commerciali, ecc., e siano tali da poter durare indefinitamente, con materie diverse da un numero all'altro, come i giornali, le gazzette, le riviste, le rassegne e simili.

Sono escluse e vanno comprese fra le non periodiche le pubblicazioni, che costituiscono unicamente o principalmente mezzi di pubblicità di case di commercio o di altre aziende particolari; cioè listini, cataloghi e simili.

Le pubblicazioni periodiche debbono avere stampato in testa alla prima pagina il rispettivo titolo, seguito dalla data e dalla indicazione della loro periodicità, ed i singoli fogli o dispense delle medesime debbono essere numerati progressivamente.

Le dispense e fascicoli, ossia composte di più fogli, debbono avere stampata anche la numerazione regolare delle pagine di cui constino, tutti fogli che le compongono debbono essere di uguale formato, e le dispense stesse debbono costituire numero per numero un tutto omogeneo

È però ammessa che una dispensa consti normalmente di più parti, con distinte numerazioni di pagine, purchè dal programma di associazione o dall'intestazione di ciascuna dispensa risulti di quante parti sia composta, queste siano di formato uguale, abbiano la stessa periodicità, e non possano formare oggetto di più associazioni distinte.

Art. 72.

Si intendono per *stampe non periodiche* i libri, anche rilegati, le pubblicazioni in genere fatte a dispense, con o senza associazione, che non abbiano i caratteri di cui nel precedente articolo 71, le riproduzioni di opere già pubblicate, gli opuscoli, le bozze di stampa, i listini, i cataloghi, i prezzi correnti, sebbene pubblicati a periodi fissi, le circolari, i manifesti, i programmi, salvo l'eccezione di cui nel penultimo capoverso del successivo articolo 75, le partecipazioni, gli avvisi, le fotografie, le oleografie, le incisioni, le immagini di qualsiasi specie, i disegni, i figurini o modelli, non compresi nella eccezione di cui nel § *a* del succitato articolo 75, le carte geografiche, i piani, le carte di augurio, i biglietti d'indirizzo o di visita, la carta di musica, i cartoni lisci od in rilievo la carta punteggiata ad uso dei ciechi ed in genere tutte le impressioni o riproduzioni, comprese fra le stampe, nei sensi del precedente articolo 70, che non possono essere considerate come periodiche.

La musica manoscritta è assimilata a quella stampata, e così pure i disegni fatti a mano, le carte geografiche colorite a mano, i biglietti di visita manoscritti in tutto od in parte sono compresi in questa categoria di corrispondenze, purchè sui biglietti la scrittura sia limitata ad indicazioni di nomi, cognomi, titoli, gradi, professioni, abitazioni e simili, e tanto essi, quanto gli altri oggetti non contengano scritti non ammessibili, nei sensi del successivo articolo 78.

Non sono ammesse al trattamento delle stampe le spedizioni di carta bianca o colorata, quando anche rigata od intestatata, compresa quella da parati.

Art. 73.

Le *stampe periodiche*, che abbiano tutti i requisiti di cui nel precedente articolo 71, sono ammesse al trattamento indicato nell'articolo 8 della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), se quotidiane o pareggiate alle quotidiane, oppure a quello di cui nell'articolo 9, se non quotidiane; a condizione sempre che sieno spedite di prima mano dai rispettivi editori o da altri in loro vece, ed a condizione pure che sieno presentate agli uffizi postali di partenza in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite ed in ogni caso già divise, nei modi che saranno prescritti dall'Amministrazione, per località di destinazione.

Le stampe, anche spedite di prima mano, che non sieno divise nei modi suindicati, e tutte quelle spedite di seconda mano, qualunque ne sia la quantità, sono assimilate invece alle *non periodiche*. Sono assimilati pure a queste i giornali e gli altri periodici, quand'anche spediti direttamente dagli editori od amministratori, il cui invio sia fatto in pieghi, che ne contengono numeri differenti o con norme diverse da quelle prescritte dalle leggi postali e dal presente regolamento.

Art. 74.

La tassa delle stampe periodiche ammesse come tali si computa esemplare per esemplare, anche se questi sono riuniti in pieghi.

Pei giornali, ciascun foglio staccato costituisce un esemplare. Costituiscono invece un esemplare unico numeri doppi, purchè stampati su di un solo foglio; applicando però la tassa giusta il rispettivo peso.

Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna dispensa costituisce un esemplare.

La tassa delle stampe non periodiche, od assimilate a queste, si computa invece sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia la quantità degli oggetti che contenga, siano questi uguali o diversi, purchè tutti allo stesso indirizzo.

Se sono invece a più indirizzi, la tassa complessiva di francatura deve essere pari a quella cui i singoli oggetti sarebbero [sottoposti, se fossero spediti separatamente.

Per le stampe spedite di seconda mano non è tenuto verun conto della tassa, che possa essere stata già pagata per una prima spedizione delle stampe medesime.

Art. 75.

Sono considerati come parti integranti dei giornali o periodici cui vanno uniti, e sono compresi nel rispettivo peso:

a) i disegni, le incisioni, i modelli, i figurini e simili, che corredino pubblicazioni tecniche, giornali di mode e giornali illustrati in genere e sieno spediti insieme, purchè portino stampata l'indicazione della pubblicazione cui riferiscansi e del numero di questa; come pure i prospetti, che corredino pubblicazioni fatte a fascicoli, qualunque sia l'oggetto di questi, illustrando argomenti ivi trattati, e che soltanto per esigenze tipografiche debbano essere di diverso formato;

b) i fogli di annunzi, attaccati a riviste o ad altri periodici pubblicati a fascicoli, che non abbiano una o più pagine destinate appunto ad annunzi e che non trattino essi stessi esclusivamente di annunzi, purchè il peso complessivo dei detti fogli non superi il decimo di quello degli intieri fascicoli;

c) i piccoli ritagli di stoffe o di altri campioni, uniti a giornali di mode o tecnici, pubblicati pure a fascicoli.

Sono considerati invece come *supplementi*, e debbono essere francati separatamente, nei sensi dell'articolo 74, applicando la stessa misura di tassa valevole pei fogli principali, tutti gli altri fogli disgiunti da questi, quand'anche spediti assieme ai fogli stessi.

I supplementi debbono essere però di eguale formato dei fogli principali cui vanno uniti, debbono trattare di materie affini, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche e non costituire pubblicazioni distinte, alle quali sieno accordate associazioni a parte.

Possono essere spediti però anche separatamente, ma sempre dalle stesse località da cui sono spediti i detti fogli principali, purchè abbiano una intestazione a sè, coll'aggiunta dell'indicazione dei giornali o periodici cui riferiscansi.

Sono assimilati ai supplementi anche i programmi, qualunque ne sia il formato, con o senza schede di associazione stampate assieme, purchè sieno spediti a corredo dei fogli principali e si riferiscano esclusivamente ai medesimi.

I supplementi e gli altri fogli, che mancassero dei requisiti sopra indicati, sono considerati come fogli principali o sono compresi fra le stampe non periodiche, a seconda dei casi.

Art. 76.

Per poter profittare delle tasse stabilite per le stampe, queste debbono essere impostate sotto fasce mobili od anche in buste aperte, od in astucci pure aperti; distese, piegate o disposte in forma di rotoli.

Le fasce possono cuoprirne anche l'intiera superficie e possono essere rafforzate con una legatura esterna, purchè sia facile ad essere sciolta.

Sono ammesse pure senza fasce, coll'indirizzo sopra una delle facce, sulle copertine o nei margini.

Gli stampati su carta consistente possono essere spediti eziandio senza piegatura o piegati per metà, purchè non abbiano l'intestazione - *cartoline postali*, nè altre caratteristiche che li possano fare scambiare con queste; nei quali casi sono trattati come lettere o come cartoline, a seconda della loro dimensione.

Art. 77.

Le stampe, francate come tali, spedite sotto fasce non mobili, possono essere aperte dagli uffizi di posta, per essere verificate.

Se non contengono scritti non ammessi sono poste in corso, senza sopratassa.

I destinatari di quelle che fossero state tassate invece come lettere, in forza dell'articolo 32 della Legge postale (testo unico), hanno diritto, depositando l'importo delle tasse, che sieno aperte e verificate in loro presenza.

Se non vi esistono lettere o scritti non ammessi, sono consegnate gratuitamente; mentre se la contravvenzione è accertata, la tassa cui sono state sottoposte non può essere ridotta.

Art. 78.

Entro le stampe, sopra di esse e sulle relative fasce non sono ammessi scritti di sorta, tranne l'indirizzo, che può esservi ripetuto anche nell'interno, nè sono ammesse aggiunte, fattevi dopo la tiratura, mediante caratteri mobili, bolli, cartellini e simili, salvo il disposto del precedente articolo 23 e salvo le seguenti eccezioni:

a) per le stampe ammesse al trattamento delle *periodiche*:

1° — indicazioni di scadenze di associazioni o di residui prezzi da pagarsi o della natura degli invii: per esempio, *gratuito* o per *cambio;*

2° — correzioni di errori tipografici;

3° — segni tendenti a richiamare l'attenzione su determinati punti;

b) per le stampe considerate come *non periodiche*:

1° — indicazioni fatte mediante cifre sui listini di borsa o dei mercati, sui cataloghi, sui prezzi correnti od avvisi del corso dei valori o delle merci cui riferiscansi, o modificazioni di altre cifre già impressevi;

2° — numeri, dediche od omaggi, non aventi carattere di corrispondenza, sulle copertine o sul frontispizio di libri o di opuscoli, sulle fotografie, sui disegni o simili;

3° — correzioni di errori tipografici;

4° — correzioni, quand'anche fatte su foglietti distinti, od annotazioni relative alla tiratura sulle bozze di stampa, con facoltà di unire alle medesime il manoscritto originale corrispondente;

5° — indicazioni di auguri, congratulazioni, ringraziamenti, condoglianze o simili su biglietti di visita o sulle carte di augurio, purchè fatte mediante semplici iniziali;

6° — aggiunte della data di spedizione e della firma ed anche di altra data, di un nome, di un indirizzo o di un numero sulle circolari di commercio, considerando come circolari quelle soltanto che abbiano carattere di generalità e che sieno presentate simultaneamente agli uffizi di partenza per la spedizione nella quantità di almeno venti esemplari perfettamente identici, ad altrettanti indirizzi; il che dovrà resultare da apposito bollo impressovi dagli uffizi predetti;

7° — indicazioni di nomi e cognomi di elettori, delle date delle elezioni e dei luoghi di riunione sui certificati elettorali, diramati da municipi;

8° — sottolineatura o cancellatura di parte dello stampato su offerte o commissioni di libri;

9° — aggiunte sulla musica manoscritta e sui disegni pure manoscritti di quelle parole tecniche, che il testo richiegga per la sua completa intelligenza;

10° — segni tendenti a richiamare l'attenzione su determinati punti, limitatamente però ai giornali spediti di seconda mano, ai libri ed agli opuscoli.

È ammesso che i pieghi di stampe sieno accompagnati da fatture o da conti, riferentisi alle stampe stesse e manoscritti in tutto od in parte, limitatamente però all'indicazione dei destinatari ed a quello degli oggetti spediti, del loro prezzo, dello sconto, del termine e modo di pagamento, della data di spedizione o della firma. Così pure è ammesso che sulle relative fasce sia scritta l'indicazione del prezzo, quando non vi sieno uniti conti o fatture.

È ammesso anche che sieno applicate marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture o sui conti uniti ad esse, che vi sieno predisposti francobolli per una ulteriore spedizione o pel rinvio delle stampe stesse, o che sieno accompagnate da una cartolina semplice in bianco.

Le schede di associazioni o di commissioni, state spedite assieme a circolari od altrimenti, col trattamento delle stampe, perdono il carattere di circolari e sono sottoposte alla tassa delle lettere, quando sono rinviate ai mittenti, riempiute in qualsiasi modo, anche colla sola firma; tranne che per la loro forma, il loro peso o le loro dimensioni possano essere assimilate alle cartoline.

Art. 79.

Le stampe francate come tali, che contengano scritti non compresi nelle eccezioni di cui sopra, od altre modificazioni od aggiunte non ammessibili, sono sottoposte alla tassa delle cartoline o delle lettere, a seconda della rispettiva forma, salvo il disposto dell'art. 15 della Legge del 12 giugno 1890, N. 6889, (serie 3ª).

L'Amministrazione ha facoltà di chiudere in buste quelle alle quali dà corso.

I giornali, i cui mittenti sieno passibili delle penalità comminate dall'art. 12 della Legge del 12 giugno 1890, N. 6889 (serie 3ª), sono passati all'autorità giudiziaria pel relativo procedimento; tranne che sieno stati ritirati, pagando la sopratassa postale.

Art. 80.

Nessun limite di peso e di dimensioni è fissato pei pieghi dei giornali e degli periodici.

Ciascun piego invece di stampe non periodiche non deve superare il peso indicato nell'art. 30 della Legge postale (testo unico) e le dimensioni di 45 centimetri in ciascuno dei suoi lati.

La lunghezza dei pieghi aventi forma di rotolo può giungere però fino a 75 centimetri, purchè di diametro non eccedente 10 centimetri.

Gli oggetti di peso o di dimensioni maggiori non hanno corso.

Art. 81.

Per poter essere ammesse a profittare dei vantaggi accordati alle stampe periodiche spedite di prima mano, queste debbono essere francate mediante versamenti anticipati in effettivo, per opera degli editori od amministratori, con l'apertura di appositi *conti-correnti* fra essi e la Posta.

Se sono francate mediante francobolli, sono considerate come spedite di seconda mano.

Le stampe non periodiche invece debbono essere francate per regola mediante l'applicazione di francobolli al disopra dei rispettivi indirizzi; ma per eccezione possono esserlo esse pure col metodo del conto-corrente.

Art. 82.

Gli editori di giornali o di altri periodici, che vogliano essere ammessi al trattamento di cui nell'articolo 8 della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), o dell'articolo successivo, a seconda della periodicità dei giornali o periodici stessi, sono tenuti a dichiararlo in iscritto alla Direzione delle Poste della provincia, nella quale questi sono o debbono essere pubblicati, presentandone possibilmente un numero. Può essere loro chiesta una attestazione del Ministero dell'interno o della Prefettura della provincia, da cui risulti che abbiano ottemperato al disposto dell'articolo 36 della legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848.

Art. 83.

L'apertura di conti correnti può essere accordata dalle sole Direzioni provinciali delle Poste, anche per le pubblicazioni che escano fuori dei capiluoghi delle rispettive provincie.

Tali conti possono essere aperti *per un solo numero* di una data pubblicazione od essere *continuativi* per più numeri.

Debbono essere per un solo numero quelli relativi a riviste e ad altre pubblicazioni che escano meno di una volta per settimana o che mutino abitualmente di peso da un numero all'altro; ma la spedizione dello stesso numero può essere fatta in più riprese, purchè sempre in grosse partite ed in un periodo non eccedente un mese.

Debbono essere continuativi per più numeri quelli riferentisi a giornali o ad altre pubblicazioni almeno settimanali, di peso costante, o quasi.

I conti correnti sono aperti per un determinato numero di esemplari di un determinato peso col contemporaneo pagamento della tassa corrispondente e durano finchè quella data quantità non sia stata spedita. Possono essere rinnovati o fatti proseguire per un altro numero determinato di esemplari, a volontà degli editori, col contemporaneo pagamento per parte loro della tassa corrispondente.

Se le spedizioni non fossero poi fatte, le tasse anticipate sono restituite, purchè sieno domandate entro un mese.

Gli oggetti in partenza debbono essere consegnati sempre allo stesso uffizio di Posta; ma è ammesso che un editore abbia contemporaneamente conti in corso con più uffizi, anche per la spedizione di una stessa pubblicazione.

Art. 84.

Le domande di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conti debbono essere presentate almeno un giorno prima che debbano avere effetto, se lo sono direttamente ad una Direzione postale, o tre giorni prima se lo sono ad un uffizio.

In ogni domanda deve essere indicato quale sia il peso approssimativo di ciascun numero di quella data pubblicazione, e trattandosi

di periodici che possano avere annessi altri fogli, nei sensi del precedente articolo 75, deve esservi aggiunto un elenco dei fogli stessi.

Nell'atto dell'apertura di conti *per un solo numero* sono rilasciate agli editori apposite attestazioni.

Per i conti *continuativi* sono rilasciati invece appositi libretti di *conto-corrente*, nei quali eglino sono accreditati di mano in mano di quelle quantità di esemplari, per la cui spedizione hanno pagato la tassa.

Le Direzioni delle poste e gli ufizi che debbono ricevere le spedizioni tengono un duplicato dei conti medesimi.

Art. 85.

Nell'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi, aventi corso a parte, gli editori debbono presentare all'ufizio di posta:

a) una dichiarazione, fatta su apposito stampato, provveduto dall'Amministrazione, da cui risulti quanti sieno gli esemplari consegnati e se abbiano fogli annessi.

b) le attestazioni od i libretti di cui nell'articolo precedente, affinchè vi sieno notate a loro debito le quantità da essi dichiarate.

E' vietato agli ufizi di posta di accettare consegne, la cui tassa complessiva sia superiore al credito che risulti disponibile dalle attestazioni o da libretti di quei dati editori.

E' vietato loro ugualmente di accettare consegne, non accompagnate colle dichiarazioni di cui sopra.

Gli agenti che contravvenissero a tali divieti sono responsabili in proprio dei danni che l'Amministrazione potesse risentirne e sono passibili inoltre di pene disciplinari.

Art. 86.

Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto per regola mediante pesatura; prima di uno o più esemplari per determinare il peso unitario di ciascuno di questi, e poi delle quantità complessive comprese in ciascuna consegna, per desumere dal peso totale l'entità delle spedizioni stesse.

E' detratto dal peso complessivo quello dei sacchi, nei quali le stampe fossero acchiuse.

La pesatura degli oggetti, per la cui spedizione sieno aperti conti non continuativi, deve essere fatta nell'atto di ciascuna consegna, e qualora ne risulti qualche differenza nel peso unitario, la quale abbia influenza sulla tassa, o qualche differenza fra la quantità dichiarata e quella effettiva, gli editori debbono pagare la somma eventualmente mancante, prima che la spedizione stessa abbia luogo; tranne che questa sia in conto e rimanga disponibile una somma sufficiente.

Se al termine delle spedizioni di quel dato oggetto risultasse invece che eglino avessero pagato più del dovuto, sono rimborsati della differenza.

La pesatura degli oggetti, per la cui spedizione sieno in corso conti continuativi, può essere fatta interpolatamente, ma sempre in giorni non prestabiliti; limitandola anche ad una sola fra le diverse consegne, quando queste sieno fatte a più riprese nello stesso giorno.

Accertandosi differenze, si presume che in tutte le spedizioni state fatte dopo la pesatura precedente esistesse una differenza percentuale pari a quella allora riscontrata; non rimontando però mai oltre trenta giorni in addietro.

Tali differenze sono regolate successivamente, mediante detrazione dai conti correnti di quelle date quantità; con obbligo per gli editori di versare subito le somme che mancassero ad un acconto per le spedizioni successive.

Qualora tali somme non fossero versate, non può aver luogo verun'altra spedizione dello stesso giornale o periodico.

Il riscontro delle spedizioni di poca entità può essere fatto mediante numerazione dei singoli esemplari, anzichè mediante pesatura.

Art. 87.

Nell'atto di ciascun riscontro di giornali o periodici francati mediante conto corrente continuativo si compila un verbale, sottoscritto almeno da due impiegati che debbono avere assistito alla operazione e tale verbale fa piena fede.

Gli editori possono esigere che vi concorra un loro delegato, che deve essere l'incaricato della consegna alla posta di quelle date spedizioni; nel quale caso egli deve assistere a tutta l'operazione e firmare il verbale di cui trattasi.

Se il delegato si allontana, il riscontro può essere fatto senza il suo concorso.

I verbali relativi a differenze sono passati all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità di cui nell'art. 8, della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª).

Art. 88.

Il divieto, di cui nell'art. 11 della legge predetta, di spedizioni cumulative di più giornali o periodici, o di giornali o periodici con altre stampe, salvo il disposto del precedente art. 75, è assoluto per la riunione di giornali o periodici con stampe non periodiche o di giornali quotidiani con altri non quotidiani; salvo le eccezioni, che possano essere autorizzate dall'Amministrazione.

E' ammesso invece per regola che un giornale possa avere uniti uno o più supplementi, e che due o più giornali quotidiani o due o più non quotidiani possano essere spediti insieme con unico indirizzo, purchè ciascuna spedizione contenga quantità uguali dei singoli fogli, questi sieno sottoposti ad una misura di tassa identica e sieno regolarmente dichiarati.

Se una parte sola di una spedizione contenesse giornali con supplementi, o più giornali riuniti, oppure giornali con altri annessi, essa non ha corso, tranne che ne siano fatte consegne separate, con distinte dichiarazioni.

Art. 89.

Nel caso della spedizione cumulativa di più giornali, oppure della spedizione di supplementi o di altri fogli, assieme ai fogli principali, nei sensi dell'articolo precedente, la pesatura generale si opera, considerando quale unità il peso riunito di un numero di tutti i fogli raccolti sotto unica fascia e ad un solo indirizzo, e raddoppiando po o triplicando e così di seguito la quantità totale che resulti dalla divisione del peso complessivo pel peso unitario, secondo che i fogli riuniti sieno due o più e ciascuno di essi sia passibile della tassa semplice o di una tassa maggiore.

Si raddoppiano pure o si triplicano e così di seguito i numeri straordinari, stampati su di un solo foglio, quando sieno di peso superiore a quello normale e tale aumento di peso abbia per effetto di farne aumentare a sua volta la tassa.

Art. 90.

I giornali e le altre pubblicazioni, che sieno francate col metodo del conto corrente, debbono avere stampata sulla fascetta od altrove, purchè sempre al di sopra degli indirizzi, la indicazione seguente, in caratteri appariscenti « *Conto corrente colla Posta* ».

Art. 91.

La consegna per parte degli editori dei giornali e periodici in partenza, francati col metodo del conto corrente, e delle stampe non periodiche, francate collo stesso metodo, deve essere fatta non più tardi dell'ora determinata dall'Amministrazione, a seconda dei luoghi nei limiti di tempo di cui nell'articolo 10 della legge del 12 giugno 1890, N. 6889 (serie 3ª).

Quelli che fossero consegnati più tardi possono essere spediti colla corsa successiva.

La consegna deve essere fatta agli uffizi postali. Non può essere fatta direttamente sulle vetture o sulle navi incaricate del trasporto.

Art. 92.

La consegna dei giornali o periodici e di tutte le altre stampe in genere, la cui francatura sia stata operata mediante francobolli, deve essere eseguita almeno due ore prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee, secondo gli orari in vigore. Tali oggetti possono essere anche immessi nelle buche o cassette postali, purchè in tempo utile, acciò la levata ne possa essere eseguita almeno due ore prima di siffatta partenza.

Quelli impostati più tardi possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Indipendentemente dal disposto dell'art. 10 della legge del 12 giugno 1890, N. 6889 (serie 3ª), per quanto si riferisce ai giornali, l'Amministrazione ha facoltà di ritenere per tutto il tempo necessario le

altre stampe che non sieno state ripartite per linee e località e sieno impostate in quantità tali, da non poter avere immediato corso, senza discapito del servizio generale.

Art. 93.

Salvo i casi dianzi indicati, la spedizione dei giornali e delle altre stampe ha luogo nei modi più celeri, assieme alle altre corrispondenze ordinarie e collo stesso trattamento di queste.

L'Amministrazione può consentire anche, che i pieghi di giornali diretti a rivenditori di determinate località sieno spediti fuori dei dispacci ordinari, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli agenti postali incaricati del trasporto.

Art. 94.

Nei rapporti con Amministrazioni straniere si applicano ai giornali, agli altri periodici ed alle rimanenti stampe le norme stabilite dalle convenzioni in vigore, e la rispettiva francatura deve essere operata mediante l'uso esclusivo di francobolli, salvo accordi in contrario colle singole Amministrazioni corrispondenti.

I giornali o periodici diretti all'estero debbono essere consegnati alla Posta separatamente da quelli diretti nell'interno del Regno.

Pei giornali o periodici impostati nel Regno e diretti pure nel Regno, che dovessero essere successivamente inoltrati all'estero per cambiamento di residenza dei destinatari, è tenuto conto della francatura primitiva, comunque operata, considerando la tassa di sei millesimi quale un centesimo intiero.

CAPO X.

Dei campioni di merci.

Art. 95.

Sotto la denominazione di *mostre* o *campioni* di merci sono ammessi tutti gli oggetti, che abbiano o possano avere appunto carattere di mostre, purchè non sieno compresi nelle esclusioni di cui nel precedente articolo 28 (quali sarebbero gli oggetti imfiammabili od esplosivi, che tramandino odori nauseanti, o sieno facili ad imputridire) e purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che non abbiano da per sè un effettivo valore commerciale, salvo il disposto del secondo capoverso del successivo articolo 100 o la loro spedizione non acquisti, stante la quantità degli oggetti stessi, il carattere di smercio, perdendo quello di mostra;

b) che gli oggetti acuminati o taglienti, i liquidi, le materie grasse e le polveri coloranti sieno disposti in modo, da escludere il rischio che possano cagionare danno; cioè, gli acuminati o taglienti sieno involtati in cotone o stoppa e posti in iscatole od in cassettine od in astucci, i liquidi ed i grassi, facili a liquefarsi, sieno chiusi in boccette o vasetti, da essere poi collocati entro cassette o tubi di legno o di latta, riempiuti di cotone o di segatura, i grassi infine meno facili a liquefarsi e le polveri coloranti sieno posti entro sacchetti di pelle o di tela impermeabile;

c) che gli altri oggetti sieno spediti in buste aperte, o sotto fasce mobili, o collocati fra cartoncini, od in sacchetti di carta solida o di tela, o nei modi indicati nel paragrafo precedente; fatta eccezione per le chiavine ed altri piccoli oggetti, che possono essere attaccati a lettere, a cartoline od a biglietti postali, i quali oggetti hanno corso anche se non fasciati, purchè sieno ben assicurati alle corrispondenze cui sono uniti;

d) che in ogni caso ne sia facile l'apertura, per la verificazione;

e) che ciascun pacco non ecceda il limite di peso indicato nell'articolo 33 della Legge postale (testo unico) e le dimensioni di trenta centimetri in lunghezza, con venti in larghezza e dieci in profondità o con quindici tanto in larghezza quanto in profondità, oppure di venti in ciascuno dei tre lati od infine di trenta in lunghezza o di quindici di diametro, per gli oggetti di forma cilindrica;

f) che i pacchi stessi non contengano nell'interno o sugli involucri scritti di sorta, oltre l'indirizzo; fatta eccezione soltanto per l'indicazione dei rispettivi mittenti, per numeri d'ordine, o per informazioni relative alla natura delle merci di cui constino, alla provenienza, al prezzo, alle dimensioni, al peso di queste, od alle quantità disponibili, od alle condizioni di spedizione e di consegna od infine per istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate intorno al modo di adoperare le merci stesse e salvo pei campioni accompagnati da lettere il disposto del successivo articolo 97.

Le indicazioni di cui sopra debbono essere scritte sugli stessi campioni o su foglietti annessivi, che non abbiano forma nè carattere di lettere o di cartoline, e debbono trattare esclusivamente di quei dati oggetti.

Non sono ammessi animali vivi, tranne api ed altri insetti, chiusi in gabbiette.

Possono essere apposte sui pieghi di campioni marche di fabbrica e di commercio.

Art. 96.

Nel caso di contravvenzione al disposto dei paragrafi *b* ed *e* dell'articolo precedente quei dati oggetti non hanno corso; nel caso di contravvenzione al disposto dei paragrafi *c*, *d* ed *f* sono trattati come lettere non francate, sotto deduzione dell'importare dei francobolli apposti, applicando le stesse disposizioni che per identiche contravvenzioni valgono per le stampe non periodiche; nel caso infine di contravvenzione al disposto del paragrafo *a* sono trattati a seconda del successivo articolo 104.

E' esteso ai campioni il disposto dell'art. 92.

Art. 97.

I campioni uniti a lettere od a biglietti postali sono sottoposti essi pure alla tassa di cui nell'art. 33 della Legge postale (testo unico), purchè possano essere pesati separatamente e sieno francati del pari separatamente.

Se i due oggetti sono francati soltanto in parte, sono sottoposti del pari separatamente alle tasse di cui nel precedente art. 35, detraendo dalla somma totale quella già pagata.

Se non sono francati neanche in parte o se lettere, o biglietti e campioni non si possono pesare separatamente, sono sottoposti per intiero alla tassa delle lettere; detraendone nel secondo caso l'importo già pagato.

Se però il peso complessivo delle lettere o dei biglietti e dei campioni non supera quindici grammi, basta in ogni caso la francatura delle lettere o dei biglietti.

Per campioni uniti a cartoline, a carte manoscritte od a stampe valgono le disposizioni degli articoli 61 e 98.

Nel caso che sieno compresi in un solo piego più campioni a diversi indirizzi, sono considerati come tante spedizioni distinte.

CAPO XI.

Delle spedizioni miste di carte manoscritte, campioni e stampe.

Art. 98.

Sono ammesse spedizioni miste di *carte manoscritte*, *campioni* e *stampe*, con o senza lettere di accompagnamento; ma sono sottoposte per intiero alla tassa delle carte manoscritte.

Sono ammesse ugualmente spedizioni miste di *stampe* e *campioni*, applicando separatamente la tassa di francatura per ciascuna categoria di oggetti.

Il peso dei campioni non può superare trecento grammi e quello complessivo di ciascun piego non può superare cinque chilogrammi.

Le dimensioni non possono superare per ciascuna categoria di oggetti quelle ammesse nei precedenti articoli 80 e 95.

Nel caso di riunione di stampe considerate come non periodiche con stampe considerate come periodiche le stampe stesse non hanno corso, giusta l'art. 11 della Legge del 12 giugno, n. 6889 (serie 3ª) e l'art. 88 del presente regolamento, salvo le eccezioni ivi prevedute, se sono francate col metodo del conto-corrente, mentre se sono francate con francobolli hanno corso col trattamento delle stampe non periodiche.

Art. 99.

Le spedizioni miste di stampe e campioni non hanno corso, se non sono francate, almeno in parte.

Quelle francate insufficientemente sono sottoposte al trattamento di cui nel precedente art. 35, per ciascuna delle categorie di oggetti onde constino.

CAPO XII.

Della raccomandazione delle corrispondenze.

Art. 100.

Qualunque oggetto può essere ammesso in *raccomandazione*, quando debba essere sottoposto al trattamento delle lettere e sia presentato chiuso.

Oltre quella delle lettere e dei pieghi chiusi, è ammessa pure la raccomandazione di cartoline, di biglietti postali, di carte manoscritte, di stampe e di campioni; ma nei pieghi sotto fascia non possono essere spedite carte-valori.

Così pure non possono avere corso, colla francatura dei campioni, gioiellerie ed altri oggetti preziosi. Sono ammessi soltanto oggetti in genere, che avendo un certo valore, non possono essere spediti come campioni ordinari.

I campioni e gli altri oggetti indicati nel primo capoverso dell'articolo 38 della Legge postale (testo unico) possono essere raccomandati, colla sopratassa normale stabilita per le lettere, anzichè con quella ridotta di cui nel predetto articolo, quando i mittenti ne facciano domanda, per poter conseguire, nel caso di smarrimento, l'indennità di lire venticinque.

Art. 101.

Per nessuna spedizione raccomandata è ammessa la dichiarazione del suo valore; avendo la raccomandazione delle corrispondenze soltanto per iscopo di guarentirne l'arrivo e la consegna, non il contenuto.

L'Amministrazione non assume riguardo a questo veruna responsabilità, nè accorda indennità nel caso di manomessione.

Gli oggetti da raccomandare sono pertanto sottoposti, riguardo alla loro forma esterna, alle norme ordinarie. Nel caso però di spedizioni di monete, medaglie e simili, queste debbono essere chiuse in buste o disposte in modo che rimangano ferme.

Gli oggetti stessi debbono essere consegnati agli uffizi di partenza, che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta deve indicare la data d'impostazione e il numero di registrazione di ciascun oggetto, il mittente, il destinatario e il luogo di destinazione; non che la tassa pagata.

Art. 102.

Il pagamento della tassa dovuta sulle corrispondenze da raccomandare deve essere anticipato dai rispettivi mittenti.

A quelle che fossero state francate incompletamente si applica il disposto dell'articolo 35.

Se qualche oggetto avesse avuto corso senza francatura, la relativa tassa fa carico agli uffizi postali di partenza.

Art. 103.

La facoltà di accettare oggetti da essere spediti in raccomandazione compete alle Direzioni, agli uffizi, compresi quelli fuori del Regno, ed alle collettorie di 1ª classe; più a quelle di 2ª all'uopo designate ed agli altri agenti rurali delle Poste, ugualmente designati dall'Amministrazione.

Questi ritirano tali oggetti, rilasciandone ricevute provvisorie, mentre eseguiscono le loro corse; salvo a consegnare ai rispettivi mittenti colla corsa successiva le ricevute definitive degli uffizi di posta.

Art. 104.

Sono raccomandati d'ufficio, ai sensi dell'articolo 42 della Legge postale (testo unico), assoggettandoli al doppio della tassa di raccomandazione delle lettere, indipendentemente da quella di francatura, gli oggetti di corrispondenza trovati nelle buche o cassette postali, supposti contenere valori e così pure i campioni, che non possano, stante il loro pregio, circolare in via ordinaria, giusta il paragrafo *a* del precedente articolo 95, quand'anche gli oggetti medesimi non sieno nell'indirizzo completamente conformi al disposto dell'articolo 22.

Quando si tratti però di oggetti immessi nelle buche o cassette postali, sui quali si trovino già apposti francobolli per una somma corrispondente alla tassa di francatura ed a quella di raccomandazione, i medesimi sono raccomandati d'ufizio senza veruna sopratassa.

Art. 105.

La doppia tassa di raccomandazione, di cui sono gravati gli oggetti raccomandati d'ufizio, ai sensi dell'articolo precedente, non è fatta pagare dai destinatari, quando questi provino la non esistenza dei valori supposti contenutivi, o, trattandosi di campioni, il minimo pregio di questi; tranne che gli oggetti stati raccomandati avessero segni esterni tali, da dover indurre necessariamente gli ufizi di posta a considerarli come contenenti valori.

Art. 106.

I destinatari di oggetti raccomandati o chi sia ammesso ad agire in loro nome, ai sensi dei precedenti articoli 42 e 44, non possono ritirarli od aprirli, senza averne data preventivamente ricevuta all'ufizio di Posta od al portalettere incaricato del recapito.

Essi hanno però facoltà di riconoscerne il contenuto, prima di asportarli; ma senza veruna responsabilità per l'Amministrazione e senza il concorso del personale postale.

Art. 107.

Nel caso di supposto smarrimento di oggetti raccomandati, i rispettivi mittenti o destinatari debbono presentare analoghi reclami, anche verbali, agli ufizi di partenza o di destinazione degli oggetti stessi.

I detti ufizi ne informano il Ministero, che promuove le opportune indagini e ne partecipa il risultato, provvedendo successivamente per la corresponsione dell'indennità che sia dovuta, nei sensi dell'articolo 39 della Legge postale (testo unico), se il fatto dello smarrimento risulta accertato in via amministrativa; indipendentemente dall'esito dei relativi procedimenti giudiziari.

Sono pareggiati agli smarriti gli oggetti che non siano stati consegnati regolarmente, nei sensi dei precedenti articoli 42 e 44 e non possano essere recuperati: come pure quelli dai quali sia stato sottratto tutto il contenuto.

L'indennità è eguale, tanto per le corrispondenze del distretto dell'ufizio postale d'impostazione, quanto per quelle fuori distretto.

All'indennità si aggiunge il rimborso ai mittenti delle tasse di spedizione.

Per gli oggetti raccomandati d'ufficio, ai sensi del precedente articolo 104, non compete veruna indennità.

Così pure non compete per gli oggetti cambiati con paesi stranieri, non tenuti a corrisponderne.

Qualora oggetti supposti smarriti, pei quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta, sieno poi trovati, i rispettivi destinatari o mittenti hanno facoltà di ritirarli, restituendo la indennità stessa.

CAPO XIII.

Della assicurazione delle corrispondenze

Art. 108.

Le corrispondenze che si vogliano *assicurare* con dichiarazione di valore debbono essere presentate agli ufizi di posta, chiuse in buste solide e di un solo colore, suggellate con almeno cinque suggelli in ceralacca, di uguale impronta, aventi contrassegni particolari e disposti in modo, da chiudere esattamente tutti i lembi delle buste medesime.

Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti mediante scatolette od astucci, involtati per intiero con tela o con carta-tela, coll'indirizzo, sugli involti e suggellati in modo, che i suggelli ne cuoprano tutta la cucitura.

Art. 109.

La dichiarazione del valore deve essere scritta al disopra degli indirizzi, in disteso, senza cancellature nè correzioni, colle parole: « *Valore dichiarato lire* . . . . » o con altre equivalenti.

Art. 110.

Pei titoli nominativi non deve essere assicurato un valore eccedente l'importo degli interessi o dividendi, che siano pagabili al portatori dei titoli medesimi, più la spesa che occorrerebbe per ottenere dei duplicati di questi.

Art. 111.

Il servizio delle assicurazioni è limitato alle direzioni, agli ufizi, compresi quelli fuori del Regno, ed alle collettorie di prima classe.

Art. 112.

La somma massima che può essere assicurata è:

a) di lire 10,000 per ciascun piego nei rapporti fra direzioni;

b) di lire 5,000 pure per ciascun piego, nei rapporti fra direzioni ed uflzi e fra questi.

c) di lire 100 nei rapporti fra direzioni od ufizi e collettorie e fra queste.

Art. 113.

Gli uflzi di posta debbono dare ricevuta degli oggetti da assicurare.

La ricevuta deve contenere, oltre le indicazioni di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo 101, anche quelle del peso preciso in grammi degli oggetti stessi e del valore dichiarato.

Art. 114.

La responsabilità dell'Amministrazione cessa colla consegna dei singoli oggetti ai rispettivi destinatari, o colla restituzione degli oggetti stessi ai mittenti, in perfetto stato di integrità esterna.

Il difetto di integrità deve essere protestato in presenza degli ufficiali di Posta, nell'atto del ritiro dei detti oggetti; procedendosi in tale caso all'apertura delle lettere o dei pieghi ed alla compilazione di appositi verbali.

Valgono per la distribuzione di lettere o di oggetti assicurati le disposizioni del precedente articolo 106, applicando il capoverso dell'articolo stesso, nel caso di oggetti giunti in prefetto stato di integrità esterna.

Art. 115.

Nel caso di smarrimento o di manomessione di oggetti assicurati l'Amministrazione corrisponde un'indennità, pari all'intiero valore dichiarato od alla parte deficiente, e mediante tale pagamento subentra nel diritto di proprietà dei detti oggetti, ai sensi dell'art. 41 della Legge postale (testo unico).

Nell'atto del reclamo o del pagamento dell'indennità, o successivamente, a qualunque richiesta dell'Amministrazione, i destinatari od i mittenti debbono fornirle tutte le notizie ed, ove ne sia il caso, i documenti necessari per l'esercizio del predetto diritto.

Trattandosi di titoli a corso variabile, il valore di questi è determinato, nel caso di manomissione dei pieghi in cui sieno stati acchiusi, dalla quotazione di Borsa del giorno della loro spedizione.

È applicabile a siffatti rimborsi il disposto del precedente articolo 107; tranne che non si restituiscono le tasse di spedizione, se si tratta di semplice manomessione.

Qualora oggetti supposti smarriti fossero rinvenuti dopo il pagamento delle indennità ed il loro contenuto si riconoscesse di valore inferiore a quello dichiarato, l'Amministrazione ha diritto di riavere le indennità corrisposte, consegnando gli oggetti stessi.

CAPO XIV.

Delle corrispondenze gravate di assegno.

Art. 116.

L'assegno di cui possono essere gravate le corrispondenze raccomandate od assicurate, nei sensi dell'art. 3 della Legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), ha per effetto che gli oggetti stessi non possano essere consegnati ai destinatari, senza il contemporaneo pagamento per parte di questi delle somme assegnate.

Tali somme non debbono superare:

a) lire 1000 per oggetto nei rapporti fra Direzioni, fra Direzioni ed ufizi o fra questi;

b) lire 100 nei rapporti fra Direzioni e collettorie di 1ª classe, fra ufizi e collettorie, e fra queste.

Art. 117.

Per la forma esterna degli oggetti da essere sottoposti ad assegno, e per la consegna dei medesimi agli ufizi di partenza valgono le norme prescritte per le corrispondenze raccomandate od assicurate, a seconda che gli oggetti stessi debbano avere corso con semplice raccomandazione o con assicurazione.

L'indicazione dell'assegno deve essere scritta in disteso, senza cancellature nè correzioni, al disopra dell'indirizzo degli oggetti che ne sono gravati, colla formola « *Assegno L.* . . . . »

Trattandosi di oggetti assicurati, l'assegno deve fare seguito all'indicazione del valore, e può essere di somma eguale, superiore od inferiore; nei limiti di cui nell'articolo precedente.

Qualora l'importo dell'assegno debba essere corrisposto al mittente al netto di ogni spesa, cioè colla tassa di spedizione del vaglia di rimborso a carico del destinatario, debbono essere aggiunte all'indicazione dell'assegno medesimo le parole — *Tassa vaglia a carico del destinatario.*

La sopratassa fissa di quindici centesimi, per gli oggetti circolanti nel distretto dell'ufizio di impostazione e di venticinque centesimi per gli altri va in aggiunta a quelle di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.

Art. 118.

Per la distribuzione degli oggetti gravati di assegni valgono ugualmente, a seconda dei casi, le disposizioni in vigore riguardo alle corrispondenze raccomandate od assicurate.

Se i rispettivi destinatari nel chiederne la consegna non pagano integralmente gli importi degli assegni stessi, più le tasse per l'invio di essi importi ai mittenti, quando ne sia il caso, nei sensi del terzo capoverso dell'articolo 117, i detti oggetti si considerano come rifiutati.

Gli ufizi di posta convertono tali somme in vaglia ordinari a favore dei mittenti degli oggetti medesimi, sotto detrazione delle tasse di emissione di essi vaglia, tranne che queste sieno pagate dai destinatari e rimettono subito i vaglia ai detti mittenti.

Nel caso che i destinatari di oggetti gravati di assegno facciano opposizione alla spedizione dei suddetti vaglia, la spedizione stessa è ritardata fin alla mezzanotte del giorno successivo. Trascorsi il detto termine, deve essere eseguita, tranne che i destinatari medesimi abbiano fatto intimare un atto di inibizione giudiziale; nel quale caso valgono le disposizioni dei precedenti articoli 18, 19, 20 e 21.

Ai vaglia, emessi come sopra, sono applicabili tutte le disposizioni degli articoli 53 e seguenti della legge postale (testo unico) 19 e 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª) e 158 e seguenti de presente Regolamento.

E' applicabile pure agli oggetti con assegno, spediti in assicurazione, il disposto del precedente articolo 115. A quelli spediti invece colla sola raccomandazione è applicabile il disposto dell'articolo 107.

I destinatari che ricevono indennità per smarrimenti o manomissioni debbono pagare gli assegni gravanti quei dati oggetti.

CAPO XV.

Delle corrispondenze da recapitarsi per espresso.

Art. 119.

Gli oggetti da essere recapitati per espresso possono avere corso in via ordinaria od in raccomandazione, od anche con assicurazione ed essere gravati di assegno; ma per le corrispondenze assicurate e per quelle gravate di assegno l'obbligo per l'Amministrazione dell'invio per espresso è limitato agli avvisi del loro arrivo, con indicazione della provenienza e dei nomi dei mittenti, salvo ai destinatari di curare il ritiro delle corrispondenze stesse.

Sono pareggiati agli oggetti da essere recapitati per espresso quelli da avere corso fuori dei dispacci, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli agenti incaricati al trasporto; fatta eccezione pei pieghi di giornali, di cui nel capoverso dell'articolo 93; i quali non sono sottoposti a veruna sopratassa.

Art. 120.

Gli oggetti da essere recapitati nel detto modo debbono avere scritta nella parte dell'indirizzo l'indicazione ***per espresso***, più il nome, cognome e recapito dei rispettivi mittenti, essere francati per intiero, compresa la sopratassa, di cui nell'articolo 2° della Legge del 12 giugno 1890, n 6889 (serie 3ª) ed essere consegnati direttamente agli ufizi postali di partenza.

Questi non ne danno però ricevuta, tranne che siano raccomandati od assicurati.

Gli oggetti stessi hanno però corso, quand'anche sieno stati immessi nelle buche o cassette postali, purchè sieno regolari tanto nella forma, quanto nella francatura.

Gli oggetti in partenza sono spediti coi mezzi ordinari; ma il recapito di quelli in arrivo è fatto nel modo più sollecito, per opera degli agenti telegrafici o postali ove ne esistano o con mezzi straordinari, ove non ne esistano.

L'Amministrazione potrà anche dare corso a quelli in partenza con mezzi non adoperati per le spedizioni ordinarie.

In eccezione al disposto del precedente paragrafo primo, i mittenti di oggetti recapitabili in quegli stessi paesi in cui sono presentati possono consegnarli, tranne se raccomandati od assicurati, agli ufizi locali del telegrafo, se esistono, anzichè agli ufizi postali; ma coi francobolli già annullati da questi, se trattasi di oggetti di peso approssimativamente superiore a quindici grammi.

Art. 121.

Il recapito per espresso, senza verun carico pei destinatari, in aggiunta alle tasse già pagate dai mittenti, è limitato ai luoghi ove esistono ufizi o collettorie postali, e precisamente, pei luoghi che hanno cinte daziarie, al perimetro delle cinte stesse, con un raggio di 500 metri all'intorno, purchè il fabbricato seguiti senza interruzione.

Per i luoghi non aventi cinta daziaria è limitato alla parte fabbricata, che costituisca quelle date città, quei dati borghi e simili.

Al di là dei detti limiti è dovuto dai destinatari stessi un supplemento di tassa, pari alla spesa di trasporto, che sia per occorrere, ma non eccedente in verun caso trenta centesimi per chilometro di maggiore percorso.

Il supplemento dovuto sarà indicato sull'indirizzo dei singoli oggetti dagli ufizi di Posta o del Telegrafo, a seconda che gli uni o gli altri provvedano al recapito, e dovrà essere corrisposto dai destinatari degli oggetti stessi agli agenti incaricati del trasporto.

Gli oggetti gravati di supplemento di tassa, i cui destinatari ricusino di pagarlo, sono considerati come rifiutati e sono respinti ai mittenti: i quali sono tenuti a rimborsarne l'Amministrazione.

Non si mandano per espresso oggetti che dovessero essere gravati di tasse supplementari, se diretti a persone, le quali avessero ricusato di pagare altri supplementi, dovuti su corrispondenze giunte precedentemente al loro indirizzo.

E' dovuta una sopratassa anche per gli oggetti da recapitarsi per espresso su navi ancorate in porti del Regno: la quale sopratassa può essere anticipata dai mittenti, nella somma fissa di una lira per oggetto.

Art. 122.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilità per le corrispondenze per espresso, che andassero smarrite, tranne se raccomandate od assicurate.

Così pure non guarentisce il loro inoltro immediato, dopo l'arrivo, quando per qualsiasi ragione mancassero agli ufizi di destinazione i mezzi di eseguirlo.

Non si impegna neanche a mandarle più volte al recapito indicato, quando non abbiano potuto essere consegnate la prima volta.

Art. 123.

Le norme di cui negli articoli precedenti valgono anche per le corrispondenze provenienti dall'estero e così pure per quelle dirette in paesi stranieri, le cui Amministrazioni postali ammettano questo modo di recapito.

Le Amministrazioni stesse determinano i limiti, di cui nel precedente articolo 121, per le corrispondenze loro rimesse, e le tasse supplementari che possono essere dovute dai destinatari, in aggiunta alla tassa fissa di spedizione, la quale fa sempre carico ai mittenti.

Art. 124.

Chi desiderasse ricevere per espresso corrispondenze in arrivo, che non fossero state spedite con tale condizione, deve informarne l'ufizio di Posta ed anticipare una somma corrispondente alle sopratasse, da essere convertita in segnatasse, che il detto ufizio applica sui singoli oggetti ed annulla, nonchè agli eventuali supplementi.

CAPO XVI.

Delle corrispondenze cambiate coi dominii italiani in Africa e coll'estero.

Art. 125.

Le norme e le tariffe resultanti dalle leggi postali e dal presente regolamento per le corrispondenze dell'interno del Regno sono applicabili eziandio a quelle cambiate coi dominii italiani in Africa e fra questi. Così pure lo sono a quelle cambiate con località straniere, ove esistono ufizi postali nazionali e fra le località stesse, colla mediazione dei detti ufizi, in quanto tali tariffe non resultino più gravose di quelle, di cui nel primo paragrafo del successivo articolo 136.

Art. 126.

Le norme e le tariffe generali pel cambio delle corrispondenze coi paesi esteri, compresi nell'*Unione universale delle Poste*, sono regolate dalle Convenzioni in vigore.

Per le corrispondenze passibili della sopratassa di transito marittimo, nei sensi dell'articolo 5 della Convenzione del 1° giugno 1878, approvata con legge del 27 marzo 1879, n. 4789 (serie 2ª), la tariffa è la seguente:

Francatura delle lettere in partenza (libera) — cent. 40 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Tassa delle lettere non francate in arrivo — cent. 65 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Prezzo delle cartoline semplici — cent. 15;

Id. con risposta — cent. 30;

Francatura delle carte manoscritte (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione, con un minimo di cent. 30;

Francatura dei campioni (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Francatura delle stampe (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Diritto di raccomandazione — cent. 25 per ciascun oggetto.

Le corrispondenze francate insufficientemente sono tassate il doppio della deficienza.

Art 127.

Le norme pel cambio delle corrispondenze coi rimanenti paesi non compresi nell'*Unione universale delle Poste*, variano paese per paese, a seconda di accordi colle rispettive Amministrazioni o con quelle che servono da intermediarie.

La tariffa è la seguente:

Francatura delle lettere in partenza, tanto se è libera, in virtù delle predette norme, quanto se è obbligatoria a destinazione, o fino ad un punto intermedio — cent. 60 per ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Tassa delle lettere non francate in arrivo — lire 1,20 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Francatura delle carte manoscritte (obbligatoria, quando queste non sono sottoposte al trattamento delle lettere) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione, con un minimo di 60 centesimi;

Francatura dei campioni (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Francatura delle stampe (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Diritto di raccomandazione, quando è ammessa — cent. 25 per ciascun oggetto.

Le corrispondenze in arrivo francate insufficientemente o fino ad un punto intermedio, sono considerate come non francate e sono tassate come tali, salvo accordi in contrario colle Amministrazioni interessate.

Alle carte manoscritte, ai campioni ed alle stampe è applicabile in tali casi una tassa doppia di quelle di francatura, qui sopra indicate.

Sono escluse le cartoline nel cambio coi detti paesi.

Art. 128.

Le corrispondenze in partenza, spedite per via di mare, con navi non postali, sono sottoposte alle tariffe ordinarie; ma con obbligo di francatura, se dirette in paesi indicati nel precedente articolo 127.

Quelle in arrivo non francate sono sottoposte del pari alle tariffe ordinarie delle corrispondenze estere, se ne è precisata la provenienza; mentre, se questa non è precisata, sono sottoposte alle tariffe interne, coll'aggiunta per le lettere ed i pieghi di un diritto fisso di centesimi dieci, e per gli altri oggetti di un diritto di centesimi cinque, progressivo in ragione del rispettivo peso.

Art. 129.

Gli oggetti in partenza, che non possano avere corso per mancanza

od insufficienza di francatura, sono trattati a seconda del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Art. 130.

Il cambio di corrispondenze raccomandate è ammesso con tutti i paesi stranieri compresi nell'*Unione postale* o cogli altri, pei quali esistono accordi speciali.

Il cambio di lettere assicurate è ammesso invece coi soli uffizi italiani fuori del Regno e coi paesi esteri, coi quali sono in vigore apposite Convenzioni.

Il cambio di corrispondenze da essere recapitate per espresso è ammesso con quei paesi, che si sono impegnati ad eseguire il disposto dell'articolo VI dell'atto addizionale alla Convenzione del 1° giugno 1878 per l'Unione universale delle Poste, sottoscritto in Lisbona il 21 marzo 1885 ed approvato con legge del 25 marzo 1886, n. 3737 (serie 3ª).

Non è ammesso dalle convenzioni vigenti il cambio coll'estero di corrispondenze gravate di assegno.

CAPO XVII.

Della fabbricazione e dell'uso dei francobolli, delle cartoline, dei biglietti postali e dei segnatasse e dello smercio dei primi, delle seconde e dei terzi.

Art. 131.

La fabbricazione dei *francobolli*, delle *cartoline*, dei *biglietti postali* e dei *segnatasse* è affidata all'Officina delle Carte-valori, giusta la legge dell'11 maggio 1865, n. 2285.

Art. 132.

I *francobolli* per la corrispondenza sono foglietti rettangolari, alti millimetri 23 e larghi millimetri 19. Hanno la leggenda — *Poste italiane* — e la indicazione del rispettivo valore.

Su quelli da cinque centesimi è impresso inoltre lo stemma reale e su quelli da dieci centesimi o più è impressa l'effigie sovrana.

Essi sono di dieci specie, cioè:

Da centesimi 1, di colore *verde-oliva-chiaro*;
Id. 2, id. *bruno-rosso*;
Id. 5, id. *verde-annas*;
Id. 10, id. *rosa-geranio*;
Id. 20, id. *giallo-cupo di cromo*;
Id. 25, id. *turchino-chiaro*;
Id. 40, id. *bruno d'Italia*;
Id. 45, id. *verde-oliva-cupo*;
Id. 40, id. *porpora d'anilina*;
Da lire 1,00, col fondo di colore *giallo-arancio* e l'effigie sovrana di colore *bruno d'Italia*;
Id. 5,00, col fondo di colore *verde-annas* e l'effigie sovra di colore *rosa-geranio*.

Gli stessi francobolli valgono per le corrispondenze interne, per quelle da e per gli uffizi italiani fuori del Regno e per le internazionali.

Possono essere adoperati anche per fare depositi di risparmio, nei sensi dei Reali decreti del 18 febbraio e del 25 novembre 1883, numeri 1216 e 1698 (serie 3ª) per francare telegrammi in partenza, nei sensi dei Reali decreti del 17 dicembre 1882 e del 25 aprile 1889, numeri 1146 e 6059 (stessa serie) e per far pagare frazioni di lira mediante cartoline-vaglia, nei sensi del successivo art. 178.

Potranno essere messe in vendita buste per lettere e fasce per giornali, col francobollo già impressovi per opera dell'officina governativa delle carte-valori, mettendo a carico degli acquirenti il prezzo delle buste o delle fasce medesime, nella misura che sarà determinata con decreto ministeriale.

Potranno anche essere impressi francobolli su buste o fasce provvedute dall'industria privata, osservando le condizioni da essere determinate come sopra.

Art. 133.

Le cartoline per corrispondenza, la cui forma e le cui dimensioni sono determinate dal precedente art. 56, sono di sette specie, cioè:

a) Per l'interno (Distretto), da . . . . Cent. 5, di colore *rossiccio*;
b) Per l'interno (Fuori distretto), semplici da . » 10, di colore *bianco*;
c) Per l'interno (Fuori distretto), doppie . . » 15, di colore *rosa*;
d) Per l'estero semplici . . . » 10, di colore *verde*;
e) Per l'estero semplici . . » 15, di colore *celeste-chiaro*;
f) Per l'estero doppie . . . » 20, di colore *verde*;
g) Per l'estero doppie . . . . » 30, di colore *celeste chiaro*.

Pel servizio dei pacchi esistono altre cartoline apposite, delle specie indicate nel successivo art. 219.

Art. 134.

Le cartoline pel distretto valgono anche per altre località; le cartoline in genere destinate alla corrispondenza per l'interno valgono pure per l'estero; quelle di maggiore prezzo destinate alla corrispondenza coll'estero valgono anche pei paesi pei quali vige una tassa minore, e viceversa le cartoline di minore prezzo destinate pure alla corrispondenza coll'estero valgono eziandio pei paesi, per i quali vige una tassa più elevata; a condizione che di tutte sia completa la francatura, quand'occorra, mediante francobolli.

Non essendolo, sono sottoposte ad una tassa doppia della differenza.

Trattandosi di cartoline con risposta dirette all'estero, la francatura ne deve essere completata separatamente parte per parte, aggiungendo, a seconda dei casi, su ciascuna parte di quelle da quindici centesimi interne) francobolli per tre o per otto centesimi, e su ciascuna parte di quelle di venti centesimi.

Le cartoline per l'estero sono valide anche nell'interno; e le due parti di quelle doppie possono essere spedite separatamente, in eccezione al disposto del precedente articolo 60.

Le cartoline emesse da Amministrazioni straniere non valgono nel Regno, fatta eccezione per la seconda parte di quelle doppie, che può avere libero corso, purchè indirizzata nello stesso paese di origine. Se ne fossero impostate delle altre, sono trattate come cartoline private non francate.

La seconda parte delle cartoline italiane doppie può essere adoperata ugualmente nei paesi di destinazione per corrispondere coll'Italia.

Art. 135.

I biglietti postali sono di due specie:

a) Pel distretto, da centesimi cinque, di colore *grigio*.

b) Fuori distretto, da centesimi venti, di colore *canarino*.

I biglietti da cinque centesimi valgono per le altre località del Regno e tanto essi quanto quelli da venti centesimi valgono eziandio nei rapporti coll'estero, purchè ne sia completata la francatura mediante francobolli.

Se non è completata, sono considerati come lettere francate insufficientemente.

Art. 136.

I *segnatasse* sono di tredici specie; cioè da centesimi 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, da lire 1, 2. 5, 10, 50 e 100.

I segnatasse da cinque a sessanta centesimi sono di dimensioni uguali a quelle dei francobolli e di colore *giallo-cupo di cromo*, con un ovale *bianco* in mezzo, nel quale è impresso in cifre il rispettivo valore, in colore *marrone-rosso*.

Quelli da lire una a lire dieci sono identici agli altri, tranne nel colore del contorno, che è *turchino-chiaro*.

Quelli da lire cinquanta e da lire cento sono alti millimetri 39 e larghi millimetri 23, i primi di colore *verde annas* ed i secondi di colore *rosa-geranio* ed hanno la seguente leggenda nel senso della larghezza: *Segnatasse da lire (cinquanta o cento)*.

Art. 137.

Con Decreti Reali può essere autorizzata l'istituzione di nuovi francobolli, o di nuovi segnatasse; ne possono essere soppresse talune specie e tutte possono essere modificate nella forma o nel colore.

Nel caso di soppressione o di modificazione di francobolli, sarà fissato un termine, dopo il quale ne dovrà cessare l'uso; con obbligo però per l'Amministrazione di operarne il cambio durante un altro periodo di tempo, non inferiore ad un anno.

Le dette disposizioni sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

Art. 138.

La rivendita al pubblico di francobolli, di cartoline e di biglietti postali è fatta dagli ufizi, dalle collettorie e dagli agenti rurali delle Poste.

È fatta pure ai sensi del Regio Decreto del 30 settembre 1863, n. 1402, dagli spacciatori dei generi di privativa.

Può essere affidata inoltre ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione postale.

L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che siano provvedute a sufficienza di francobolli, di cartoline e di biglietti postali.

Le autorizzazioni possono essere revocate.

E' vietato ai rivenditori di vendere francobolli, cartoline e biglietti postali a prezzi superiori od inferiori a quelli normali.

I rivenditori estranei all'Amministrazione delle Poste ricevono uno sconto dell'uno per cento.

Lo sconto può essere accordato anche a talune categorie di agenti postali.

Gli uni e gli altri debbono pagare anticipatamente l'importo dei francobolli, delle cartoline e dei biglietti postali che ritirano.

I privati ricevono essi pure lo sconto di cui sopra, quando acquistino, in una sola volta, francobolli, cartoline o biglietti postali, per lire cento almeno.

CAPO XVIII.

Della franchigia e dell'esenzione dalle tasse postali.

Art. 139.

I privilegi della *franchigia* e dell'*esenzione* dalle tasse postali riguardano anche le corrispondenze da o per località fuori del Regno, ove esistono ufizi postali nazionali.

Art. 140.

La franchigia, che compete al carteggio del Re ed a quello del Sommo Pontefice, si estende a qualsiasi oggetto di corrispondenza, che sia impostato in loro nome, in qualunque località del Regno ove Eglino si trovino o che sia Loro diretto.

Il carteggio del Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, ammesso a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che esse dirigono rispettivamente, sotto qualunque forma, ai Senatori ed ai Deputati, ad autorità e ad ufizi governativi, a Deputazioni provinciali, a Comuni, a Camere di commercio od a Comizi agrari.

Il carteggio delle autorità e degli ufizi governativi, ammesso egualmente, sotto forma ed in limiti determinati, a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che cambiano fra loro, o che indirizzano alle dette Presidenze, a Deputazioni provinciali, a Comuni, a Camere di commercio od a Comizi agrari.

L'esenzione, mantenuta col capoverso dell'articolo 46 della Legge postale (testo unico), per le società, istituti ed ufizi non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto, s'intende ristretta nei limiti stabiliti dai contratti medesimi.

Nulla è innovato nelle disposizioni del Regolamento, approvato con Regio Decreto del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª), in quanto riguarda l'esenzione accordata alla Cassa nazionale di assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 141.

L'esenzione accordata alle autorità ed agli ufizi governativi è di tre gradi:

a) *massima*, cioè estesa tanto alle lettere, quanto ai pieghi di carte manoscritte, stampe e campioni, qualunque ne sia la forma;

b) *media*, cioè limitata alle lettere chiuse ed ai pieghi sotto fascia;

c) *minima*, cioè sottoposta alla condizione, che tanto le lettere, quanto i pieghi sieno sotto fascia.

Nel carteggio officiale si intende per *lettera* qualunque comunicazione, che non superi il peso di trenta grammi.

Il peso dei pieghi può salire fino a cinque chilogrammi: salvo il disposto del quarto capoverso del successivo articolo 146.

Le fasce di quelli non ammessi a circolare chiusi debbono essere mobili: ma, se trattasi di pieghi voluminosi, questi debbono essere assicurati con una legatura esterna, facile ed essere sciolta.

Sono pareggiati alle corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, adoperati come cartoline.

Art. 142.

Tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione, tranne quello di cui nel successivo articolo 150, deve avere il contrassegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell'opposizione sopra i singoli oggetti di appositi bolli o dell'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti, seguita dalla loro firma, fatta in precedenza conoscere al locale ufizio di Posta.

I bolli pel contrassegno debbono essere della forma prescritta da Ministero delle Poste e dei Telegrafi, ed essere affidati alla custodia d'impiegati responsabili del loro uso.

La facoltà di fare il contrassegno a mano può essere delegata dai capi di servizio a loro dipendenti, sotto la responsabilità dei capi medesimi; informandone l'ufizio di Posta.

Art. 143.

Apposite tabelle, approvate per Decreti Reali, su proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, di concerto cogli altri Ministri, e che possono essere colle stesse norme modificate, designano le autorità e gli ufizi cui compete l'esenzione, determinano con quali altre autorità e con quali altri ufizi loro competa, in quali gradi, e se in tutta l'estensione del Regno o solamente in determinati perimetri.

Con Decreti Reali è anche determinato quali autorità e quali ufizi sieno ammessi a fare uso del contrassegno mediante bollo. Tutte le altre autorità e tutti gli altri ufizi debbono farlo a mano.

Art. 144.

I Presidenti delle Camere legislative, quando trovansi fuori della capitale ed i capi degli ufizi centrali e degli ufizi direttivi provinciali e circondariali, quando trovansi fuori di residenza, possono corrispondere in esenzione ed in grado massimo, rispettivamente colle Presidenze delle Camere stesse e cogli ufizi da essi diretti.

Art. 145.

Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate impersonalmente alle autorità od agli ufizi destinatari. Sono esclusi gli indirizzi nominativi; tranne:

a) pel carteggio delle Presidenze delle due Camere legislative diretto rispettivamente ai Senatori od ai Deputati;

b) per quello diretto ad autorità o ad ufiziali pubblici in missione, ma coll'aggiunta della indicazione della rispettiva qualità;

c) per quello dell'ufizio centrale delle Casse di risparmio postali e della Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, delle sue sedi e degli istituti locali che la rappresentano, anche diretto a privati, purchè il carteggio nell'interesse della Cassa stessa, oltre all'avere l'indicazione che si riferisca al suo servizio, sia presentato aperto agli ufizi postali di partenza;

d) per quello che i capi degli ufici centrali e degli ufizi direttivi provinciali e circondariali ricevono dagli ufizi stessi, quando trovansi fuori di residenza;

e) per le comunicazioni di servizio in genere date al pubblico, mediante appositi modelli, dagli ufizi di Posta;

f) pei telegrammi e per le altre comunicazioni all'indirizzo di privati, relative al servizio telegrafico.

Art. 146.

La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta bollata o comune e simili, in quantità eccedente il peso di un chilogramma.

È fatta eccezione:

a) per rotoli o tubi di latta, contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) per corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per Posta, nell'interesse della giustizia;

c) per chiavi di casse contenenti il denaro pubblico, per bolli d'ufizio, per punzoni e per martelli forestali;

d) per decorazioni o medaglie;

e) per piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di Grazia e Giustizia o da quello degli Affari esteri, contenenti somme od oggetti provenienti da successioni;

f) pei registri dello stato civile e per quegli altri stampati, che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità d'invio;

g) pei bullettini e per gli annuari pubblicati dalle Amministrazioni centrali, per gli atti del Governo e pei fogli periodici delle Prefetture, di cui nella legge del 30 giugno 1876, n. 3195 (serie 2ª), esclusa la spedizione di uno stesso oggetto in quantità notevoli, nei sensi del primo capoverso del presente articolo;

h) pei libri che le Regie Procure spediscono alle Biblioteche governative, e che le Biblioteche stesse cambiano fra loro o con istituti di istruzione superiore o secondaria, o che questi cambiano ugualmente fra loro.

Oltre il caso previsto nel precedente §. e, è ammessa la spedizione di monete, per un peso complessivo non superiore a duecento grammi.

I rotoli, tubi o pieghi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere sull'indirizzo l'indicazione del contenuto, ed essere formati in modo da non potere recare guasto alle altre corrispondenze; con limiti di peso e di volume proporzionati ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione delle Poste.

I campioni di liquidi o di materie grasse debbono essere formati nei modi prescritti dal precedente articolo 95.

Art. 147.

Le corrispondenze spedite in nome del Re e del Sommo Pontefice possono essere raccomandate con esenzione di tassa.

Le corrispondenze, qualunque ne sia la forma, spedite dalle Presidenza del Senato, o della Camera dei Deputati, oppure da ufizi governativi ed ammesse a circolare in franchigia od in esenzione dalle tasse, possono, a richiesta dei mittenti, avere corso del pari in raccomandazione, senza tassa, quando contengano carte di molta importanza.

L'Amministrazione delle Poste può esigere che le richieste sieno fatte in iscritto ed in due esemplari; uno dei quali è restituito ai richiedenti, con dichiarazione di ricevuta.

Sono raccomandati per regola, pure senza tassa, i telegrammi in arrivo anche diretti a privati, da essere recapitati per posta, od i telegrammi in partenza rimessi aperti dai rispettivi mittenti ad ufizi postali di località ove non esistano ufizi telegrafici, affinchè sieno spediti ad uno di questi, per l'inoltro a destinazione.

Art. 148.

Indipendentemente dal disposto dell'articolo 48 della Legge postale (testo unico), per la trasmissione dei fondi dello Stato, le corrispondenze menzionate nell'articolo precedente, che contengono valori, possono essere spedite con analoga dichiarazione, e sono sottoposte alle norme ed alle cautele delle corrispondenze assicurate, con esenzione di tassa

È vietato di spedire in via ordinaria carte di valore. Essendone spedite, sono sottoposte al trattamento di cui nell'art. 104 e la relativa tassa fa carico ai mittenti.

Art. 149.

Nel caso di smarrimento o manomessione di corrispondenze, di cui nei precedenti articoli 147 e 148, spedite senza tassa, l'Amministrazione postale non accorda veruna indennità.

Art. 150.

Le corrispondenze indirizzate da ufizi non governativi e da Corpi morali alle Presidenze delle Camere legislative, ad autorità o ad ufizi governativi, debbono essere francate e non essendolo non hanno corso

Quelle di privati per le Presidenze, per le autorità o per gli ufizi dianzi indicati, che non sieno state francate, sono sottoposte invece alle tasse normali.

Quando la tassa di corrispondenze non francate indirizzate come sopra superi una lira, i destinatari sono liberi di rifiutarle, anche dopo averle aperte; nel qual caso tali corrispondenze sono chiuse nuovamente dagli ufizi di posta e rimandate ai mittenti, che non possono ricuperarle, senza pagarne le tasse.

In eccezione al disposto dei paragrafi precedenti ed indipendentemente dai telegrammi in partenza, di cui nell'articolo 117 (ultimo capoverso), hanno corso senza tassa, chiunque ne sia il mittente:

a) le corrispondenze indirizzate all'ufizio centrale delle Casse postali di risparmio:

b) le corrispondenze relative al servizio della Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, indirizzate alla Cassa stessa, alle sue sedi o agli istituti locali che la rappresentano, purchè abbiano l'indicazione che si riferiscano a tale servizio e siano presentate aperte agli ufizi postali di partenza, ai sensi dell'articolo 4º del Regolamento del 1º settembre 1881, n. 2681 (serie 3ª);

c) le schede relative alle tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile; rinviate dai contribuenti ai Sindaci dei Comuni od agli agenti delle imposte, purchè siano spedite aperte o sotto fascia, senza lettere di accompagnamento, nei sensi dell'articolo 20 del Regolamento del 21 agosto 1877, n. 4025 (serie 2ª) e dell'articolo 58 del Regolamento della stessa data, n. 4022.

d) i reclami all'indirizzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, delle Direzioni compartimentali dei Telegrafi, delle Direzioni provinciali delle Poste e degli Ispettori delle Poste e dei Telegrafi.

L'esenzione è estesa al diritto di raccomandazione, quando questa sia domandata dai mittenti.

Gli oggetti che non possono avere corso per mancanza di francatura sono trattati in conformità del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Art. 151.

Le corrispondenze senza francatura, cambiate fra ufizi governativi, cui non competa esenzione, oppure spedite sotto forme non ammessibili, o con contrassegni irregolari, e così pure quelle che contengono oggetti esclusi, a seconda dell'articolo 116, non hanno corso.

Le corrispondenze invece, pure senza francatura, indirizzate da autorità o da ufizi governativi, designati con decreto Reale, ad ufizi non governativi, a Corpi morali od a privati, coi quali non abbiano diritto di corrispondere in esenzione, hanno corso come ordinarie, ma sono sottoposte al trattamento speciale di cui nell'art. 1 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª).

Le corrispondenze infine della natura di cui nel paragrafo precedente, spedite da ufizi non compresi nella designazione di cui sopra, sono sottoposte alle tasse normali.

Tutte le corrispondenze che non possano avere corso sono restituite ai mittenti.

Quelle che avessero avuto corso per errore sono distribuite senza tassa, compilando appositi verbali, da essere rimessi al Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 152.

Per profittare della riduzione delle tasse normali di francatura, nei sensi dell'articolo 51 della legge postale (testo unico), il carteggio ivi indicato dei sindaci dei comuni qualunque ne sia la forma, deve essere francato e contrassegnato Se non è francato regolarmente, non ha corso ed è restituito ai mittenti.

Se avesse avuto corso per errore, è trattato in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Il carteggio scambiato dai Sindaci fra loro o diretto dai medesimi all'ufizio centrale di statistica od a comandanti di corpo rispettivamente per affari di stato civile, di statistica e di leva, deve avere inoltre sull'indirizzo analoghe indicazioni ed essere posto sotto fascia.

Sono considerati come *comandanti di corpo* tutti i capi di servizi, stabilimenti, istituti, riparti o distaccamenti dell'esercito o dell'armata

compresi i comandanti di navi e, per gli affari relativi alla leva marittima, anche i capi degli uffizi di Porto.

Per *agenti delle imposte erariali*, nei sensi del precitato art. 51 della legge postale (testo unico), si intendono, non solo gli agenti delle tasse, ma anche tutti gli altri funzionari, che sieno incaricati dell'accertamento, della liquidazione o della riscossione di tasse in genere per conto dello Stato (Ricevitori del Registro, del Demanio, degli Atti civili, degli Atti giudiziali, del Bollo straordinario, delle Successioni, delle Dogane, Conservatori delle ipoteche, Magazzinieri delle Privative, Ricevitori provinciali, Esattori comunali e consorziali, Avvocature erariali, Uffizi tecnici di finanza, Ispettori finanziari, Ispettori e verificatori dei pesi e delle misure, Direzioni ed altri uffizi del Catasto, Direzioni, Ispettori ed uffizi delle Poste e dei Telegrafi).

Tutto il carteggio di cui sopra può avere corso anche in raccomandazione; ma il relativo diritto fisso deve essere pagato per intero.

Le frazioni di centesimo, che resultino dalla riduzione di altre tasse sono abbandonate.

I manifesti e gli avvisi in genere rimandati dopo l'affissione, anche con analoghe dichiarazioni manoscritte, dai Sindaci stessi ad uffizi governativi o ad altri Sindaci e così pure i modelli di servizio riempiuti a mano, che non abbiano forma e carattere di lettere, spediti dai Sindaci predetti ad uffizi governativi o cambiati fra loro, sono considerati come stampe non periodiche e possono essere francati come tali, accordando inoltre la prescritta riduzione di tassa, purchè sieno aperti o sotto fascie mobili

Art. 153.

Indipendentemente dalla riduzione di tassa pel carteggio di cui nell'articolo precedente, compete la esenzione completa in tutta la estensione del Regno:

a) al carteggio dei Sindaci fra loro, colle Agenzie delle imposte e colle Commissioni incaricate di giudicare dei reclami in materia di tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, che si riferisca alle dette imposte, abbia analoghe annotazioni sull'indirizzo e sia posto sotto fascia, rispettivamente ai sensi degli articoli 73 e 122 dei Regolamenti succitati del 21 agosto 1877, nn. 4022 e 4025 (serie 2ª);

b) ai fogli aperti o piegati in modo da poter essere aperti e senza allegati ed ai cartoncini adoperati come cartoline, che i Sindaci stessi spediscono alle Amministrazioni centrali, o ad altri uffizi governativi, coi quali sono ammessi a corrispondere con tassa ridotta.

I cartoncini indirizzati all'istituto vaccinogeno dello Stato possono essere accompagnati da campioni.

L'esenzione di tassa non si estende, neanche per queste corrispondenze, al diritto di raccomandazione.

Art. 154.

La corrispondenza che i delegati per la costruzione delle strade comunali obbligatorie spediscono nell'interesse dei Comuni, cui deve far carico la spesa, è pareggiata a quella dei Sindaci, se indirizzata alla Prefettura, alla Intendenza di finanza od all'uffizio del Genio civile della rispettiva provincia, ovvero alla Sotto-prefettura od alle Agenzie delle imposte del rispettivo circondario.

Art. 155.

Indipendentemente dal disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 151, qualora gli uffiziali di Posta abbiano ragione di sospettare che qualche lettera o qualche piego spediti con contrassegno officiale, per profittare dell'esenzione o della riduzione delle tasse postali, sieno totalmente od in parte di interesse privato, debbono invitare i rispettivi destinatari ad operarne od a farne operare l'apertura, in loro presenza.

Per l'apertura di ciascuna lettera o di ciascun piego si compila apposito verbale, che deve indicarne la provenienza, la data, il mittente ed il destinatario.

Se vi si trovano corrispondenze che trattino di interessi privati in tutto od in parte, oppure oggetti di spedizione abusiva, i destinatari debbono richiudere le lettere od i pieghi, imprimervi il proprio suggello e restituire le une o gli altri uffizi predetti, per l'invio al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, che li riapre, li verifica e promuove l'applicazione ai mittenti delle penalità di cui nell'art. 02 della Legge postale (testo unico), quando ne sia il caso.

Se invece non vi si trovano corrispondenze od oggetti di spedizione abusiva, i destinatari ritengono ogni cosa, dandone comunicazione agli uffizi postali, e questi mandano al Ministero i soli verbali.

La tassa frodata si computa sul peso degli oggetti spediti in contravvenzione.

Quando si procede a transazioni per contravvenzioni accertate, i pieghi di abusiva spedizione sono restituiti ai mittenti.

Art. 156.

Qualora il destinatario di qualche oggetto non si presti ad aprirlo, nei casi previsti dall'articolo precedente, l'uffizio di Posta ritiene l'oggetto medesimo e lo rimette al Ministero, che ne riferisce a quello da cui dipende l'uffizio mittente, affinchè l'apra esso, riconosca se nella spedizione esista abuso e nel caso dia o provochi gli opportuni provvedimenti.

Art. 157.

Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero, all'indirizzo del Re o del Sommo Pontefice sono distribuite senza tassa.

L'esenzione spettante al carteggio degli uffizi governativi è applicabile alle corrispondenze officiali spedite dalle Regie Legazioni o dai Regi Consolati, all'indirizzo dei Ministeri degli affari esteri o della marina, che sieno fatte impostare nel Regno od a bordo di piroscafi nazionali diretti nel Regno.

Quelle spedite con altri mezzi dalle stesse Legazioni o dagli stessi Consolati all'indirizzo dei detti Ministeri, di altri uffizi governativi, di Sindaci dei comuni, di Camere di commercio, o di Comizi agrari sono sottoposte, se non francate, alla sola tassa interna, applicando inoltre il disposto del capoverso dell'art. 1 della Legge del 12 giugno 1890 n. 6889 (serie 3ª).

Le tasse delle rimanenti corrispondenze non francate, in arrivo all'estero, debbono essere pagate integralmente dagli uffizi destinatari.

CAPO XIX.

Dei vaglia postali.

Art. 158.

I vaglia postali sono di tre specie: *interni*, *internazionali* e *consolari*.

I primi sono ripartiti a loro volta in altre tre: *ordinari*, *militari* e *telegrafici*.

I secondi sono ripartiti invece in altre due: *ordinari* e *telegrafici*.

Ciascun vaglia è pagabile ad un destinatario determinato; ma gli ordinari ed i telegrafici interni possono essere ceduti da una persona ad un'altra mediante girata.

Potrà essere autorizzata ugualmente la cessione mediante girata dei vaglia internazionali e consolari.

In nessun caso però le girate potranno essere più di una per vaglia.

Indipendentemente dalla facoltà della girata dei vaglia di talune specie, la proprietà di tutti può essere ceduta mediante atti autentici.

Non possono essere emessi vaglia in genere, pagabili a più persone od a persone designate con iniziali o con cifre.

Art. 159.

I vaglia *interni*, *ordinari* e *telegrafici*, possono essere adoperati per commettere pagamenti a favore di qualsiasi persona, di enti morali, di società e simili, residenti nelle stesse od in altre località dell'interno del Regno o nei dominii italiani in Africa.

I primi sono avviati per posta; i secondi per telegrafo.

I vaglia *militari* sono riservati pei pagamenti a sott'uffiziali, caporali e soldati dell'esercito o dell'armata, in servizio attivo ed ai loro assimilati.

I vaglia *internazionali ordinari* e *telegrafici* servono per commettere pagamenti nei paesi esteri, coi cui Governi esistono apposite Convenzioni, e per fare venire somme di denaro dai paesi stessi.

I vaglia *consolari* infine valgono per la trasmissione di fondi dall'estero nell'interno, colla mediazione dei Regi Consolati.

Art. 160.

I vaglia *ordinari interni* ed i vaglia *militari* possono essere emessi

e pagati tanto dalle Direzioni, quanto dagli uffizi del Regno, da quelli dei dominii italiani in Africa e dalle collettorie di 1ª classe.

I vaglia *telegrafici, interni* e gli *internazionali, ordinari* e *telegrafici*, possono essere emessi e pagati soltanto dalle Direzioni e dagli uffizi predetti.

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha però facoltà di estendere tali servizi alle collettorie di 1ª classe.

Gli uffizi italiani stabiliti in paesi stranieri adoperano nei rapporti fra loro e cogli altri uffizi italiani vaglia *ordinari, interni* od *internazionali*, a seconda che il Ministero delle Poste e dei Telegrafi sia per disporre.

Gli uffizi stessi emettono inoltre e pagano vaglia *militari* e potranno essere autorizzati al cambio di tutte le altre specie di vaglia.

I vaglia *consolari* infine sono predisposti dal Ministero predetto all'ordine dei Regi Consolati all'estero, autorizzati a questo servizio, ed i Consoli stessi li girano poi a favore delle persone cui debbono essere soddisfatti.

Possono essere pagati soltanto dalle Direzioni e da tutti gli uffizi; ma potranno essere fatti pagare eziandio dalle collettorie di 1ª classe.

Gli agenti rurali delle Poste, designati dall'Amministrazione, sono autorizzati a ricevere dal pubblico, mentre eseguiscono le loro corse, somme di denaro non eccedenti lire venticinque, da essere fatte convertire in vaglia, oppure vaglia in arrivo già quietanzati da riscuotere, non eccedenti del pari l'importo di lire venticinque.

Colle corse immediatamente successive debbono poi consegnare ai committenti le ricevute regolari degli uffizi postali pei vaglia in partenza o l'importo dei vaglia riscossi.

Art. 161.

I singoli vaglia non possono superare determinate somme; cioè:

a) I vaglia *ordinari* interni lire mille, fatta eccezione per quelli da e per l'uffizio di Massaua, il cui importo può giungere a lire tremila, e fatta pure eccezione per quelli cambiati tra Direzioni od uffizi e collettorie e fra queste, il cui importo non può superare lire cento;

b) I vaglia *militari* lire venticinque, senza eccezioni;

c) I vaglia *telegrafici* interni lire mille, ugualmente senza eccezioni; ed il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha inoltre facoltà di disporre, che più vaglia telegrafici allo stesso indirizzo spediti da uno stesso mittente siano annunziati con un solo telegramma, facendo pagare un'unica tassa telegrafica;

d) I vaglia *internazionali*, tanto *ordinari*, quanto *telegrafici*, le somme fissate dalle Convenzioni in vigore colle singole Amministrazioni straniere, e lire mille nei rapporti cogli uffizi italiani all'estero e fra questi.

I vaglia *consolari* sono di tagli fissi, non inferiori ad una lira nè superiori a lire cinquecento e non possono comprendere frazioni di lira.

Quando i servizi dei vaglia telegrafici, internazionali e consolari siano estesi alle Collettorie di 1ª classe, queste avranno facoltà di emetterne e di pagarne nel limite di lire cento per vaglia.

Art. 162.

E' vietato di ripartire in un medesimo giorno in più vaglia a favore dello stesso destinatario una somma, che possa essere rappresentata da un vaglia solo.

E' permesso invece di emettere, anche contemporaneamente, a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario, salvo disposizioni contrarie del Ministero delle Poste e dei Telegrafi in casi speciali, quel maggior numero di vaglia che occorra, quando trattisi dell'invio di somme eccedenti i limiti fissati pei singoli vaglia.

E' fatta però eccezione per le collettorie, le quali non possono emettere più vaglia per giorno a richiesta dello stesso mittente od in nome dello stesso destinatario, quando superino in complesso lire cento, e così pure pei Consolati, che non possono alienarne per oltre lire cinquecento in ciascun periodo quindicinale, a richiesta ugualmente dello stesso mittente ed in nome dello stesso destinatario; salvo per le une e per gli altri disposizioni speciali contrarie del Ministero predetto.

E' fatta del pari eccezione pei vaglia *militari*, nel senso che non ne possono essere emessi nello stesso giorno da verun uffizio a favore dello stesso destinatario per oltre lire venticinque.

Art. 163.

Le tasse in vigore per la emissione o l'alienazione dei vaglia, a seconda delle Leggi postali, del Regio Decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (serie 2ª) e delle Convenzioni internazionali, debbono essere pagate dalle persone a cui richiesta i vaglia medesimi sono rispettivamente emessi od alienati.

Le tasse stabilite pei vaglia cambiati nell'interno del Regno valgono anche per quelli cambiati cogli uffizi italiani fuori di esso e fra questi.

La riduzione, di cui nel capoverso dell'articolo 51 della Legge postale (testo unico), è limitata ai vaglia *militari*.

Non possono essere emessi vaglia con esenzione di tassa, tranne per giri di fondi nell'interesse del servizio postale e del servizio telegrafico.

Qualunque altra eccezione, nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, deve essere autorizzata dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 164.

I vaglia ordinari *interni* ed i *consolari* sono consegnati ai rispettivi mittenti, cui spetta inviarli a proprie spese ai destinatari.

Spetta invece agli uffizi traenti la spedizione per mezzo postale dei vaglia *militari* e degli *internazionali ordinari*, e così pure il recapito agli uffizi del telegrafo di quelli da essere avviati telegraficamente. Gli uffizi telegrafici di destinazione di questi ne emettono dei nuovi e li fanno pervenire ai rispettivi destinatari.

Art. 165.

Ai mittenti di vaglia di ogni specie è consegnata una ricevuta delle somme rispettivamente depositate e delle tasse relative.

Nel caso di discordanza fra vaglia e ricevute o di mancanza dei primi fanno fede le seconde; salvo prova contraria.

Nel caso infine di mancanza di amendue i titoli fanno fede i libri dell'Amministrazione.

Art. 166.

I mittenti di vaglia *interni ordinari* hanno diritto di scrivervi a tergo qualsiasi comunicazione all'indirizzo dei destinatari; ma la spedizione di tali vaglia è sottoposta alla tassa delle lettere, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 68.

L'aggiunta per parte dei mittenti di comunicazioni private è ammessa anche sui vaglia *internazionali ordinari*, cambiati con determinate Amministrazioni straniere e tali vaglia circolano senza tassa.

I mittenti infine di vaglia *interni telegrafici* ed *internazionali* pure *telegrafici* hanno a loro volta facoltà di aggiungere nel testo dei telegrammi-vaglia comunicazioni particolari all'indirizzo dei destinatari, pagando all'uopo le tasse prescritte dalle tariffe telegrafiche.

I mittenti dei vaglia *interni telegrafici* possono inoltre esigere, anticipando la tassa di un telegramma ordinario, che il pagamento dei vaglia stessi sia loro partecipato per telegrafo dall'uffizio postale di destinazione.

E in facoltà infine dei mittenti di richiedere che tali vaglia abbiano corso d'urgenza e con collazionamento o con avviso di ricevimento, sottostando alle sopratasse stabilite dalle tariffe telegrafiche, nei limiti ammessi pei vaglia diretti all'estero dalle convenzioni in vigore.

Art. 167.

I vaglia *interni, ordinari* e *telegrafici*, gli *internazionali* pure *ordinari e telegrafici* ed i *consolari* sono tratti sopra località determinate e sono pagabili *a vista* negli uffizi delle località stesse, od in quelli cui queste sono aggregate, salvo il disposto dei successivi articoli 168 e 169; gli *ordinari* interni previo avviso degli uffizi traenti, i *telegrafici* interni ed internazionali previo avviso degli uffizi del telegrafo cui sono indirizzati, i *consolari* previo avviso del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

I vaglia *internazionali ordinari* possono essere con avviso o senza.

L'Amministrazione ha facoltà di far pagare i vaglia delle dette specie nell'abitazione dei rispettivi titolari, per opera di portalettere.

I vaglia *militari* non sono tratti su verun uffizio determinato e sono pagabili per regola dai Comandi dei corpi, stabilimenti od istituti, cui

appartengono i destinatari, o delle navi sulle quali questi sono imbarcati o per eccezione da qualsiasi ufizio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio od in licenza.

Il pagamento dei vaglia in genere è sospeso in ogni caso di irregolarità ed in quello di mancanza di fondi, oltrechè per mancanza dell'avviso corrispondente, se deve esistere. La sospensione dura pel tempo necessario a far mettere in regola i vaglia stessi od a procurarsi i fondi occorrenti.

Art. 168.

I vaglia con destinazione fissa non possono essere pagati da ufizi diversi da quelli sui quali sono tratti o del cui distretto fanno parte le località ove sarebbero pagabili, se non previo richiamo degli avvisi corrispondenti dagli ufizi che li posseggono o previa prosecuzione dei vaglia privi di avviso da una località all'altra.

Art. 169.

I vaglia *interni* sono pagabili per due mesi, oltre quello durante il quale sono stati emessi; i *consolari* per sei mesi, oltre quello durante il quale sono stati alienati.

Pei vaglia *internazionali* tale periodo è determinato dalle Convenzioni in vigore.

Trascorsi i detti termini di validità, i vaglia stessi sono considerati come scaduti e possono essere pagati soltanto previa l'osservanza delle norme di cui nel successivo articolo 174, e purchè non sieno peranco incorsi in *prescrizione*.

Art. 170.

I vaglia, che non sieno stati girati a terzi, sono pagati ai destinatari od a loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, mediante quietanza e mediante giustificazione, pei destinatari della rispettiva identità personale e per i rappresentanti, mandatari ed aventi causa tanto della loro identità personale, quanto della loro qualità, colle norme determinate dall'Amministrazione.

I rappresentanti di destinatari minorenni non emancipati o di interdetti hanno diritto di inibire il pagamento dei vaglia diretti a questi e di riscuoterli in loro vece.

Pei falliti si osservano le prescrizioni del Codice di commercio.

Per le quietanze di persone che non possano o non sappiano scrivere valgono le disposizioni dell'ultimo capoverso del precedente art. 42.

I vaglia, la cui proprietà sia stata regolarmente ceduta mediante girata, sono pagabili esclusivamente ai giratari, che giustifichino la rispettiva identità.

L'Amministrazione non risponde della autenticità delle girate, giusta il secondo capoverso dell'art. 287 del Codice di commercio.

Art. 171.

Cessa qualunque responsabilità dell'Amministrazione:

a) pei pagamenti fatti con quietanze autenticate da notai o da autorità pubbliche, governative o municipali;

b) pei pagamenti fatti e persone, che abbiano giustificato la propria identità mediante libretti di ricognizione, ai sensi dell'art. 76 della legge postale (testo unico), o mediante passaporti, licenze di porto d'armi, permessi di caccia, mediante tessere, trattandosi di studenti, mediante libretti di circolazione sulle ferrovie, trattandosi d'impiegati civili o militari o di ufiziali dell'esercito o dell'armata, ovvero con altri documenti congeneri, validi nei giorni in cui i pagamenti stessi sieno stati eseguiti e corredati delle firme autentiche dei rispettivi intestatari.

Art. 172.

Nel caso di smarrimento dichiarato di vaglia *ordinari* o *telegrafici interni* o di vaglia *consolari*, tuttora *validi*, ai sensi del precedente art. 169, i vaglia medesimi possono essere *duplicati* per opera del Ministero, o delle Direzioni provinciali delle Poste all'uopo delegate, su richieste dei rispettivi mittenti. I nuovi vaglia sono tratti in nome degli stessi destinatari.

La facoltà di chiedere la duplicazione di vaglia smarriti è estesa anche ai rispettivi destinatari, purchè giustifichino la propria identità e guarentiscono l'Amministrazione, in modo ben viso ad essa, della sua responsabilità nei rapporti coi mittenti.

Pei vaglia duplicati il periodo della validità decorre dalla data dei vaglia originali che sostituiscono. Anche i vaglia duplicati possono essere girati.

E' ammessa la duplicazione dei vaglia *internazionali* dichiarati smarriti, in quanto sia consentito dalle Convenzioni in vigore.

Il pagamento di un duplicato annulla sempre l'originale e viceversa.

Per premunirsi contro il rischio che vaglia stati ceduti mediante girata possano essere dagli stessi giranti riscossi o fatti riscuotere mediante l'altro esemplare, i giratari hanno diritto di inibire il pagamento di questo.

Art. 173.

I mittenti di vaglia in genere hanno facoltà di far mutare la designazione dei rispettivi destinatari o la destinazione dei vaglia medesimi, che non sieno stati ancora spediti, e così pure di inibire il pagamento di quelli già spediti.

I mittenti predetti hanno diritto inoltre di ricuperare l'importo dei vaglia che abbiano fatto emettere; presentando all'uopo i vaglia stessi che sieno tuttora validi, nei sensi dell'art 169, e non sieno stati pagati previa duplicazione.

Nel caso che tali vaglia sieno scaduti, è applicabile il disposto dell'articolo seguente.

Art. 174.

Affinchè l'importo dei vaglia *ordinari* e *telegrafici* interni e dei *consolari*, non soddisfatti entro il periodo di cui nel precedente articolo 169, ma non ancora incorsi in prescrizione, possa essere pagato ai destinatari o giratari, oppure rimborsato ai mittenti, ne occorre la *rinnovazione* per opera del Ministero, a richiesta degli uni o degli altri.

L'importo invece dei vaglia *militari* è fatto rimborsare d'ufficio ai rispettivi mittenti, per opera dello stesso Ministero, senza che occorra veruna loro domanda.

L'importo dei vaglia *internazionali* può essere pagato ai destinatari o rimborsato ai mittenti, su richieste degli uni o degli altri, previa autorizzazione dell'Amministrazione traente.

Ogni qualvolta esistano i vaglia originali e questi non sieno stati duplicati, ne sono ammesse la rinnovazione o l'autorizzazione immediate.

Se non esistono o se sono stati duplicati, occorre il tempo necessario per accertare che gli originali od i duplicati non sieno stati pagati.

Dal giorno della rinnovazione o dell'autorizzazione di vaglia, nei sensi dei paragrafi precedenti, decorre un nuovo periodo di validità dei vaglia stessi, nei sensi dell'articolo 169 ed all'occorrenza sono ammesse ulteriori rinnovazioni od autorizzazioni dei detti vaglia. Sono ammessi pure cambiamenti di destinazione di vaglia rinnovati.

Tanto la rinnovazione, quanto l'autorizzazione dei vaglia ne interrompono la *prescrizione*.

Art. 175.

Per l'ordinamento del servizio dei vaglia *consolari* rimane fermo il Regio Decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (serie 2ª); salvo quanto è altrimenti disposto nel presente regolamento e salvo la riduzione del periodo di prescrizione dei vaglia stessi a tre anni dal giorno della rispettiva alienazione per parte dei Consolati.

CAPO XX.

Delle cartoline-vaglia.

Art. 176.

Le cartoline-vaglia servono, al pari dei vaglia ordinari, per commettere pagamenti nell'interno del Regno, come pure da e per località fuori del Regno ove esistono ufizi italiani; ma differiscono dai vaglia medesimi in quanto sono di somme fisse, salvo l'eccezione di cui nel successivo articolo 177, sono riempiute dagli stessi mittenti, debbono essere spedite sciolte come le cartoline ordinarie e sono pagabili in qualunque ufizio di Posta.

Nell'angolo superiore destro del lato anteriore di ciascuna cartolina è impresso un francobollo, di valore corrispondente alla rispettiva

tassa di emissione nella misura indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo 20 della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª).

Art. 177.

Le cartoline sono provvedute dall'officina governativa delle carte-valori ed hanno un colore diverso, a seconda delle serie.

Queste sono nove, cioè:

a) senza importo fisso, col cartoncino di colore *arancio* e colla stampa nella parte anteriore di colore *geranium* su fondo *bruno-rosso*;

b) da lire 1, col cartoncino di colore *mattone* e colla stampa come sopra;

c) da lire 2 col cartoncino di colore *rosa* e colla stampa pure come sopra;

d) da lire 3 col cartoncino di colore *verde* e colla stampa pure come sopra;

e) da lire 4 col cartoncino di colore *celeste chiaro* e colla stampa pure come sopra;

f) da lire 5 col cartoncino di colore *giallo* e colla stampa pure come sopra;

g) da lire 10 col cartoncino di colore *bianco*, colla stampa nella parte anteriore di colore *bruno-rosso* su fondo *rosso-marrone* e col francobollo dello stesso colore del fondo;

h) da lire 15 col cartoncino di colore *bianco*, colla stampa nella parte anteriore di colore *bruno-rosso* su fondo *giallo-cupo* e col francobollo dello stesso colore del fondo;

i) da lire 20 col cartoncino pure di colore *bianco*, colla stampa, sempre nella parte anteriore, di colore *bruno rosso* su fondo *turchino* e col francobollo dello stesso colore del fondo.

La parte posteriore di tutte le cartoline è stampata in *nero*.

Con Decreti ministeriali possono essere modificati i colori del cartoncino e della stampa.

Art. 178.

Chi voglia spedire somme inferiori ad una lira, od aggiungere frazioni di lira a lire intere, deve attaccare nel primo caso su cartoline della serie *a*, ed aggiungere nel secondo su quelle che adoperi di altre serie uno o più francobolli ordinari, senza mai eccedere centesimi novantanove.

L'aggiunta di francobolli sulle cartoline delle serie dal *b* all'*i* non implica verun aumento della tassa delle medesime.

Art. 179.

Le cartoline sono costituite da cartoncini alti centimetri nove e larghi centimetri quattordici, con annessi due polizzini, l'uno al lato destro e l'altro al lato sinistro; salvo quelle della serie *a*, che hanno un polizzino solo al lato sinistro.

Il polizzino a sinistra è largo centimetri quattro e quello a destra centimetri tre; l'uno e l'altro hanno l'altezza delle cartoline.

Il lato anteriore delle cartoline stesse è destinato all'indirizzo.

Il polizzino a destra serve di riscontro al mittente per potere giustificare l'uso fatto della cartolina corrispondente e deve essere da lui staccato e ritenuto.

Il possesso di esso polizzino basta a far presumere in chi lo presenta la qualità del mittente di quella data cartolina.

Il polizzino a sinistra serve per le comunicazioni che il mittente voglia fare al destinatario e può essere da questo staccato e ritenuto.

Art. 180.

Le cartoline di ciascuna serie sono numerate separatamente e progressivamente a stampa, cominciando dal numero uno seguitando fino al milione: per poi ricominciare.

Il numero di ciascuna cartolina della serie dal *b* all'*i* è ripetuto sul rispettivo polizzino destro.

I successivi milioni di numeri saranno controdistinti con lettere alfabetiche.

Art. 181.

La vendita delle cartoline è fatta esclusivamente negli uffizi e nelle collettorie di prima classe delle Poste, senza veruno sconto.

Nell'atto della vendita l'uffizio imprime il bollo del giorno sulle cartoline stesse, non che sui polizzini posti a destra di quelle delle serie dal *b* all'*i*; dal quale giorno decorre la validità di esse cartoline, per gli effetti di cui nel successivo articolo 187.

Gli agenti rurali delle poste possono essere utilizzati dal pubblico per l'acquisto o la riscossione di cartoline, nei sensi del precedente articolo 160.

Art 182.

I mittenti di cartoline debbono scrivervi l'indirizzo nella parte anteriore, apporvi la loro firma, coll'indicazione del loro recapito, nella parte posteriore, quando non preferiscano lasciare la parte stessa in bianco, riempire pure a tergo il polizzino destro di quelle delle serie dal *b* all'*i*, staccarlo e conservarlo, per poterlo produrre nel caso di reclami.

Il polizzino a sinistra può essere indifferentemente riempiuto e non riempiuto, lasciato unito alle cartoline corrispondenti o staccato dalle medesime.

Le cartoline possono essere indirizzate all'abitazione dei destinatari o con altri recapiti o ferme in poste.

Non sono ammessi indirizzi con cifre o con semplice iniziali.

Le cartoline così riempite possono essere immesse nelle cassette postali di qualunque uffizio, quando non si vogliano raccomandare ed hanno corso al pari delle cartoline ordinarie.

Quelle sulle quali sieno stati aggiunti francobolli, nei sensi del precedente art. 178 e che debbano avere corso in via ordinaria possono essere presentate ad un uffizio di posta, affinchè vi annulli, mediante apposizione del suo bollo, i francobolli medesimi; dopo di che sono immesse nelle buche o cassette postali.

Art. 183.

Mediante il pagamento della sopratassa stabilita per le lettere è ammessa la raccomandazione delle cartoline-vaglia, con diritto all'indennità prescritta nel caso di smarrimento.

È ammesso pure che le cartoline raccomandate sieno accompagnate con ricevuta di ritorno.

È ammesso infine il recapito per espresso delle cartoline in genere, alle condizioni prescritte per tutti gli oggetti di corrispondenza.

Art. 184.

Nel caso che qualche cartolina sia sciupata dal mittente, egli può presentarla ad un uffizio di posta, che gliene rimborsa l'importo, compreso quello dei francobolli eventualmente aggiuntivi e compresa la tassa, ritenendo un centesimo per cartolina ed altrettanti centesimi quanti sieno i francobolli aggiuntivi, in compenso delle spese di fabbricazione.

Se però la cartolina stessa fosse scaduta, è applicabile il disposto del successivo articolo 187, ed il rimborso della tassa non è più ammesso.

Art. 185.

Le cartoline in arrivo sono distribuite colle norme prescritte per le rimanenti corrispondenze e possono essere fatte proseguire, quando occorra, da una località ad un'altra.

Quelle che non possono essere distribuite sono respinte ai mittenti.

Questi possono anche valersi delle facoltà di cui nel precedente articolo 173.

Art. 186.

I destinatari di cartoline, od i loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, debbono presentarle ad un uffizio postale qualunque o ad una collettoria di prima classe, per la riscossione del relativo importare, compreso quello dei francobolli, che possono esservi stati applicati.

L'Amministrazione ha facoltà di farle pagare a domicilio.

Per ottenere il pagamento i destinatari debbono giustificare la propria identità, nei modi prescritti pei vaglia ordinari.

Non ne è ammessa la girata ad altre persone.

E' sospeso il pagamento delle cartoline che dieno luogo a sospetti di falsificazione o di alterazione, che sieno prive del bollo dell'uffizio che le abbia vendute o che presentino altre irregolarità.

Art. 187.

La presentazione al pagamento delle cartoline-vaglia deve essere operata nel corso del mese della loro alienazione, resultante dal

bollo di cui nel precedente articolo 181, o nel corso dei due mesi successivi.

Nei tempi e modi prescritti pei vaglia ordinari dall'art. 174, i *destinatari* od i *mittenti* di cartoline non pagate entro il termine fissato per la loro validità possono ottenerne il pagamento od il rimborso, purchè i primi presentino le cartoline stesse ed i secondi i corrispondenti polizzini di riscontro, di cui nell'art. 179.

In mancanza dei polizzini, non è ammesso verun reclamo per parte di essi mittenti.

Il rimborso di cartoline smarrite è limitato a quello delle serie *b i* e precisamente all'importo fisso delle medesime.

Non è ammessa la duplicazione.

Art. 188.

Sono applicabili alle cartoline-vaglia le altre disposizioni relative ai vagli ordinari, contenute nel capo XIX del presente Regolamento, in quanto non sieno contrarie a quelle degli articoli precedenti.

CAPO XXI.

Dei titoli postali di credito.

Art. 189.

I *titoli postali di credito* sono intestati alle persone a cui richiesta sono emessi, le quali debbono firmarli nell'atto dell'emissione ed hanno poi facoltà di prelevarne l'importo in una o in più volte, nei limiti fissati dal successivo art. 190, nell'interno del Regno o nelle località fuori questo, ove esistono uffizi postali italiani.

Non ne possono essere emessi in nome di una persona, su richiesta di un'altra od in nome di analfabeti.

La proprietà ne può essere ceduta medianti atti autentici.

Art. 190.

La facoltà di emettere titoli di credito è riservata alle Direzioni ed agli uffizi postali di 1ª classe del Regno e potrà essere estesa agli uffizi di 2ª classe.

Non ne possono essere emessi per somme inferiori a lire 200, nè superiori a lire 5000, per ciascun titolo.

I pagamenti sui titoli stessi possono essere fatti soltanto dalle Direzioni e dagli uffizi, nel limite da lire 50 a lire 1000 per ciascuna operazione giornaliera.

La facoltà di eseguirne potrà essere estesa alle collettorie di prima classe.

Art. 191.

Il primo pagamento su ciascun titolo può essere fatto soltanto dall'uffizio sul medesimo designato; salvo autorizzazione in contrario della Direzione postale della provincia, ove il pagamento stesso sia domandato o del Ministero.

I pagamenti successivi possono essere fatti da qualunque altro uffizio.

E' applicabile ai titoli di credito il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 167.

Art. 192.

Nell'atto di ciascun pagamento si stacca dai titoli la prima disponibile fra le cedole ai medesimi aderenti, che i rispettivi intestatari debbono quietanzare.

L'identità dei medesimi si ha per accertata, se la rispettiva firma concorda con quella che eglino debbono avervi apposta sul frontispizio, nell'atto dell'emissione.

L'uffizio che paga il saldo di un titolo deve ritirare il titolo medesimo.

Art. 193

Salvo le disposizioni precedenti, ciascun titolo è pagabile per quattro mesi, oltre quello della sua emissione.

Trascorso questo termine e fino a'la scadenza di quello fissato per la *prescrizione*, l'importo totale dei titoli non riscossi od il residuo dovuto su quelli riscossi soltanto in parte non può essere più pagato, senza autorizzazione del Ministero.

Art. 194.

Qualora qualche titolo vada smarrito, durante il periodo di quattro mesi, indicato nell'articolo precedente, prima che sia stato fatto sul titolo medesimo qualsiasi pagamento, il Ministero può ometterne un duplicato.

Se è smarrito dopo fatto qualche pagamento in conto, ne può essere rimborsato l'importo residuale, soltanto dopo sei mesi dal giorno dell'emissione e purchè non sia decorso il periodo di *prescrizione*.

Gli intestatari dei titoli stessi debbono denunziarne il più prontamente possibile lo smarrimento al Ministero; sopportando, nel caso di omissione o di ritardo, le conseguenze dei pagamenti che fossero fatti ad altre persone.

CAPO XXII.

Delle riscossioni per conto di terzi.

Art. 195.

Sono ammessi per la *riscossione* titoli di qualunque genere, esclusi i biglietti di lotterie non autorizzate, mediante la cui consegna ai debitori possano essere riscosse per conto dei creditori determinate somme.

Sono ammessi anche titoli, che debbano essere semplicemente presentati per riscuotere le somme dovute e poi restituiti.

I titoli di cui nei paragrafi precedenti possono essere nominativi od al portatore (quietanze ordinarie, di qualunque forma, conti, note, fatture, cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari, cedole di interessi o di dividendi, azioni industriali ed obbligazioni rimborsabili e simili), tanto se pagabili nell'interno del Regno, quanto se pagabili in località fuori di questo, ove sono stabiliti uffizi postali nazionali od in paesi esteri, coi cui governi esistano apposite convenzioni.

Pei certificati di rendita nominativa del Debito Pubblico nulla è innovato a quanto fu disposto coi Regi Decreti del 28 agosto 1878, del 27 maggio 1880, numeri 4197, 5461 (serie 2ª), e del 22 marzo 1888, n. 5337 (serie 3ª).

I singoli titoli debbono essere in regola per le tasse di bollo e di registro ed essere stati debitamente quietanzati in precedenza dai mittenti, se la natura dei titoli stessi lo comporta.

Non è consentito che sieno tratti o girati all'ordine degli uffizi postali di destinazione.

Non sono accettati titoli a scadenza fissa, quando questa sia al di là di dieci giorni da quello del loro presunto arrivo a destinazione, stando agli orari normali.

Art. 196.

Il servizio delle riscossioni è affidato tanto alle Direzioni, quanto agli uffizi.

Potrà essere esteso alle collettorie di 1ª classe.

Art. 197.

I titoli da riscuotere debbono essere consegnati agli uffizi postali di partenza in buste aperte, inscritti su appositi elenchi, senza che occorra l'accertamento dell'identità personale degli esibitori, i quali, agli effetti della responsabilità dell'Amministrazione, sono considerati quali proprietari dei titoli stessi.

La provvista delle buste e degli stampati per gli elenchi è fatta dall'Amministrazione; ma sono ammessi elenchi stampati da privati.

I titoli possono essere accompagnati da documenti giustificativi.

E vietato invece di accompagnarli con lettere o con altri scritti, aventi carattere di corrispondenza, all'indirizzo dei debitori o di altre persone.

Qualora i mittenti desiderino che i titoli stessi sieno rimessi dagli uffizi di destinazione a qualche persona di loro fiducia, dato che non sieno pagati o lo sieno soltanto in parte, hanno facoltà di dichiararlo sugli elenchi di cui sopra, ed hanno pure facoltà di aggiungervi un vaglia od una o più cartoline-vaglia a favore della persona stessa per metterla in grado di fare fronte alle spese di protesto ed altre.

Così pure, qualora non intendano che sieno accettati pagamenti in conto, debbono dichiararlo sugli elenchi medesimi.

Debbono infine dichiararvi se le tasse occorrenti per l'invio ad essi mittenti delle somme riscosse debbano eventualmente fare carico ai debitori.

Art. 198.

L'importo netto dei titoli compresi in ciascun invio non può superare lire mille.

In uno stesso piego non possono essere inclusi titoli di spettanza di più mittenti.

Art. 199.

Gli uffizi cui sono consegnati titoli da spedire, riconosciuta che ne abbiano la regolarità, ne danno ricevuta.

Le buste, con entro i titoli e gli elenchi, sono poi chiuse in presenza degli esibitori e messe in corso con *raccomandazione*.

Le tasse di francatura e di raccomandazione fanno carico agli esibitori medesimi.

Il titoli pagabili nel distretto degli uffizi di posta cui sono rimessi non danno luogo alla riscossione delle dette tasse.

Art. 200.

In eccezione al disposto dell'articolo precedente, i pieghi contenenti titoli al portatore, od anche titoli nominativi, sui quali sieno pagabili al portatore interessi o dividendi, debbono essere dai rispettivi mittenti fatti spedire con *assicurazione*, quando debbano circolare da un ufizio italiano ad un altro, sottostando alla relativa tassa, oltre quelle di francatura e di raccomandazione, per avere diritto nel caso di smarrimento ad un'indennità pari al valore dichiarato.

Le buste che li contengano debbono essere suggellate in ceralacca, con due suggelli; di cui uno dell'ufizio di Posta e l'altro dell'esibitore.

L'Amministrazione provvede gratuitamente la ceralacca.

Art. 201.

I pieghi contenenti titoli da riscuotere, che fossero trovati nelle buche o cassette postali, sono sottoposti al trattamento di cui nel precedente articolo 101, se gli ufizi postali di partenza li riconoscono per tali, o l'importo della tassa onde debbano essere gravati fa carico ai rispettivi mittenti.

Fa carico a questi anche la tassa di francatura dei pieghi, che sieno spediti direttamente agli uffizi postali di destinazione, senza essere francati e senza che gli ufizi di partenza ne abbiano riconosciuto il contenuto.

Art. 202.

I pieghi in arrivo, tanto se stati spediti da uno ad altro ufizio di Posta, quanto se stati indirizzati dagli stessi mittenti agli uffizi di destinazione, debbono essere aperti in questi ultimi uffizi, alla presenza di non meno di due agenti dell'Amministrazione.

Nel caso di discordanza fra il contenuto di un piego e le indicazioni dell'elenco acchiusovi è compilato apposito verbale, da essere subito rimesso all'ufizio speditore, con incarico a questo di informarne il mittente dei titoli.

Se l'elenco mancasse, la mancanza di esso deve essere fatta risultare ugualmente con un verbale, indicandovi ad uno ad uno i titoli ricevuti.

Art. 203.

Gli ufizi postali curano poi la riscossione dei titoli che hanno ricevuto, purchè regolari. In caso diverso li respingono agli ufizi speditori, con incarico a questi di restituirli ai mittenti.

I titoli debbono essere presentati alla riscossione nel giorno stesso del ricevimento od al più tardi entro quarantotto ore; salvo quelli a scadenza fissa, che debbono essere presentati il giorno della scadenza, applicando, quando questo sia festivo, le disposizioni dell'art. 288 del vigente Codice di commercio.

Gli ufizi che, a motivo delle distanze o per altre gravi ragioni, non potessero presentarli o farli presentare ai debitori, invitano questi per iscritto ed in tempo utile a recarsi a pagarli.

Art. 204.

I titoli pagati sono rimessi ai debitori, salvo quelli da essere restituiti, nei sensi del primo capoverso dell'art. 195.

Nel caso di pagamenti parziali, che sono accettati quando i mittenti dei titoli non abbiano espresso sugli elenchi di accompagnamento dei titoli stessi un'intenzione contraria, ne è data ricevuta dagli ufizi postali, apponendo analoghe dichiarazioni sui titoli originali, che sono ritenuti, per essere restituiti agli interessati o rinviati agli ufizi speditori, con incarico a questi di riconsegnarli ai mittenti.

Per le riscossioni fatte su titoli da restituirsi, nei sensi del primo capoverso dell'art. 195, si opera nello stesso modo, adempiendo inoltre le formalità che la natura dei titoli stessi sia per richiedere.

Art. 205.

Qualora, stando a carico dei debitori anche le tasse per la spedizione delle somme riscosse, nei sensi dell'ultimo capoverso del precedente articolo 197, tali tasse non fossero pagate, i relativi titoli sono considerati come soddisfatti soltanto in parte.

Gli ufizi di Posta non procedono al protesto dei titoli commerciali non pagati, nè compiono altri atti conservativi.

I titoli non pagati, oppure pagati soltanto in parte, sono restituiti o fatti restituire senz'altro ai mittenti, con cautele identiche a quelle cui trovavansi sottoposti in arrivo.

Qualora però sugli elenchi di accompagnamento dei titoli stessi sia stato dichiarato, che nel caso di non pagamento o di pagamento parziale questi debbano essere consegnati a persone di fiducia dei mittenti, gli ufizi di Posta li consegnano in giornata a quelle date persone, assieme ai vaglia od alle cartoline-vaglia che possano essere pervenuti, nei sensi del precedente articolo 197, ritirandone ricevuta.

Se nel termine di otto giorni le dette persone li riconsegnano agli ufizi o ne versano l'importo totale o parziale, che abbiano potuto riscuotere, i detti ufizi debbono rimandare essi titoli, coi documenti annessivi, o spedirne l'importo, con o senza i titoli corrispondenti, agli ufizi di origine, nei modi indicati nel primo capoverso del presente articolo o nell'articolo seguente, per la restituzione ai mittenti o per il pagamento.

Trascorso il detto periodo, non è più ammesso il rinvio gratuito di titoli non pagati o la spedizione dei pari gratuita di vaglia rappresentanti l'importo di riscossione.

Art. 206.

L'Amministrazione è responsabile delle somme riscosse.

I vaglia rilasciati in rimborso delle somme medesime, sotto deduzione delle tasse normali, quando queste non sieno pagate esse pure dai debitori, e sotto deduzione egualmente delle tasse di bollo, quando ne sieno occorse, e delle altre tasse che possano essere dovute, nei sensi del precedente articolo 201, debbono essere rimessi ai destinatari o spediti a destinazione il giorno stesso delle riscossioni, restituendo ad un tempo i titoli, quando ne sia il caso, e restituendo pure, quando ne sia del pari il caso, gli altri vaglia o le cartoline-vaglia che fossero pervenuti, nei sensi del precedente articolo 197.

I vaglia di rimborso sono assoggettati a tutte le norme e prescrizioni di cui negli articoli 53 e seguenti della Legge postale (testo unico), 19 e 20 della Legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), e 158 e seguenti del presente Regolamento.

E' emesso un vaglia solo, quand'anche i titoli compresi in una data spedizione sieno in numero maggiore; purchè non si eccedano i limiti normali, di cui nel precedente articolo 161.

Art. 207.

Il pagamento dell'indennità dovuta nel caso di smarrimento di pieghi raccomandati contenenti titoli spediti per la riscossione ed in quello di smarrimento o di manomessione di pieghi assicurati è fatto colle norme indicate rispettivamente nei precedenti articoli 107 e 115.

CAPO XXIII.

Delle associazioni a giornali e ad altre pubblicazioni.

Art. 208.

Le Direzioni e gli ufizi, compresi quelli fuori del Regno, accettano associazioni a giornali e ad altre pubblicazioni, tanto dell'interno quanto dell'estero, a favore di persone dimoranti nelle località ove risiedono esse Direzioni od essi ufizi, oppure in altre.

Le collettorie di 1ª classe ne accettano soltanto a giornali e ad altre pubblicazioni dell'interno.

Potranno essere autorizzate ad accettarne anche a giornali stranieri.

Art. 209.

Il diritto dovuto dai richiedenti di associazioni a giornali o ad altre pubblicazioni è regolato come segue:

a) centesimi venti per ciascuna associazione, qualunque ne sia la durata e per ciascun esemplare commesso, se trattasi di giornali o di altre pubblicazioni dell'interno per l'interno del Regno o per località fuori questo, ove esistono ufizi postali italiani e viceversa;

b) il tre per cento, con un minimo di venticinque centesimi, sul

prezzo dovuto all'editore per ciascuna associazione, se trattasi di giornali o di altre pubblicazioni dell'estero per l'interno o viceversa, salvo disposizioni contrarie delle Convenzioni in vigore; elevando le frazioni di cinque centesimi a cinque centesimi intieri.

Nell'applicazione del diritto di cui alla lettera *b* le frazioni di lira nel prezzo dei giornali o delle altre pubblicazioni sono considerate come lire intiere.

Nei diritti di cui sopra è compresa la spesa pel pagamento agli editori delle somme loro dovute. Non è compresa invece la tassa di spedizione delle pubblicazioni stesse agli associati.

Il pagamento di cui sopra è eseguito mediante vaglia *ordinari*, emessi senza tassa.

Art. 210.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi compila annualmente e provvede agli uffizi ed alle collettorie di 1ª classe un elenco dei giornali e delle altre pubblicazioni in corso, i cui editori abbiano chiesto che la Posta si incarichi delle relative associazioni. Da questo elenco debbono risultare i prezzi e le condizioni delle associazioni stesse.

Le variazioni successivamente notificate dagli editori al Ministero predetto sono partecipate agli uffizi coi bullettini postali-telegrafici.

Possono essere però accettate a rischio dei committenti anche associazioni a giornali o ad altre pubblicazioni, che non figurino nell'elenco, oppure a condizioni diverse da quelle resultanti dall'elenco stesso, purchè sia presentato un numero di quei giornali o periodici, da cui si possano desumere le condizioni, ordinarie od eccezionali, di associazione.

Art. 211.

Le associazioni a giornali o ad opere periodiche debbono decorrere dal 1° o dal 16 di ciascun mese ed essere commesse per uno o più mesi intieri, salvo per quei giornali che abbiano fissato decorrenze o periodi diversi.

Le relative domande debbono essere fatte in tempo utile, affinchè le commissioni possano giungere agli editori almeno due giorni prima che debbano avere effetto.

Art. 212.

L'Amministrazione non assume responsabilità pel mantenimento degli impegni degli editori di giornali o di altre pubblicazioni verso gli associati.

È tenuta soltanto a dare corso ai reclami di questi, per irregolarità nelle spedizioni.

Qualora il prezzo di qualche giornale o di altre pubblicazioni sia variato durante il corso di una associazione, l'Amministrazione non interviene nel compenso delle differenze.

CAPO XXIV.

Dei pacchi postali.

Art. 213.

I pacchi, ammessi al trasporto per mezzo della Posta, non debbono superare il peso ed il volume indicati nell'articolo 65 della Legge postale (testo unico).

Sono considerati come *ordinari* i pacchi, che non eccedano in veruno dei loro lati la dimensione di sessanta centimetri.

Quelli che eccedano le dimensioni di cui sopra sono considerati invece come *ingombranti* e sono ammessi come tali, purchè non superino a loro volta in verun lato un metro e cinquanta centimetri.

Sono compresi fra gli *ingombranti* anche i pacchi di minori dimensioni, che richiedano nel trasporto precauzioni speciali, quali le piante, gli arbusti, le ruote, le gabbie, le piccole sedie e simili.

Sono qualificati pacchi *di valore* quelli, ordinari od ingombranti, i cui mittenti li abbiano fatti assicurare per una data somma, da essi dichiarata.

Sono qualificati infine pacchi *con assegno* quelli, pure ordinari od ingombranti, con o senza dichiarazione di valore, i cui mittenti ne abbiano subordinato la consegna al pagamento per parte dei destinatari di una somma determinata.

I pacchi, in genere, possono essere diretti in qualunque località del Regno e nelle località fuori questo, ove esistono uffizi postali italiani.

Ne è ammesso anche il cambio con Stati stranieri, alle condizioni indicate nei primi due paragrafi del presente articolo, ed a quelle stabilite dalle Convenzioni in vigore e dai relativi Regolamenti di esecuzione e nei limiti ivi determinati; applicando le norme interne, in quanto non vi sia altrimenti disposto.

Tutti gli uffizi aperti al pubblico e le collettorie di 1ª classe partecipano al servizio, nel senso che accettano pacchi in partenza e distribuiscono quelli in arrivo.

Vi partecipano pure le collettorie di 2ª classe e gli altri agenti rurali delle Poste, nel senso che accettano pacchi ordinari in partenza, colle stesse norme che sono prescritte nel capoverso del precedente articolo 103 per le corrispondenze raccomandate, e distribuiscono i pacchi in arrivo, nei limiti indicati negli articoli successivi.

Art. 214.

Le dichiarazioni di valore o di assegno non possono rispettivamente superare:

a) Lire mille per pacco nei rapporti fra Direzioni, fra Direzioni ed uffizi e fra questi;

b) Lire cento pure per pacco nei rapporti fra Direzioni e collettorie di 1ª classe, fra uffizi e collettorie e fra queste.

Uguali limiti valgono pei pacchi con dichiarazione di valore, cambiati con Stati stranieri, coi quali sia ammesso siffatto servizio e non sia fissato un limite minore.

L'importo dell'assegno, nei rapporti coi paesi stessi, non può superare le somme determinate dalle Convenzioni in vigore.

Art. 215.

I pacchi ordinari, compresi gli ingombranti, tanto interni quanto di provenienza straniera, sono per regola fatti recapitare a domicilio per cura dell'amministrazione; ad eccezione di quelli indirizzati *fermi in posta*, od a persone di abitazione sconosciuta, oppure dimoranti in località, per le quali la Posta non abbia peranco potuto organizzare mezzi di trasporto.

Il recapito dei pacchi con dichiarazione di valore o con assegno è ammesso soltanto per le località, e nei limiti per ciascuna di queste, che l'Amministrazione sarà per designare.

Il recapito dei pacchi diretti fuori del Regno è subordinato alle disposizioni vigenti nei paesi di destinazione.

Art. 216.

Fermo il disposto dell'articolo 65 della Legge postale (testo unico), non sono accettati pacchi che contengano:

a) oggetti della natura di quelli indicati nel § *b* del precedente articolo 28;

b) oggetti o merci per l'estero, di cui sia vietata l'introduzione nei paesi di transito o di destinazione;

c) sostanze che presentino indizi di putrefazione o che non possano, stante la durata dei viaggi, giungere a destinazione senza putrefarsi;

d) animali vivi, che possono cagionare danno od abbiano bisogno di cure speciali, durante il tempo che rimangono affidati alla Posta.

I commestibili, i liquidi, il seme di bachi, ed in genere gli oggetti e le merci, che possono facilmente spezzarsi, guastarsi, disperdersi o corrompersi e gli animali vivi si accettano *a rischio dei mittenti*, anche senza che ciò resulti da esplicita dichiarazione; nel senso che l'Amministrazione non risponde della rottura, della dispersione o del naturale deperimento di tali oggetti o merci o della morte degli animali, sebbene siano state osservate le prescrizioni del successivo articolo 221.

L'accettazione dei prodotti di privativa erariale e degli altri oggetti, la cui circolazione nel Regno, o la cui esportazione sono vincolate a determinate cautele, è subordinata all'adempimento per parte dei mittenti delle prescrizioni delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni in vigore.

L'Amministrazione non assume responsabilità per le conseguenze dell'eventuale accettazione per parte degli uffizi di Posta di pacchi contenenti oggetti non ammissibili, o di pacchi i cui mittenti non abbiano osservato tutte le formalità prescritte da disposizioni interne o

da disposizioni straniere, a seconda che i pacchi stessi siono diretti nel Regno o fuori di questo. Essa sarà tenuta soltanto a rimborsare le quote delle tasse di spedizione dovute alle Amministrazioni straniere sui pacchi respinti dalla frontiera italiana, senza essere penetrati nei territori esteri; sempre che l'accettazione non ne abbia avuto luogo per falsa dichiarazione.

Art. 217.

Nessun pacco può contenere nell'interno od avere sull'involucro scritti di sorta; tranne fatture, listini o prezzi correnti relativi agli oggetti acchiusivi, istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate, intorno al modo di adoperarli, indirizzi dei mittenti e dei destinatari e, trattandosi di campioni, indicazioni ammesse col § f del precedente articolo 95 per quelli spediti quali corrispondenze.

Possono essere spedite per pacco postale anche carte manoscritte, nei sensi del precedente articolo 65 e stampe, purchè senza lettere di accompagnamento.

Art. 218.

I pacchi, esclusi quelli circolanti nel distretto dell'uffizio d'impostazione, debbono essere presentati agli uffizi di Posta, accompagnati con *cartoline* speciali, che servono per bullettini di spedizione ed il cui prezzo di vendita deve rappresentare le tasse dovute, salvo il disposto del penultimo capoverso del successivo articolo 219.

La tariffa interna è applicabile anche ai pacchi cambiati cogli uffizi italiani fuori del Regno e fra questi.

Quando però tali pacchi sono spediti col mezzo di piroscafi stranieri o colla mediazione di Amministrazioni pure straniere, si aggiungono a carico dei mittenti le sopratasse di transito, a norma delle vigenti convenzioni.

Nel caso della spedizione contemporanea da uno stesso mittente ad uno stesso destinatario di più pacchi gravati di assegni, diretti nell'interno del Regno o negli uffizi italiani fuori di questo, la tassa fissa, di cui nel primo capoverso dell'articolo 67 della Legge postale (testo unico), è riscossa una volta soltanto.

Pei pacchi da essere distribuiti nel distretto dell'uffizio d'impostazione la tassa di assegno è di quindici centesimi.

Art. 219.

Le cartoline, di cui nell'articolo precedente, sono di cinque specie e sono vendute dagli uffizi di Posta e dai rivenditori di francobolli; cioè:

a) da centesimi 25, di colore *rossiccio*, pel rinvio di recipienti vuoti, ai sensi del successivo articolo 239;

b) da centesimi 60 di colore *bianco*, pei pacchi diretti nel Regno, o negli uffizi italiani fuori di questo;

c) da lire 1.25, 1.75 e 2.70, rispettivamente di colore *verde*, *giallo* e *celeste-chiaro*, pei pacchi diretti ad uffizi dipendenti da Amministrazioni straniere.

Ogni qualvolta non esistano cartoline del valore corrispondente alle tasse dovute, la differenza deve essere rappresentata da francobolli, applicati sulle cartoline che si adoperano.

E' esteso a tali cartoline il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 56.

Art. 220.

Le cartoline debbono essere riempiute dai mittenti dei pacchi.

Su quelle adoperate per pacchi con valore dichiarato e su quelle adoperate per pacchi con assegno debbono essere aggiunte le relative indicazioni, scritte in lettere, senza cancellature nè correzioni, e sulle prime deve essere riprodotta a suo luogo l'impronta dei suggelli, coi quali i pacchi stessi sono stati chiusi.

L'Amministrazione ha inoltre diritto di esigere che i pacchi di valore o con assegno sieno accompagnati con analoghe dichiarazioni, fatte su appositi stampati, provveduti gratuitamente.

I pacchi, infine, di qualsiasi specie diretti fuori del Regno debbono essere accompagnati colle occorrenti *dichiarazioni doganali*.

Art. 221.

I pacchi in genere debbono essere consegnati agli uffizi di Posta con chiaro e preciso indirizzo, involtati e suggellati per cura dei mittenti, in modo che il contenuto ne sia ben guarentito e che non possano essere manomessi, senza lasciare tracce apparenti di violazione.

Il loro imballaggio deve essere tale da preservarne il contenuto dai danni dell'attrito, dell'umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità degli oggetti ed alla distanza dei luoghi di destinazione.

I pacchi di piccolo volume debbono essere formati in modo, che sia possibile l'applicazione sui medesimi nella parte dell'indirizzo dei cartellini e dei bolli occorrenti.

L'Amministrazione può esigere che i pacchi con dichiarazione di valore siono involtati in tela di un solo pezzo, e chiusi con tanti suggelli in ceralacca, di uguale impronta, aventi contrassegni particolari, che ne cuoprano la intiera cucitura.

Non sono ammessi pacchi con indirizzi formati mediante cifre o sole lettere iniziali, oppure sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico; nè pacchi i cui destinatari sieno designati con nomi supposti.

Art 222.

Gli indirizzi debbono essere fatti sugli involucri dei pacchi stessi o su foglietti da esservi ingommati sopra o su pezzetti di legno, di tela, di cuoio o di pelle da esservi attaccati, colla indicazione esatta degli oggetti acchiusivi.

Trattandosi di pacchi diretti in Comuni dichiarati *chiusi*, per la riscossione del dazio di consumo, e contenenti oggetti passibili di diritti daziari, deve essere indicato il peso netto di ciascuna specie degli oggetti stessi.

L'indicazione del contenuto nei pacchi deve essere sempre ripetuta sulle corrispondenti cartoline di spedizione.

Per quelli con valore dichiarato le indicazioni dell'indirizzo, del valore e del contenuto debbono essere scritte sugli involucri.

Le dichiarazioni di *assegno* debbono essere scritte ugualmente sugli indirizzi.

Sono applicabili alle dichiarazioni del valore e dell'assegno le disposizioni del precedente articolo 100 e dei capoversi primo, secondo e terzo dell'articolo 117.

Art. 223.

I pacchi in partenza sono pesati dagli uffizi postali di impostazione, in presenza dei mittenti.

Il peso deve esservi indicato sull'indirizzo ed essere ripetuto sulle cartoline di spedizione; scrivendolo in lettere per quelli con dichiarazione di valore.

Di ciascun pacco è rilasciata ricevuta al mittente; da essere prodotta nei casi di reclami.

Ai certificati che fossero chiesti successivamente dai mittenti stessi o dai destinatari è applicabile il disposto del capoverso del precedente art. 27.

Art. 224.

I mittenti di pacchi già affidati alla Posta hanno diritto di ritirarli prima della partenza. Se già partiti, ma non ancora rimessi ai destinatari e non colpiti da opposizioni, sequestri o pignoramenti, ai sensi e nei precedenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, hanno ugualmente diritto di richiamarli o di farne cambiare la destinazione o l'indirizzo, o di farvi aggiungere, annullare, accrescere o diminuire la dichiarazione di assegno.

I pacchi si intendono rimessi ai destinatari, quando questi, anche senza il ritiro materiale dei medesimi, abbiano fatto uso della facoltà che loro compete di ordinarne la consegna a terze persone o la spedizione al proprio indirizzo in altre località.

Sono applicabili ai detti casi le disposizioni degli articoli 38, 39 e 48, in quanto sieno compatibili con quelle dei paragrafi precedenti.

Nel caso di restituzione ai mittenti di pacchi diretti all'estero è non ancora partiti, è ammesso il rimborso ai mittenti stessi della quota di tassa dovuta alle Amministrazioni straniere.

Art. 225.

I pacchi hanno corso e sono recapitati coi mezzi ordinari, di cui l'Amministrazione delle Poste può disporre.

Art. 226.

I pacchi in arrivo dall'estero, compresi quelli provenienti dagli uffizi

italiani fuori del Regno, sono aperti negli uffizi doganali competenti, in presenza di ufiziali di Posta, che rappresentano all'uopo i destinatari, per l'applicazione dei diritti dovuti sulle merci contenutevi ed eventualmente anche delle penalità, di cui i pacchi stessi sieno passibili; dopo di che sono ricomposti e chiusi coi suggelli o coi piombi postali e doganali.

I pacchi diretti all'estero sono aperti ugualmente dalle dogane di frontiera, per l'applicazione dei diritti di uscita, dovuti sulle merci contenutevi e delle penalità di cui sopra.

Tali diritti fanno carico ai destinatari.

A richiesta degli agenti finanziari possono essere aperti in qualunque ufizio postale pacchi interni, per sospetto di contravvenzione alle leggi sulle Dogane o sulle Privative.

Art. 227.

L'applicazione dei diritti di dazio di consumo sulle merci contenute nei pacchi in genere e delle penalità relative è di competenza degli ufizi postali di destinazione, che operano come delegati daziari ed è eseguita in base alle dichiarazioni del contenuto nei pacchi medesimi, fatte dai rispettivi mittenti.

Gli ufiziali di posta hanno però facoltà di aprire qualsiasi pacco, per accertare l'esattezza delle dichiarazioni di essi mittenti.

Così pure hanno diritto di aprirli, nel caso di sospetto di contravvenzioni al disposto dell'art 65 della legge postale (testo unico) per l'applicazione delle penalità comminate dal successivo art. 74 o da leggi generali.

L'apertura ne deve essere sempre fatta negli ufizi postali, in presenza dei destinatari, che sono invitati e sono tenuti ad assistervi od a farvisi rappresentare: salvo il disposto, quando non intervengano, del successivo art. 234.

Se sono accertate contravvenzioni, debbono essere compilati appositi verbali.

Art. 228.

I pacchi in arrivo sono consegnati, contro ricevuta, ai rispettivi destinatari od a mandatari o delegati di essi, previa giustificazione pei primi della loro identità e per gli altri anche della rispettiva qualità; salvo pei falliti le disposizioni del Codice di commercio e pei minorenni quella del § *g* del precedente art. 15, che è estesa ai pacchi in genere.

Pei pacchi da essere distribuiti in ufizio l'Amministrazione procura di far pervenire ai destinatari un avviso, che è dato gratuitamente, affinchè si rechino a ritirarli.

Per la consegna di tutti i pacchi valgono le disposizioni dei precedenti articoli 42, 44 e 114; considerando quelli senza dichiarazione di valore come corrispondenze raccomandate e quelli con dichiarazione di valore come corrispondenze assicurate.

Art. 229.

Nell'atto del ritiro dei pacchi debbono essere pagate dai destinatari agli agenti delle Poste le tasse, sopratasse, ed altre penalità pecuniarie di qualunque specie, applicate in via amministrativa, di cui i pacchi stessi sieno gravati.

I detti agenti consegnano a ciascun destinatario le bullette doganali e daziarie, e copie dei verbali di contravvenzione, quando ne sia il caso.

Gli eventuali reclami per indebita tassazione possono essere fatti anche su carta semplice; osservando per quelli relativi ai diritti di dazio e di dogana le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti in vigore su tali materie.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari o di irreperibilità di questi, l'Amministrazione ha facoltà di procedere per le tasse e sopratasse e per le altre penalità pecuniarie contro i mittenti.

Art. 230.

I destinatari di pacchi gravati di assegni debbono pagare l'importo degli assegni stessi, oltre i diritti di cui nell'articolo precedente.

Gli ufizi postali convertono tali importi in vaglia *ordinari*, sottoposti a tutte le norme che regolano i vaglia di questa specie, rilasciando un vaglia solo, nei limiti indicati nel precedente articolo 161, anche per più pacchi spediti dallo stesso mittente all'indirizzo dello stesso destinatario, che sieno ritirati contemporaneamente.

I vaglia di cui sopra sono sottoposti alle tasse ordinarie, che sono detratte dal rispettivo importo, quando non sieno pagate dai destinatari dei pacchi.

E' applicabile agli assegni su pacchi postali il disposto del terzo capoverso dell'articolo 118.

Art. 231.

Qualora dopo la consegna di qualche pacco si riconosca, che sia occorso errore nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari od i mittenti sono indennizzati di quanto possano avere pagato in più e sono tenuti a loro volta a sborsare quanto avessero pagato in meno.

Art. 232.

Quando i destinatari di pacchi rilevino o sospettino deficienze od avarie nei pacchi stessi, hanno diritto, prima di ritirarli, che sieno pesati ed aperti in loro presenza negli ufizi postali, per verificarne il contenuto.

Pei pacchi in genere provenienti dall'estero fa fede l'indicazione delle merci contenutevi, risultante dalle bullette doganali di entrata.

Essendo constatate deficienze o avarie, si compilano appositi verbali.

I destinatari dei pacchi stati aperti restano poi liberi di rifiutarli o di ritirarli, contro pagamento nel secondo caso dell'importo degli assegni e delle tasse, sopratasse, ed altre penalità pecuniarie, di cui sieno gravati; salvo a far valere i propri diritti ai compensi, che possano loro competere.

Nel caso di rifiuto i verbali compilati in presenza dei destinatar determinano la responsabilità dell'Amministrazione, quanto alla qualità, alla quantità ed allo stato delle merci contenute nei pacchi medesimi.

Art. 233.

Trascorso il periodo di sette giorni dall'arrivo dei pacchi, senza che questi sieno stati ritirati dai destinatari e salvo il disposto dell'articolo 73 della Legge postale (testo unico), ne è dato avviso ai mittenti, affinchè ne dispongano, alle condizioni di cui negli articoli 224 e 235 del presente Regolamento.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari, o di destinatari irreperibili, l'avviso ai mittenti è dato immediatamente.

I pacchi che rimangano giacenti, malgrado tali avvisi, sono conservati negli ufizi di destinazione per un mese, oltre quello dell'arrivo: dopo di che sono trattati in conformità del succitato art. 73 della Legge postale, salvo per quelli provenienti dall'estero le disposizioni delle Convenzioni in vigore.

È applicabile agli avvisi dati ai mittenti ed alle risposte di questi il disposto del penultimo capoverso del precedente art. 47.

Art. 234.

I pacchi, tanto di provenienza interna, quanto di provenienza straniera, che non sieno stati ritirati entro cinque giorni dalla data della consegna dei relativi avvisi ai destinatari, se è conosciuto il recapito di questi o della spedizione degli avvisi medesimi, se il recapito non è conosciuto, possono essere sottoposti, a carico dei destinatari stessi, alla tassa di custodia di cinque o di dieci centesimi per ogni giorno successivo, secondo che sieno ordinari o con valore dichiarato.

Art. 235.

Nel caso di rispedizione di pacchi da una ad altra località, i diritti di dogana, di dazio, le sopratasse o le altre pene pecuniarie di cui i pacchi stessi sieno gravati possono essere soddisfatte prima della rispedizione o nell'atto della consegna. Pei pacchi indirizzati nel distretto dell'ufizio di impostazione, che debbano essere rispediti in località fuori del distretto medesimo, la differenza delle tasse postali fa carico ai rispettivi mittenti.

Art. 236.

I pacchi il cui contenuto debba essere venduto, ai sensi dell'articolo 73 della Legge postale (testo unico), sono aperti colle norme e cautele prescritte dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

La vendita ne è fatta al migliore offerente, ed il relativo prezzo, sotto deduzione delle somme dovute per tasse, sopratasse ed altre

penalità pecuniarie, è tenuto a disposizione degli aventi diritto per tutto il tempo indicato nell'articolo sopracitato; applicando invece, quando ne fosse il caso, il disposto dell'ultimo capoverso del precedente art. 229.

Se la vendita è occorsa, perchè non sieno stati ritirati in tempo utile, senza che i rispettivi mittenti abbiano esercitato i propri diritti, di cui nel precedente art. 224, il prezzo netto è corrisposto ai destinatari od a loro richiesta ai mittenti stessi.

Se è stata fatta invece, perchè i destinatari li abbiano rifiutati, il prezzo è corrisposto ai mittenti, od a loro richiesta ai predetti destinatari.

I pacchi che non potessero essere venduti a verun prezzo, sono distrutti.

Tanto per la vendita quanto per la distruzione di pacchi debbono essere compilati verbali; firmati nel primo caso anche dagli acquirenti.

Art. 237.

Le indennità dovute per smarrimento di pacchi sono corrisposte ai mittenti od a richiesta di questi ai destinatari; quelle per avaria o deficienza nel contenuto sono corrisposte ai destinatari, tranne che eglino abbiano rifiutato i pacchi stessi, o che i mittenti abbiano esercitato i propri diritti, di cui nel precedente art. 224.

L'indennità, di cui nel paragrafi *a* e *b* del terzo capoverso dell'articolo 71 della Legge postale (testo unico), è determinata dividendo pel peso del pacco la somma massima che sarebbe dovuta nel caso di smarrimento ed accordando l'aliquota corrispondente alla parte deficiente od avariata.

Le indennità, tanto per smarrimento dei pacchi predetti, quanto per avarie o deficienze, sono determinate dalle Convenzioni internazionali.

Col pagamento delle indennità l'Amministrazione stessa subentra nei diritti dei mittenti o dei destinatari verso le persone responsabili degli smarrimenti, delle deficienze o delle avarie.

Sono estese alle indennità per smarrimento le disposizioni dei precedenti articoli 107 e 115, in quanto sieno applicabili.

Art. 238.

Nessuna indennità è dovuta:

a) per avarie o deficienze in pacchi non imballati, a seconda delle prescrizioni del precedente art. 221 o contenenti merci accettate a rischio dei mittenti, a norma del primo capoverso dell'art. 216.

b) per calo naturale delle merci o per avarie imputabili a cause indipendenti dall'Amministrazione;

c) per conseguenze derivanti da inesatta indicazione delle località di destinazione dei pacchi o della designazione dei mittenti o destinatari con nomi supposti o da ritardo volontario per parte di questi nel ritirarli.

Così pure nessun compenso è dovuto per eventuali avarie di campioni estratti dai pacchi o di pacchi intieri ritenuti, in conseguenza di reclami per indebita applicazione di diritti doganali.

Pei pacchi provenienti dall'estero l'Amministrazione è responsabile soltanto degli oggetti che sieno stati trovati inclusi nei pacchi stessi, nell'atto della apertura di questi per la visita doganale, e che sieno stati inscritti sulle bollette di entrata, salvo quanto è qui sopra disposto pei pacchi interni.

Art 239

E' ammesso, alle condizioni indicate nell'articolo 75 della legge postale (testo unico), il rinvio ai mittenti nell'interno del Regno, come pure da e per le località fuori questo ove esistano uffizi postali italiani, di recipienti vuoti, che abbiano servito per la spedizione di pacchi, purchè sieno presentati agli uffizi postali di destinazione dei pacchi medesimi nel periodo di 15 giorni dalla data del ritiro di questi, portino sugli indirizzi la qualificazione - *recipiente vuoto* - e possano essere facilmente aperti.

Le tasse di rinvio sono le seguenti, salvo il disposto del secondo capoverso del precedente art. 218:

a) se trattasi di recipienti di pacchi non ingombranti, centesimi venticinque;

b) se trattasi di recipienti di pacchi ingombranti, centesimi quaranta.

Per quelli da essere rinviati nel distretto dell'uffizio di impostazione tali tasse sono rispettivamente ridotte a centesimi quindici e venti.

Non sono ammessi recipienti vuoti, con dichiarazione di valore o con assegno.

Salvo il caso di forza maggiore, è dovuta per lo smarrimento di recipienti vuoti un'indennità pari al loro valore; ma non eccedente lire due.

Nessuna indennità compete per avarie.

In quanto non è diversamente disposto nel presente articolo, i recipienti vuoti sono pareggiati ai pacchi *ordinari*.

Art. 240.

L'Amministrazione è autorizzata a percepire nel cambio dei pacchi con paesi esteri la sopratassa di centesimi 25, ammessa dall'art. 5 della Convenzione del 3 novembre 1880, approvata con legge del 14 luglio 1881, n. 305 (serie 3ª).

La tassa di assegno per l'estero è di centesimi 10 ogni lire 10, con un minimo di centesimi 20.

Per la ricomposizione dopo la visita doganale dei pacchi provenienti pure dall'estero è dovuta una tassa di 25 centesimi, che fa carico ai destinatari.

CAPO XXV.

Delle ricevute di ritorno e dei reclami per oggetti raccomandati, od assicurati per pacchi o per vaglia.

Art. 241.

Le ricevute di ritorno, di cui negli articoli 43 e 68 della legge postale (testo unico), sono ammesse per gli oggetti raccomandati ed assicurati, per quelli da recapitarsi per espresso, pei pacchi postali, pei vaglia ordinari interni ed internazionali e per le cartoline-vaglia.

Le dette ricevute sono predisposte dagli uffizi di spedizione delle corrispondenze o dei pacchi di emissione dei vaglia cui si riferiscono o sono avviate a destinazione, assieme agli oggetti stessi od ai relativi avvisi.

La tassa su cui sono assoggettate è rappresentata da francobolli, da essere applicati sulle ricevute medesime.

Nei rapporti coll'estero, quando le ricevute sono ammesse, la tassa di queste è di centesimi 25.

Art. 242.

Gli uffizi, che consegnano oggetti o pagano vaglia o cartoline vaglia con ricevute di ritorno, fanno firmare queste ultime dai rispettivi destinatari e le rimandano subito in raccomandazione agli uffizi d'origine, per essere rimesse ai mittenti.

Se i destinatari ricusano di firmarle, basta la dichiarazione sulle ricevute stesse degli agenti postali, che quei dati oggetti o quei dati vaglia sono stati rispettivamente consegnati o pagati.

L'eventuale smarrimento di ricevute di ritorno non dà diritto ad indennità; ma l'Amministrazione è tenuta a rilasciarne alla occorrenza dei duplicati ed a farli avere agli interessati nel più breve termine possibile, debitamente sottoscritti.

Art. 243.

Indipendentemente dal disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 166 pei vaglia telegrafici, i richiedenti di ricevute di ritorno, i quali preferiscano ottenere un avviso telegrafico della consegna degli oggetti o del pagamento di vaglia di altre specie da essi spediti, o di cartoline-vaglia, invece del rinvio delle ricevute stesse per Posta, debbono anticipare la spesa dei relativi telegrammi, oltre il pagamento della tassa normale.

Art. 244.

I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi o di vaglia già partiti, o di cartoline-vaglia, che vogliano conoscerne l'esito, possono esigere che sia dato corso ad appositi reclami, per opera degli uffizi d'impostazione o di emissione, mediante il pagamento di un diritto di dieci centesimi.

I reclami debbono essere restituiti sfogati entro dieci giorni, se gli oggetti cui riferisconsi sono indirizzati nell'interno del Regno e dopo il tempo necessario, se sono indirizzati fuori del Regno.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di cui sopra i mittenti di oggetti, che da dichiarazioni dei destinatari non resultino pervenuti a questi ultimi, o che fossero accompagnati da ricevute di ritorno e così pure i mittenti di vaglia militari.

I reclami stessi, come pure le relative risposte, possono avere corso per telegrafo, purchè i reclamanti anticipino la spesa dei telegrammi occorrenti, rimanendo esonerati della tassa di cui sopra.

CAPO XXVI.

Dei libretti di ricognizione.

Art. 245.

I libretti di ricognizione per l'interno e pei paesi esteri coi quali sono ammessi hanno per oggetto da facilitare le operazioni, per le quali occorre l'accertamento della identità delle persone che le compiono.

Art. 246.

Ciascun libretto deve avere unito il ritratto fotografico del suo titolare, da lui provveduto, con la sua firma autenticata dal funzionario che emette il libretto medesimo e comprende dieci cedolette a matrice, numerate progressivamente.

Non ne possono essere quindi emessi per conto di analfabeti.

Le fotografie debbono essere chiare o con margini bianchi sufficienti per l'apposizione delle firme dei rispettivi titolari.

Sui singoli libretti è applicato nell'atto della loro emissione un segnatasse da centesimi cinquanta o da una lira, secondo che sono destinati per l'interno del Regno, comprese le località fuori questo ove esistono uffizi italiani, o per l'estero.

Art. 247.

Le sole Direzioni e gli uffizi postali di 1ª classe hanno facoltà di emettere libretti, previo l'esatto accertamento della identità personale dei richiedenti; compilando per l'emissione di ciascuno di essi apposito verbale.

La facoltà stessa potrà essere estesa agli uffizi di 2ª classe.

Art. 248.

Gli oggetti di corrispondenza ordinaria *fermi in posta* possono essere ritirati, mediante la semplice esibizione di libretti, intestati ai destinatari dei detti oggetti.

Per il ritiro invece di oggetti raccomandati od assicurati o di pacchi postali, dato che i rispettivi destinatari preferiscano valersi di questo mezzo per giustificare la propria identità e così pure per il pagamento di vaglia, o di cartoline-vaglia, e per rimborsi su titoli di credito, occorre lo stacco dai libretti medesimi, per ordine numerico progressivo, e la consegna agli uffizi di Posta di altrettante cedolette regolarmente riempiute e sottoscritte, con firme identiche a quella esistenti nel frontispizio di essi libretti e sui ritratti, di cui nel precedente articolo 246.

La consegna delle cedolette per parte de titolari dei libretti o di loro delegati non li esonera dall'obbligo di dare ricevuta degli oggetti che ritirano o quietanza delle somme che riscuotono.

E' considerato come delegato del titolare di un libretto chiunque presenti il libretto medesimo, gia riempiuto e firmato dal detto titolare nella cedoletta, da essere staccata per quella tale operazione.

Art. 249.

I libretti di ricognizione sono validi per un anno dal giorno della loro emissione.

Trascorso questo termine, cessano di avere valore; ma possono essere sostituiti da altri libretti, utilizzando per questi le fotografie dei precedenti, che sono ritirati.

Deve all'uopo essere pagata una parte del prezzo dei nuovi libretti, proporzionale al numero delle cedolette già adoperate dei libretti precedenti.

I libretti esauriti debbono essere del pari ritirati dall'uffizio di posta, che stacca l'ultima cedoletta da ciascuno di essi; restituendo ai rispettivi titolari la loro fotografia, qualora la chieggano.

Art. 250.

Nel caso di smarrimento di qualche libretto il titolare di questo, che voglia premunirsi contro le conseguenze che ne potessero derivare, deve darne partecipazione ad un uffizio di posta, il quale provvede, a spese di lui, per far cessare l'efficacia del libretto medesimo.

CAPO XXVII.

Delle contravvenzioni.

Art. 251.

Le sopratasse comminate dalle leggi postali sono liquidate, riscosse e conteggiate dagli stessi agenti delle poste; salvo ricorso in via amministrativa.

L'applicazione invece delle penalità di cui negli articoli 3°, 4°, 8°, 16°, 52° e 74° (capoverso) della legge postale (testo unico) e negli articoli 8° e 12° della legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª) è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Le pene pecuniarie però dovute in materia di dazio di consumo sui pacchi postali sono liquidate e riscosse dagli agenti delle poste, che consegnano i pacchi stessi. I detti agenti debbono versarne l'importo ai locali assuntori od appaltatori della riscossione del dazio medesimo.

Nel caso che, ai sensi dell'articolo 23° della legge del 12 giugno 1890 n. 6889 (serie 3ª), una penalità daziaria debba essere detratta dall'ammenda, di cui nel capoverso dell'art. 74 della legge postale (testo unico), l'uffizio postale dichiara a tergo del verbale, da essere rimesso all'autorità giudiziaria, quale penalità abbia già riscosso, come sopra.

Gli agenti postali non partecipano al prodotto delle penalità.

Art. 252.

Sono ammesse transazioni sulle contravvenzioni postali, nei sensi e limiti dell'art. 25 della legge 12 giugno 1890, n. 5889 (serie 3ª), le quali hanno per effetto di prevenire l'inizimento dei giudizi o di troncarne il corso; a condizione che i contravventori paghino a titolo di oblazione una somma non inferiore al *minimum* delle penalità di cui si sarebbero resi colpevoli e rimborsino le spese giudiziali, che fossero già occorse.

Non possono però essere accettate oblazioni per somme *inferiori* al massimo delle penalità, trattandosi di contravvenzioni imputabili ad agenti postali.

Art. 253.

Le domande di transazione, con l'offerta di una conveniente oblazione non inferiore ai predetti limiti, debbono essere indirizzate sotto forma di istanza al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, il quale provvede mediante decreti, che sono fatti pervenire agli interessati, per mezzo delle Direzioni provinciali delle poste.

Art. 254.

Se le domande sono accolte, il Ministero predetto ne dà avviso alle autorità giudiziarie competenti, affinchè non inizino gli atti o ne sospendano il corso, ed alle Intendenze di finanza pure competenti, affinchè incarichino i Ricevitori del Registro di operare la riscossione delle oblazioni, coll'aggiunta dell'importo delle spese giudiziali già occorse.

Gli uffizi di posta possono essere autorizzati a riscuotere essi tali oblazioni; salvo a versarne l'importo nelle casse dei Ricevitori del Registro.

Gli stessi Ricevitori riscuotono pure, senza intervento dell'Amministrazione delle poste, le pene pecuniarie inflitte dalle autorità giudiziarie.

Art. 255.

Una quarta parte delle oblazioni e delle pene pecuniarie riscosse compete, nei sensi della Legge del 26 gennaio 1865, N. 2134, agli uffiziali od agenti della forza pubblica, che abbiano accertato le contravvenzioni, applicando le norme di cui nel capo IX della istruzione per l'esecuzione della tariffa in materia penale, approvata con Regio Decreto del 23 dicembre 1865, N. 2701.

CAPO XXVIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 256.

I francobolli e le cartoline per corrispondenza coll'effigie del compianto Re Vittorio Emanuele, i francobolli speciali colla leggenda —

Estero, istituiti col Regio decreto del 18 dicembre 1873, n. 1748 (serie 2ª), e quelli da centesimi trenta e cinquanta e da lire due, di cui nel Regio Decreto del 27 luglio 1879, n. 5016 (serie 3ª), tolti di corso coll'articolo 239 del Regolamento approvato con Regio decreto del 20 giugno 1889, n. 6152, sono ammessi al cambio a tutto l'anno 1890.

Ad identico trattamento sono sottoposti i francobolli da cinque centesimi, la cui forma fu mutata, sostituendo lo stemma reale all'effigie sovrana.

I francobolli de centesimi trenta o da centesimi cinquanta, trasformati in altri da 20 centesimi e rimessi in corso col Regio decreto del 13 marzo 1890, n. 6778 (serie 3ª), al pari delle cartoline da centesimi quindici e da centesimi trenta (per l'estero), state trasformate in cartoline interne da centesimi dieci, resteranno in uso a tutto il 30 giugno 1891; dopo di che sarà accordato un altro anno pel cambio, dato che ne fossero per rimanere in possesso del pubblico.

Art. 257.

I francobolli speciali pel servizio dei pacchi, istituiti coi Reali Decreti del 4 maggio 1884 e del 15 marzo 1889, n 2284 e 3751 (serie 3ª) continueranno ad essere adoperati a tutto dicembre 1890, promiscuamente con quelli ordinari, all'oggetto di completare la francatura dei pacchi, per le cui tasse non esistano cartoline corrispondenti.

I francobolli, che possano rimanere in possesso del pubblico dopo la scadenza del detto termine, saranno ammessi al cambio a tutto dicembre 1891.

Quelli esistenti nell'Officina delle carte valori saranno trasformati, mediante l'aggiunta di apposita leggenda, in francobolli per corrispondenza da due centesimi con Decreto ministeriale, saranno validi per tutto il tempo che sarà determinato col Decreto stesso e saranno successivamente ammessi al cambio per un anno.

Art. 258.

Sono soppresse le cartoline per pacchi, da centesimi cinquanta e da centesimi settantacinque.

L'uso di quelle da centesimi 50 cesserà dal giorno in cui saranno messe in corso le nuove da centesimi 60, di cui nel § *b* del precedente articolo 219 ed al più tardi del 31 dicembre 1890.

In questo periodo di tempo saranno utilizzate, aggiungendo sulle medesime un francobollo da centesimi 10.

L'uso di quelle da centesimi 75 cesserà dal giorno dell'attuazione del presente Regolamento.

Tanto le une quanto le altre saranno ammesse al cambio a tutto l'anno 1891.

Quelle che fossero per restare in magazzino potranno per Decreto ministeriale essere fatte trasformare in cartoline da centesimi sessanta, mediante l'aggiunta di apposita leggenda, per opera dell'officina delle carte valori, e potranno essere rimesse in uso e adoperate a tutto il primo semestre 1891; dopo di che quelle rimaste in possesso del pubblico saranno ammesse a loro volta al cambio per un altro anno.

Art. 259.

Sono soppressi ugualmente i segnatasse da centesimi uno e due.

Quelli che fossero per restare in magazzino potranno per decreto ministeriale essere fatti trasformare essi pure in segnatasse di altre specie, mediante l'aggiunta di apposita leggenda, per opera dell'officina delle carte valori e saranno così adoperati fino ad esaurimento.

Art. 260.

E' data facoltà all'Amministrazione delle poste di vendere per collezioni, ai prezzi che saranno determinati con decreti ministeriali, i francobolli, le cartoline ed i segnatasse che furono soppressi col Regolamento approvato con regio decreto del 20 giugno 1889, n. 6152, e che lo sono coi precedenti articoli 258 e 259, dopo che ne sarà cessato definitivamente l'uso.

Art. 261.

Gli abbonamenti presi a seconda del testo unico delle Leggi postali, per la spedizione di giornali quotidiani o pareggiati ai quotidiani, che si troveranno in corso il giorno della attuazione della Legge del 12 giugno 1890, n. 6589 (serie 3ª) e del presente Regolamento, cesseranno di avere effetto.

Potranno essere convertiti in conti-correnti, oppure potrà essere rimborsata ai rispettivi editori la somma, di cui sieno per rimanere creditori.

Art. 262.

Ai vaglia emessi od alienati prima dell'attuazione della Legge postale (testo unico) del 20 giugno 1889, n. 6151, ed ai titoli di credito emessi prima dell'attuazione della Legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), è applicabile la prescrizione di cinque anni, precedentemente stabilita, salvo che il tempo ancora a decorrere, a datare rispettivamente dall'attuazione delle predette Leggi, ecceda il nuovo termine di tre anni stabilito pei vaglia dall'articolo 56 della prima di esse Leggi e pei titoli di credito dall'articolo 21 della seconda; nel qual caso si intende applicabile anche ad essi il nuovo termine, con decorrenza dai giorni in cui le leggi medesime sieno entrate in vigore.

Art. 263.

Il nuovo termine di un anno stabilito dall'articolo 7 della legge postale in data del 12 giugno 1890, n. 6889, (serie 3ª) per la prescrizione dei reclami intorno ad oggetti raccomandati od assicurati è applicabile, di regola, soltanto agli oggetti impostati dopo l'attuazione della Legge stessa. Nel caso però che, per gli oggetti impostati precedentemente, il tempo ancora a decorrere della prescrizione dapprima stabilita ecceda il detto nuovo termine, questo s'intenderà applicabile anche ad essi con decorrenza dal giorno in cui la Legge stessa avrà avuto effetto.

Pei pacchi postali il nuovo termine, di cui nel succitato art. 7 di essa legge, sarà applicabile soltanto a quelli spediti dopo la sua attuazione.

Art. 264.

Le disposizioni dell'art. 249 del presente regolamento saranno applicabili ai libretti di ricognizione che si trovavano in corso il giorno dell'attuazione del precedente Regolamento del 20 giugno 1889, numero 6152, decorso che sia il periodo di tempo indicato nella prima parte del detto articolo.

Art. 265.

Finchè non sieno state pubblicate nuove tabelle, nei sensi dell'articolo 143 del presente Regolamento, per regolare il corso del carteggio officiale, ma non oltre il 31 dicembre 1891, rimarranno in vigore quelle approvate con Regio decreto del 5 novembre 1876, numero 3489 (Serie 2ª) e con decreti successivi, in quanto non sia contrario al disposto del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
LACAVA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero della Istruzione Pubblica:*

Con RR. decreti del 4 e 31 maggio, 8 e 9 giugno 1890:

Forno cav. Giacomo, direttore di segreteria nelle segreterie universitarie, collocato a riposo, sulla sua domanda, e per ragioni di salute.

Trevisani marchese cav. Cesare, revocata la sua nomina dall'ufficio di preside di Liceo.

Maccari prof. cav. Cesare, è chiamato a far parte della Commissione permanente di belle arti presso il Ministero.

Sardi conte cav. Cesare, approvata la sua nomina a segretario della R. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, per la sezione di lettere ed arti.

De Paoli comm. Enrico, id. id. a socio corrispondente della deputazione di storia patria per le Romagne.

Ferrari d'Epaminonda dott. marchese Michele, vice segretario nel Ministero, in aspettativa, richiamato in servizio.

Caminiti avv. Giuseppe, eletto commissario della Commissione conservatrice per la provincia di Reggio Calabria.

Pugliese ing. Antonio, id. id. id.

Ferrini Contardo, prof. ordinario di diritto romano nella R. Università di Messina, trasferito a quella di Modena.

Berti Luigi, professore titolare di lettere italiane nella scuola normale maschile di Casale, collocato a riposo sulla sua domanda per ragioni di età a di servizio.

Graziano Giuseppe, distributore di 3ª classe addetto alla biblioteca universitaria di Sassari, collocato in aspettativa sulla sua domanda e per ragioni di salute.

Schirò Agostino, ordinatore di 1ª classe addetto alla biblioteca nazionale di Palermo, id. id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 10 luglio 1890:

Lionti Gaetano, tenente legione Bari, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 6 luglio 1890:

Reynaud cav. Giovanni, colonnello comandante il distretto di Genova, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda dal 1° agosto 1890.

Artom cav. Leone, tenente colonnello in aspettativa per motivi di famiglia ad Asti, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Di Muro Antonio, id. 5 bersaglieri, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° agosto 1890.

Fiore Serra Garibaldi, tenente in aspettativa a Nicastro (Catanzaro), richiamato in servizio al 66 fanteria.

Bentivoglio D'Aragona Stanislao, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Firenze, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Lucca) ed assegnato al 1° granatieri.

Con R. decreto del 10 luglio 1890:

Tombelli cav. Marco, capitano (personale delle fortezze) addetto comando fortezza Messina, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° agosto 1890.

Canegallo Antonio, id. distretto Siracusa, id. id. id.

Le Boffe Luigi, id. id. Barletta, id. id. id.

Dulbecco Giovanni, id. (aiutante maggiore in 1°) id. Macerata, id. id. id.

Abbaticchio Antonio, tenente carabinieri reali, trasferito nell'arma di fanteria e destinato al 23 reggimento.

Cappa Ferdinando, id. distretto Firenze, collocato in riforma dal 16 luglio 1890.

Aiuti Giovanni, id. in aspettativa a Roma, richiamato in servizio al 28 fanteria.

Nelli Angelo, sottotenente id. a Viareggio (Lucca), id. id. al 12 bersaglieri.

De Bonis Attilio, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio a Roma, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 luglio 1890:

Bottacco Giuseppe, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Torino, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Asquer Vincenzo, sottotenente id. id. a Cagliari, id. id. id.

Pirendello Felice, id. id. id. a Roma, id. id. id.

Con R. decreto del 10 luglio 1890:

Bottacco Giuseppe, tenente in aspettativa per riduzione di corpo a Torino, richiamato in servizio al regg. Saluzzo.

Asquer Vincenzo, sottotenente, id. id. a Cagliari, id. id. reggimento Guide.

Pirandello Felice, id. id. id. a Roma, id. id. regg. Lucca.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 10 luglio 1890.

Malcotti cav. Filippo, capitano 7 artiglieria (treno) collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda dal 16 luglio 1890.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 6 luglio 1890.

Rocca Rey cav. Giacomo tenente colonnello di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 luglio 1890, inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 10 luglio 1890.

Rota Giovanni Battista, tenente contabile, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° agosto 1890, inscritto nella riserva col grado di capitano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 6 luglio 1890:

Silletti Pietro, sottotenente distretto Taranto, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendenti da causa di servizio.

Azzimoti Giuseppe, id. id. distretto Roma, nato nel 1869, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 10 luglio 1890:

Giorgi Luigi, sottotenente artiglieria distretto Roma, nato nel 1867 accettata la dimissione dal grado.

I sottoindicati ufficiali, arma d'artiglieria, sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (art. 6 legge 29 giugno 1882, n. 830).

Rocchi nob. Eugenio, tenente distretto Rovigo.

Cali Ernesto, id. id. Napoli.

Porcinari Nicola, id. id. Avellino,

Sabato Pasquale, id. id. Napoli.

Olivo Pietro, id. id. Napoli.

Indraccolo Giuseppe, sottotenente distretto Lecce.

Lodi Cesare, id. id. Roma.

Troise Alessandro, id. (treno) id. Napoli.

Cannella Raimondo, id. (treno) id. Pinerolo.

I sottodescritti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente arma d'artiglieria (art. 1°, lettera *d*), legge 29 giugno 1882, n. 830) con riserva d'anzianità.

Essi sono effettivi ai contronotati distretti ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, per ultimare la loro ferma, a norma dell'art. 3, lettera *a* della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

Pazielli Liborio, 2 artiglieria, distretto di residenza Roma, reggimento 1 artiglieria.

Antinelli Raffaello, 24 id., id. Roma, id. 2 id.

Vestri Giuseppe, 13 id, id. Roma, id. 21 id.

Genchi Cesidio, 10 id., id. Aquila, id. 18 id.

I sottodescritti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente, arma d'artiglieria (art. 1°, lettera *d*) legge 29 giugno 1882, n. 830) con riserva d'anzianità ed assegnati effettivi al distretto di residenza per ciascuno notato.

Si presenteranno alla sede del reggimento per ognuno indicato nelle ore antimeridiane del 21° giorno dopo quello dell'avuta partecipazione della nomina per prestarvi 180 giorni di servizio, ivi compresi i 20 giorni di licenza di cui all'*Atto* N. 241 del 1888.

Iannicelli Vincenzo, 21 artiglieria, distretto di residenza Salerno, reggimento 12 artiglieria.

Salerni Giuseppe, 19 id., id. Castrovillari, id. 15 id.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 10 luglio 1890:

I sottonotati ufficiali di milizia mobile e di complemento, arma di artiglieria, cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa, e sono inscritti collo stesso grado nei ruoli degli ufficiali di riserva, dietro loro domanda.

Martin d'Orfengo cav. Giorgio, tenente colonnello milizia mobile distretto Pinerolo.

Minardi Giovanni Battista, capitano complemento id. Bologna.

Natella Alfonso, tenente complemento distretto Campagna.

Volpini Ferdinando, id. id. id. Livorno.

I sottonotati ufficiali di milizia mobile e di complemento, arma di artiglieria, cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa.

Danise Guglielmo, tenente milizia mobile distretto Caserta.
Gatto Salvatore, id. complemento distretto Messina.
Vigo Giuseppe, tenente di complemento distretto Bresc'a.
Tavernese Francesco, sottotenente id. id. Reggio Calabria.
Romeo Giuseppe già sottufficiale domiciliato a Messina, nominato sottotenente di complemento, ascritto alla milizia mobile (articolo 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830) del distretto di Messina ed assegnato al 22 artiglieria, rimanendo in congedo illimitato).
Priari Gio. Battista, id. id. Forlì, id. id id. del distretto di Forlì ed assegnato al 14 artiglieria (treno) id. id.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 6 luglio 1890.

Gori Achille, sottotenente genio, 16ª compagnia Ravenna, nato nel 1861, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 10 luglio 1890:

Orlando Nicola, tenente fanteria, 261 battaglione Barletta, promosso capitano, 261 battaglione Barletta, con anzianità 2 luglio 1890.
Cavalieri Filippo, id. id. distretto Napoli, id. id., 229 battaglione Napoli.
Rabbia cav. Edoardo, tenente riserva artiglieria, domiciliato a Novara, trasferito col grado di capitano nella milizia territoriale d'artiglieria ed assegnato alla 6ª compagnia distretto Novara.
Ciampi Luigi, sottotenente artiglieria (proveniente dai militari di 1ª categoria) distretto Firenze, nato nel 1863, accettata la dimissione dal grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 6 luglio 1890:

Ciramatti Francesco, capitano carabinieri reali residente a Gazzola (Piacenza), dispensato per età, e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale conservando l'onore dell'uniforme.
Casalbone Antonio, sottotenente fanteria residente a Benevento, accettata la dimissione dal grado.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni 4 giugno 1890:

Brunetti Giovanna, ved. di De Roma Giuseppe, indennità, lire 2333.
Parlati Beniamino, vice ispettore di P. S., indennità, lire 2500.
Tamagnone Luigi, ispettore capo nella amministrazione metrica, lire 4800.
Nicosia Maria, vedova di Mariani Giovanni, lire 551.
Frattini Mauro, usciere nelle Intendente di finanza, lire 880.
De Amicis Clotilde, vedova di Bonino Giovanni, lire 637,74.
Colonna Erminia Raffaela, vedova di Cannavina Luigi, lire 1062,50.
Alocci Giovanni, ispettore generale nel Ministero dell'Interno, lire 4616.
Majorca Eduardo, agente delle imposte dirette, lire 2773.
Berta Vincenzo, segretario al Ministero della guerra, lire 1956.
Gerard Beniamino, segretario nell'amministrazione provinciale, lire 2880.
Rossi Emma, ved. di Cantini Giuseppe, indennità, lire 3033.
Cavallaro Grazia, ved. di De Carlo Giuseppe, lire 60.
Giacosa Giovanni, maresciallo di finanza, lire 980.
Gandolfo Salvatore, vice cancelliere di pretura, lire 1086.
Bocca Luigia, ved. di Demichelis Alessandro, lire 466,66.
Rappini Camillo, capo riparto nelle manifatture dei tabacchi, lire 1350.
Cajazzo Pasquale, ricevitore del registro, lire 1488.
Corsani Pellegrina, vedova di Pagani Gioacchino, lire 722,40.
Ludovisi Enrico, capo operaio nelle manifatture tabacchi, lire 1248.
Civati Luigia, vedova di Marzorati Giuseppe, lire 319.
Ghiaroni Francesco, misuratore assistente nel genio civile, lire 1350.
A carico dello Stato, lire 185,54.
A carico della provincia di Modena, lire 1164,46.
Antonacci Giovanna, vedova Di Mattia Luigi, lire 260.
Verardi Virginia, vedova di Monti Giov. Batt. (indennità), lire 2600.
Varisco Eufemia, vedova di Bonacina Giuseppe (indennità), lire 2106.
Della Porta Anna, vedova di Marini Federico, lire 933,33.
Ianniai Alfonso, guardia scelta di finanza, lire 230.
Ferranti Medardo, pretore, lire 2304.
Maggi Antonia, figlia di Carlo, lire 399.
Deliitala Vincenzo, cancelliere di pretura, lire 1760.
Di Lenna Teresa, ved di Pico o Picco Gherardo, lire 480.
Pellegrini Nicola, agente subalterno doganale, lire 852.
Malatesta Pietro, guardia scelta di finanza, lire 513,33.
Orlandi Benedetto, capitano di cavalleria, lire 2652.
De Simone Rosa, ved. di Cali Gaetano, lire 750.
Corràto Secondo, capo conduttore nelle ferrovie, lire 1560.
A carico dello Stato, lire 362,70.
A carico delle Ferrovie A. I., lire 1197,30.
De Moro Fausto, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
De Laurentiis Amedeo, soldato, lire 300.
Spotti Giocondo, operaio d'artiglieria, lire 680.
Bianchi Maria, vedova di Cortesi Filippo, lire 78,77.
Borghi Chiara, vedova di Toni Anastasio, lire 354,33 per anni 5 e mesi sei.
Secchi o Secco Francesco, capitano medico, lire 2924.
Bertagna Luigi, operaio d'artiglieria, lire 488,50.
Pertosa Nicola, brigadiere di finanza, lire 500.
De Grazia Leopoldo, brigadiere di finanza, lire 580.
Raggio Giuseppe, guarda magazzino nelle ferrovie, lire 1215.
A carico dello Stato, lire 336,38.
A carico delle Ferrovie A. I., lire 878,62.
Crispino Vincenzo, conservatore nei musei, gallerie, scavi e monumenti nazionali, lire 1600.
Orazi Carlo, conservatore nei musei, gallerie, scavi e monumenti nazionali, lire 2112.
Bartoli Alisa, ed Ida orfane di Leonida, lire 601,66.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto del 15 giugno u. s. la concessione della miniera di ferro e zinco denominata « Euna Murta, » posta nel territorio d'Iglesias, provincia di Cagliari, venne estesa ai minerali di piombo a richiesta della *Gonnesa Mining company limited.*

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

I telegrammi pel San Salvador, il Guatemala e l'Honduras non sono più sottoposti alla censura governativa.

E' interrotto il cavo fra l'isola di Jamaica (Indie occidentali) e Colon (Istmo di Panama). I telegrammi per qualunque paese delle Indie occidentali, pel Venezuela e la Guiana inglese s'istradano unicamente per via Key-West (la meno costosa).

Roma, 16 luglio 1890.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1888-89	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	191,207,147 08	
	Fondi in via ed all'estero, Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	20,131,951 19	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . .	10,958,823 »	222,297,921 27
Incassi dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.			
Per entrate del Bilancio:			
	Ordinarie	1,602,731,879 97	
	Straordinarie.	322,181,615 55	1,924,913,495 52
Per debiti e crediti di Tesoreria:			
	In conto debiti.	1,855,891,454 98	
	In conto crediti	342,011,062 89	2,197,932,517 87
		TOTALE . . .	4,345,143,934 66

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1889	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 giugno 1890
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
Buoni del Tesoro	274,643,500 »	300,8575 00 »	298,728,000 »	276,773,000 »
Vaglia del Tesoro	18,267,005 25	805,800,494 20	801,318,776 25	22,748,723 20
Banche - Conto anticipazioni statutarie	»	26,000,000 »	26,000,000 »	»
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	130,963,571 09	445,019,371 09	432,095,426 55	143,887,515 63
Id. Fondo Culto id. id.	5,910,884 90	21,595,421 09	23,139,367 64	4,366,941 35
Altre Amministrazioni — in conto corrente fruttifero.	9,812,922 07	67,732,311 94	68,379,760 77	9,165,473 24
Altre Amministrazioni — id. infruttifero	18,145,037 14	188,056,353 66	185,826,932 52	20,374,458 28
Incassi da regolarizzare	»	830,000 »	»	830,000 »
TOTALE dei debiti . . .	457,742,920 45	1,855,891,454 98	1,835,488,263 73	478,146,111 70

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
TOTALE dell'attivo . . .	
Situazione dei debiti di Tesoreria.	
SITUAZIONE DI CASSA . . { attiva . . .	
{ passiva . . .	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 30 giugno 1890.

CASSA.

AVERE		
Pagamenti dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.		
Per spese di Bilancio, compresa la somma di lire 1,728,641 00 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria	1,952,156,277 61	
		1,952,156,277 61
Per debiti e crediti di Tesoreria:		
In conto debiti	1,835,488,263 73	
In conto crediti	352,339,228 70	2,187,827,492 43
Totale dei pagamenti		4,139,983,770 04
Fondi di Cassa al 30 giugno 1890 — Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	173,870,597 10	
Fondi di Cassa al 30 giugno 1890 — Fondi in via ed all'estero, Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	22,059,385 52	
Fondi di Cassa al 30 giugno 1890 — Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali	9,230,182 »	205,160,164 62
Totale		4,345,143,934 66

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1889	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 giugno 1890
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	19,753,681 73	175,940,019 49	179,634,749 44	16,058,951 78
Id. Fondo per il Culto id. id.	4,467,640 08	18,531,835 52	18,639,367 64	4,360,107 96
Altre Amministrazioni id. id.	14,165,394 61	153,948,055 42	142,690,151 35	25,423,298 68
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	130,700 »	297,500 »	404,700 »	23,500 »
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,030,259 52	47,600 »	19,945 30	2,057,914 22
Diversi	38,753,944 85	3,574,218 27	652,149 16	41,676,013 96
Totale dei crediti	79,301,620 79	352,339,228 70	342,041,062 89	89,599,786 60
Eccedenza dei debiti sui crediti	378,441,299 66	10,105,025 44	»	388,546,325 10
Totale come contro	457,742,920 45	362,444,254 14	342,041,062 89	478,146,111 70

LOGO.

30 giugno 1889	30 giugno 1890	DIFFERENZA	
		ATTIVA	PASSIVA
222,297,921 27	205,160,164 62	»	17,137,756 65
79,301,620 79	89,599,786 60	10,298,165 81	»
301,599,542 06	294,759,951 22	»	6,839,590 84
457,742,920 45	478,146,111 70	»	20,403,191 25
»	»	»	»
156,143,378 39	183,386,160 48	»	27,242,782 09

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

per l'Esercizio 1889-90, comparati con quelli dell'Esercizio precedente

INCASSI	INCASSI dell'esercizio 1889-90	dell'esercizio 1888-89	presunti pel 1889-90	DIFFERENZE fra gli incassi del 1889-90 e quelli del 1888-89	fra i fatti e le previsioni del 1889-90
Entrata ordinaria.					
A) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*					
Rendite patrimoniali dello Stato .	85,968,229 14	84,221,503 28	88,138,187 32	+ 1) 1,746,725 86	— 2,169,958 18
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . .	176,530,997 25	175,349,519 72	176,297,971 67	+ 2) 1,181,477 53	+ 233,025 58
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	230,646,039 97	225,843,897 33	230,456,170 23	+ 3) 4,802,142 64	+ 189,869 74
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze . . .	201,651,715 96	199,881,142 76	207,800,000 »	+ 4) 1,770,573 20	— 6,148,284 04
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	18,001,072 39	18,054,375 78	18,187,691 02	— 53,303 39	— 186,618 63
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	528,204 92	720,289 51	677,868 34	— 192,084 59	— 149,663 42
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	20,935,547 01	23,556,813 34	30,956,205 77	— 5) 2,621,266 33	— 10,020,658 76
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi	275,539,164 43	236,581,695 70	265,287,184 14	+ 6) 38,957,468 73	+ 10,251,980 29
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo	80,977,961 90	81,969,501 77	81,843,215 49	— 991,539 87	— 865,253 59
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi	186,035,121 07	184,550,073 63	189,025,530 22	+ 7) 1,485,047 44	— 2,990,409 15
Contributi — Tasse di consumo — Sali	62,511,968 71	61,794,875 98	63,006,362 73	+ 717,092 73	— 494,394 02
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte .	28,845 13	14,216 03	3,241 12	+ 14,629 10	+ 25,604 01
Contributi — Tasse diverse — Lotto	73,988,591 44	75,514,972 72	77,184,929 58	— 8) 1,526,381 28	— 3,196,338 14
Proventi di servizi pubblici — Poste	45,515,346 18	44,507,600 08	46,753,704 99	+ 9) 1,007,746 10	— 1,238,358 81
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	14,217,026 79	14,152,093 19	15,312,931 01	+ 64,933 60	— 1,095,904 22
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi . . .	17,322,495 16	17,048,727 28	17,735,397 93	+ 273,767 88	— 412,902 77
Rimborsi e concorsi nelle spese .	36,891,377 37	32,680,205 23	37,965,548 30	+ 10) 4,211,172 14	— 1,074,170 93
Entrate diverse	13,593,650 69	11,173,560 75	10,576,956 02	+ 11) 2,420,089 94	+ 3,016,694 67
B) **Categoria IV.** — *Partite di giro*	61,848,524 46	56,442,616 58	63,508,011 64	+ 12) 5,405,907 88	— 1,659,487 18
TOTALE *Entrata ordinaria*	1,602,731,879 97	1,544,057,680 66	1,620,717,107 52	+ 58,674,199 31	— 17,985,227 55
Entrata straordinaria.					
C) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*					
Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dilazionato	»	2,270 43	»	— 2,270 43	»
Rimborsi e concorsi nelle spese	12,895,596 85	8,888,831 26	17,467,562 17	+ 13) 4,006,765 59	— 4,571,965 32
Entrate diverse	488,578 28	516,726 24	1,049,251 07	— 28,147 96	— 560,672 79
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria	27,978 09	82,827 67	80,000 »	— 54,849 58	— 52,021 91
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	27,507 97	28,338 19	40,000 »	— 830 22	— 12,492 03
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi .	6,806,888 64	55,882,498 88	17,544,691 10	— 14) 49,075,610 24	— 10,737,802 46
D) **Categoria II.** — *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	116,967,878 45	12,901,694 82	69,310,586 58	+ 15) 104,066,183 63	+ 47,657,291 87
Riscossione di crediti.	3,176,759 22	3,128,097 85	3,266,258 89	+ 48,661 37	— 89,499 67
Accensione di debiti	28,425,439 88	32,328,407 91	21,542,790 58	— 16) 3,902,968 03	+ 6,882,649 30
Capitoli aggiunti	»	»	100,000 »	»	— 100,000 »
E) **Categoria III.**					
Costruzione di strade ferrate . .	153,228,858 53	319,042,345 15	175,718,804 41	— 17) 165,813,486 62	— 22,489,945 88
Capitoli aggiunti per resti attivi .	136,129 64	767,161 77	1,162,465 81	— 631,032 13	— 1,026,336 17
TOTALE *Entrata straordinaria*	322,181,615 55	433,569,200 17	307,282,410 01	— 111,387,584 62	+ 14,899,204 94
TOTALE GENERALE INCASSI	1,924,913,495 52	1,977,626,880 83	18) 1,927,999,518 13	— 52,713,385 31	— 3,086,022 61

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

e con le previsioni dell'esercizio 1889-90.

PAGAMENTI	PAGAMENTI dell'esercizio 1889-90	PAGAMENTI dell'esercizio 1888-89	PAGAMENTI presunti pel 1889-90	DIFFERENZE fra i pagamenti del 1889-90 e quelli del 1888-89	DIFFERENZE fra i fatti e le previsioni del 1889-90
Ministero del Tesoro, *compresa la somma di L.1,728,641 00 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria*	856,476,795 41	829,521,984 21	895,427,123 41	+ 26,954,811 20	— 38,950,328 »
Id. delle Finanze	190,232,958 62	180,544,534 03	222,224,569 19	+ 9,688,423 99	— 31,991,610 57
Id. di Grazia e Giustizia	34,050,068 36	34,391,029 90	34,457,360 93	— 340,961 54	— 407,292 57
Id. degli Affari Esteri	9,438,109 25	9,733,675 36	9,636,635 27	— 295,566 11	— 198,526 02
Id. della Istruzione Pubblica	42,056,424 99	40,090,115 11	49,969,802 54	+ 1,966,309 88	— 7,913,377 55
Id. dell'Interno	62,887,579 76	62,468,365 »	77,414,210 60	+ 419,214 76	— 14,556,630 84
Id. dei Lavori Pubblici	200,042,940 49	256,254,586 10	329,004,385 27	— 56,211,645 61	— 128,961,444 78
Id. delle Poste e dei Telegrafi	53,605,905 »	53,910,645 97	58,403,787 65	— 304,740 97	— 4,797,882 65
Id. della Guerra	351,548,393 23	331,526,346 74	410,336,174 43	+ 20,022,016 49	— 58,787,781 20
Id. della Marina	136,339,485 87	151,626,475 07	160,835,729 96	— 15,286,989 20	— 24,496,244 09
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	15,477,616 63	14,615,135 25	20,764,159 89	+ 862,481 38	— 5,286,543 26
TOTALE PAGAMENTI DI BILANCIO	1,952,156,277 61	1,964,682,893 34	2,268,503,939 14	— 12,526,615 73	— 316,347,661 53
Decreti Ministeriali di scarico	»	139,773 24	»	— 139,773 24	»
TOTALE PAGAMENTI	1,952,156,277 61	1,964,822,666 58	2,268,503,939 14	— 12,666,388 97	— 316,347,661 53
Differenza Attiva	»	12,804,214 25	»	»	313,261,638 92
Differenza Passiva	27,242,782 09	»	340,504,421 01	40,046,996 34	»
TOTALE *come contro*	1,924,913,495 52	1,977,626,880 83	1,927,999,518 13	— 52,713,385 31	— 3,086,022 61

ANNOTAZIONI.

1. Nell'esercizio 1889-90 si ebbero maggiori versamenti per prodotto delle linee complementari costituenti le Reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in causa di liquidazioni, mentre sui prodotti delle Reti principali vi fu una diminuzione causata da ritardi di liquidazioni dei prodotti relativi a linee private esercitate dalle società delle Reti principali.

2. 3. Gli aumenti hanno origine da maggiori accertamenti avvenuti per le imposte fabbricati e ricchezza mobile.

4. L'aumento deriva da maggiori versamenti eseguiti per le tasse di successione ed in surrogazione del bollo e del registro.

5. La differenza per le tasse di fabbricazione è molto minore prendendo la cifra delle liquidazioni, cioè in cifre provvisorie lire 421,303; diminuzione dovuta al minor reddito delle tasse di rendita degli spiriti, ridotta da 60 a 20 lire l'ettolitro.

6. L'aumento è dovuto ai maggiori sdaziamenti di alcool, zucchero e grano.

7. Il maggiore incasso proviene da incremento nelle vendite.

8. La minore entrata ha origine in parte, cioè: per un milione da diminuzione delle giuocate, compensata colla diminuzione delle vincite; e per il resto da carte contabili non ancora regolarizzate.

9. La differenza in aumento proviene dal sempre crescente sviluppo del servizio.

10. L'aumento è dovuto per la massima parte ai rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio ed al ricupero d'interessi sulle obbligazioni ferroviarie emesse per conto degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula.

11. La maggiore entrata deriva da maggiori versamenti per profitti netti annuali della Cassa depositi e prestiti e per proventi e ricuperazioni di portafoglio.

12. I capitoli che compongono le partite di giro sono tutti in aumento.

13. La differenza in aumento proviene dagli interessi di titoli di debito pubblico a disposizione del Tesoro per effetto della legge 7 aprile 1889, N. 6000, che abolì la cassa delle pensioni civili e militari. Tale entrata non aveva corrispondenza nel bilancio dell'esercizio precedente.

14. La minore entrata riflette in parte la regolazione parziale dei prodotti arretrati al 30 giugno 1885, delle ferrovie dell'Alta Italia ed in parte delle somme da versarsi al Tesoro dalla Cassa depositi e prestiti pel servizio delle pensioni vecchie per le rate scadute e rimaste da pagare al 30 giugno 1889, le quali vanno mano mano scemando per effetto dell'abolizione della Cassa pensioni.

15. L'aumento deriva dal prodotto dell'alienazione di parte della rendita venuta in proprietà del Tesoro per effetto della legge 7 aprile 1889, N. 6000, per provvedimenti relativi alla Cassa pensioni civili e militari, entrata che non ha riscontro nell'esercizio precedente.

16. La minore entrata dipende dal fatto che nell'esercizio precedente furono introitate lire 17 milioni circa per alienazione di obbligazioni dell'asse ecclesiastico, mentre nel corrente esercizio nessun introito poteva effettuarsi per simile titolo non essendovi più obbligazioni da alienare. Dedotto da quella somma l'aumento di 5 milioni pel collocamento di titoli speciali pei lavori del Tevere e l'aumento di circa 8 milioni per prodotti di titoli speciali emessi pel risanamento della città di Napoli, rimane la differenza in meno di circa 4 milioni.

17. A formare la minore entrata concorsero:

per 32 milioni i versamenti fatti nell'esercizio 1888-89, per parte del prezzo del materiale mobile destinato a provvedere alle spese di ferrovie; (questa entrata non ha corrispondenza nell'esercizio 1889-90);

per 121 milioni il minor prodotto dell'alienazione di obbligazioni emesse per costruzioni ferroviarie;

per 11 milioni circa per prodotto di obbligazioni come sopra emesse per conto delle casse degli aumenti patrimoniali; e, finalmente, per un milione il ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie e da reintegrarsi a bilancio dei Lavori pubblici.

18. Gli incassi presunti per l'esercizio 1889-90 come risulta dalla tabella esplicativa approvata dal R. decreto 27 marzo 1890, n. 6707, ascendono a . . . . L. 1,924,440,081 73

alle quali si devono portare in aumento . . . . L. 115,000 —

in relazione a prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine che hanno riscontro nell'entrata e . . . . » 3,444,436 40

corrispondenti alle somme reintegrate nel bilancio passivo . . . . » 3,559,436 40

Per cui i presumibili incassi ammontano a . L. 1,927,999,518 13

dalle quali è da dedursi la minor somma che si ritenne incassare in conto entrate di bilancio, com'è indicato all'art. 6 del predetto R. decreto . . . . » 56,083,300 05

riducendosi per tal modo la previsione delle entrate stesse a . . . . L. 1,871,916,218 08

di fronte alle quali essendosi ottenuti versamenti per . . . . » 1,924,913,495 52

si ebbe una maggiore entrata di cassa in confronto delle previsioni di . . . . L. 52,997,277 44

dovuta alla maggior somma incassata durante l'esercizio 1889-90 di fronte alla previsione per l'alienazione di parte della rendita consolidata riguardante il servizio delle pensioni vecchie venuta in proprietà del tesoro per effetto della legge 7 aprile 1889, n. 6000.

19. I pagamenti previsti per l'esercizio 1889-90 come dalla sopra accennata tabella esplicativa sono determinati nella somma di . . . . L. 2,228,624,094 56

alle quali sono da aggiungere:

a) Le variazioni dipendenti da leggi e decreti speciali . . . . L. 24,404,769 86

b) Le reintegrazioni di fondi in seguito a corrispondenti versamenti . . » 3,444,436 40

c) Le somme per le quali, in base all'art. 156 del Regolamento di contabilità, furono date autorizzazioni di valersi nell'esercizio per spese presunte pagabili negli esercizi avvenire. . . . » 12,030,638 32

L. 39,879,844 58

Per cui la previsione dei pagamenti è da considerarsi in. . . . . L. 2,268,503,939 14

dalle quali devesi dedurre la minor somma che, giusta l'art. 7 del menzionato Regio decreto si ritenne pagabile nell'esercizio in . . . . . » 243,795,608 18

riducendosi per tal modo l'effettiva previsione a L. 2,024,708,330 96

esclusa da esse la somma prevista da impiegare nell'esercizio 1889-90 nel cambio dei biglietti consorziali . . . . » 1,958,823 »

rimangono . . . . L. 2,022,749,507 96

di fronte alle quali essendosi effettuati pagamenti per . . . . . L. 1,952,156,277 61

dedotte da essi le somme erogate nel cambio dei biglietti . . . . » 1,728,641 —

» 1,950,427,636 61

si ebbe un minor numero esito di cassa di. . L. 72,321,871 35

Però devesi avvertire che il presente conto riguarda i versamenti materialmente effettuati nelle Tesorerie ed i pagamenti materialmente fatti dalle Tesorerie stesse, non le riscossioni effettive e molto meno gli accertamenti delle entrate e delle spese in rapporto al bilancio di competenza.

Roma, 18 luglio 1890.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
L. ASSANDRO.

Il Direttore Generale
CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 %, cioè: N. 910705 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 280 al nome di Papi Pietro di Augusto, minore, sotto la patria potestà, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Papi Tito-Pietro di Augusto, minore, sotto la patria potestà, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 18 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì	. . . . .	= 760, 3
Umidità relativa a mezzodì	. . . . .	= 37
Vento a mezzodì	. . . . .	SW. debole.
Cielo a mezzodì	. . . . .	sereno.
Termometro centigrado	massimo	= 34°, 0,
	minimo	= 19°, 8.

18 luglio 1890.

Europa bassa pressione Nord Germania, Amburgo 755 e Sudest Atene 756; abbastanza elevata Spagna 763.

Italia 24 ore: barometro ancora leggermente diminuito, cielo sereno, temperatura aumentata, molto elevata. Stamane sereno; venti freschi a forti settentrionali Sud della Penisola ed Est Sicilia. Barometro livellato intorno 761 mill. Mare agitato stretto Messina, Canale d'Otranto.

Probabilità: venti freschi settentrionali Sud Adriatico, deboli vari altrove; cielo sereno.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BRACCIANO, 17. — Stamane vi fu l'ultima esercitazione di combattimento a reggimenti contrapposti.

La manovra è riuscita brillantissima.

Domani avrà luogo una esercitazione di brigata con nemico segnato la quale chiuderà il primo periodo del campo.

Ieri sera, dopo che il Re fu partito fra le entusiastiche ovazioni della popolazione, S. A. R. il Principe di Napoli assistette al ricevimento al Circolo Sabazio trattenendovisi fino alle 11,30.

La festa riuscì assai brillante, e si protrasse fino alle 3 di stamane.

NAPOLI, 17. — Hassan, compagno di Emin pascià, è giunto oggi da Alessandria di Egitto a bordo del piroscafo *Paraguay*.

Con lui sono arrivati sei africani, che il capitano Casati ha condotto dall'Africa, cioè tre maschi e tre femmine.

La Società africana li provvede di alloggio e li invierà al capitano Casati.

NORDFJORDEIDE, 17. — L'imperatore Guglielmo è tornato dalla escursione fatta ai ghiacciai di Brixdal.

PARIGI, 17. — *Senato* — Dopo breve discussione, si approva il progetto di legge che modifica l'attuale regime doganale colla Tunisia.

COSTANTINOPOLI, 17. — Notizie qui giunte dicono che il cholera ha fatto progressi nell'Asia Minore, verso il lago di Van, in direzione di Diarbekir. Le autorità turche hanno ordinato le più severe misure.

SOFIA, 16. — Il Governo ha ordinato una quarantena per le provenienze dalla Spagna nei porti di Burgas, Varna e Baltchik.

Ier l'altro a Kustendil caddero pioggie torrenziali, producendo danni considerevoli.

LONDRA, 17. — Il corrispondente del *Daily News* da Pietroburgo non crede che un viaggio dell'imperatore Guglielmo a Pietroburgo avrebbe importanza politica anche se egli fosse accompagnato dal cancelliere conte Caprivi.

Soggiunge che le relazioni fra la Russia e la Germania sono eccellenti e resteranno probabilmente tali; ma la Russia non vuole affatto alienare la sua libertà di azione.

GENOVA, 17. — E' giunto il piroscafo *Vittoria*, della linea *La Veloce*, con il Duca di Licignano, ministro d'Italia a Buenos-Ayres. Egli ripartirà prossimamente per Roma.

MILANO, 18. — Il capitano Casati, accompagnato dal signor Pippo Vigoni giunse qui alle ore 12,20 pom.

Lo attendevano alla stazione il Prefetto, il Sindaco, il Questore, il tenente colonnello, capo dello stato maggiore del Corpo d'armata; i membri della società d'esplorazione d'Africa, della società degli interessi agricoli e industriali, i due fratelli di Casati, ed altre notabilità.

La folla gremiva l'interno ed i pressi della stazione ed acclamò vivamente Casati il quale salì in carrozza col sig. Vigoni.

Il Sindaco ed il Prefetto si recarono a casa Vigoni, ove Casati è ospitato.

Alla stazione vi era pure il comm. Cecchi, console generale italiano ad Aden.

Stasera vi sarà un ricevimento alla sede della società d'esplorazione d'Africa in onore di Casati.

BERLINO, 18. — La società tedesca dell'Africa orientale ha ricevuto un dispaccio da Zanzibar che annunzia essere colà arrivato Peters, in buona salute.

COSTANTINOPOLI, 18. — L'*Agenzia di Costantinopoli* annunzia che, in seguito al ricatto compiuto nelle vicinanze di Adabasar e di Eski-Scheder, contro i sudditi austriaci, ingegneri Gerson e Meyer, da parte dei briganti Circassi, i quali chiedono una taglia di 3000 lire turche gli ambasciatori austro-ungarico, barone di Calice, e tedesco sig. Radowitz, diresse una nota identica alla Porta dimostrando che il frequente ripetersi di simili fatti rende necessarie severe misure nello interesse della propria dignità e degli stranieri che, confidando nella sicurezza del paese, dedicano a questo i propri servigi.

L'ingegnere Meyer fu già posto in libertà dai briganti, onde facesse aver loro la taglia.

L'ingegnere Gerson fu condotto dai banditi nelle montagne.

LONDRA, 18. — Lo *Standard* ha da Atene: « Il malcontento si accentua in Grecia in seguito all'intenzione attribuita alla Porta di aderire alle domande della Bulgaria, concernenti i bulgari di Macedonia. »

Da Vienna si telegrafa al *Daily Chronicle*:

« Il Duca Ernesto di Coburgo-Gotha conferì, ieri, colla Principessa Clementina sulle difficoltà finanziarie del Principe Ferdinando.

« Il Duca Ernesto consiglia il Principe Ferdinando a non ritornare in Bulgaria. Invece la Principessa Clementina vorrebbe che il Principe Ferdinando continuasse l'opera intrapresa per la Bulgaria »

VIENNA, 18. — La *Wiener Zeitung* pubblica stamane un decreto del Ministro dell'interno che scioglie l'Associazione *Pro patria*.

MILANO, 18. — Il Re di Grecia è partito alle 12,50 pom. diretto a Venezia e fu ossequiato alla stazione dal Prefetto e dal Console.

BAMBERG, 18. — Il Principe Reggente ha nominato il professore Schoenfelder (clericale moderato) ad Arcivescovo di Bamberg.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore Nom.	Valore Vers.	PREZZI In contanti	Cor. M.	In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 90	—	—			94,[illegible]0		— —	ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0/0 2ª grida	—	—	—	94,32 1/2	94 32 1/2			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 90	—	—					— —	
detta 3 0/0 2ª grida	»	—	—					61 50	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—					96 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—					97 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—					96 —	
» Rothschild	1 giug. 90	—	—					98 50	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 90	500	500					468 — 1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500					440 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500					430 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1 aprile 90	500	500					464 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500					4?1 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500					499 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500					— —	
» » » » di Napoli	»	500	500					— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500					7?2 — 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500					563 — 3	
» » » certif. provv.	»	500	250					— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250					— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 90	500	500					— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500					— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750					1780 —	
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000					1055 — 4	
» » Generale	»	500	250			474		— — 5	
» » di Roma	»	500	250					625 — 6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200					73 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500					480 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250					473 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400					590 — 7	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500					100 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 aprile 90	500	500			892		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375					— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500					10?5 — 8	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 90	500	400					265 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500			470 473 4 3,50		— — 9	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250					250 » 10	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. [illegible]	100	100					— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genn. 90	500	500					195 —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—					— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250					155 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150					32 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 90	250	250					— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250					— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500					368 11	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500					250 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250					240 »	
» » del Caoutchouc		200	200					190 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100					90 —	
» » Vita	»	250	125					220 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500					288 » 12	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000					— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500					473 —	
» » » 4 0/0	»	250	250					201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500					— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 90	500	500					— —	
» » Ferrovia Pontebba Alta-Italia	1 luglio 90	500	500					— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 90	500	500					— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300					— —	
» » » » » » II.	1 luglio 90	300	300					— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500					— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500					— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—					— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25					— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

17 luglio 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 423
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 92 250
Consolidato 4 0/0 nominale . . . . . » 59 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola nominale . . » 57 557

V. Trocchi, Presidente.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 —
3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25
— 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 —
9) Ex coup. e div. L. 20 — 10) Ex coup. L. 6,25 —
11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 20
	Parigi	Chèques	— —	— —	101 —
4	Londra	90 giorni	»	»	25 27
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D. SALVADOR

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	96 80	Az. Banca di Roma	655 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	270 —
» 3 0/0	61 —	» » Tiberina	75 —	» » Tramway Omnib.	155 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —	» » Ind. e Comm.	488 —	» » Fondiar. Italiana	35 —
Prestito Rothschild 5 0/0	98 50	» » » » (certif. provv.)	480 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	440 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	— —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —	» Soc. Cred. Mobiliare	635 —	» » Navigazione Generale Italiana	[illegible]
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	220 —		370 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	500 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	950 —	» » Metall. Italiana	340 —
Az. Ferr. Meridionali	730 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	— —	» della Piccola Borsa	245 —
» » Mediterranee	580 —	» » Acqua Marcia	1170 —	» » Fondiar. Incendi	90 —
» » » (certificati provv.)	570 —	» » per condotte di acqua	272 —	» » » Vita	235 —
» Banca Nazionale	1790 —	» » Generale per la Illuminazione	210 —	» » Caoutchouc	195 —
» » Romana	1090 —	» » Immobiliare	530 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	478 —
» » Generale	499 —			» Soc. Immob. 4 0/0	201 —
				» » Ferroviario	295 —